

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 271° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali .....	Pag. 6
2° - Giustizia .....	» 22
3° - Affari esteri .....	» 28
6° - Finanze e tesoro .....	» 41
7° - Istruzione .....	» 44
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 57
11° - Lavoro .....	» 78
12° - Igiene e sanità .....	» 130
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 132

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 138
Informazione e segreto di Stato .....	» 140
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .....	» 141
Mercato agricolo .....	» 146

**Sottocommissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 149
5° - Bilancio - Pareri .....	» 152
6° - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 166

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 167
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

72ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C21ª, 0021ª)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alle comunicazioni del Presidente in ordine a documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE A DOCUMENTI TRASMESSI  
DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA*  
(A008 000, C21ª, 0028ª)

Il PRESIDENTE informa che in data, rispettivamente, 20 e 27 febbraio 1996 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola sono pervenute al Presidente del Senato, e da questo trasmesse alla Giunta, due richieste di autorizzazione a procedere nei confronti della senatrice Antonella Bruno.

Propone quindi che tali atti vengano restituiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, ricordando all'ufficio giudiziario precedente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, recante modifica dell'articolo 68 della Costituzione, non è più richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei membri del Parlamento.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*  
(R138 000, C21ª, 0030ª)

Il PRESIDENTE illustra la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Doc. IV-bis, n. 24 nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonchè dei signori Antonio Crespo, Attilio Bastianini, Antonio Cariglia, Roberto Buzio e Camillo Zuccoli ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 2) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 3) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 4) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 5) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione).

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della richiesta di autorizzazione a procedere e precisa che sono pervenute da parte di alcuni coindagati nel procedimento istanze volte al differimento della trattazione del documento in esame da parte della Giunta.

Informa inoltre che l'onorevole Cariglia, in data odierna, ha fatto pervenire alla Giunta una memoria.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO - che propone di rinviare l'esame del documento ad altra seduta da fissarsi a breve termine - BERTONI, GARATTI, PELLEGRINO, SCOPELLITI e FABRIS.

La Giunta approva la proposta avanzata dal senatore Russo e rinvia l'esame del Doc. IV-bis, n. 24 a mercoledì 6 marzo 1996.

#### *ESAME DI AFFARI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO*

Il Presidente PREIONI dà lettura della lettera del 20 febbraio 1996 con la quale il Presidente del Senato deferisce alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'esame dell'atto di citazione in sede civile nei confronti del senatore Elidio De Paoli, riservandosi di illustrare più approfonditamente il caso in relazione all'ordinanza di manifesta infondatezza emessa nell'ambito di tale giudizio civile.

#### *INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

Il PRESIDENTE illustra le questioni attinenti all'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia e pervenuta alla Giunta il 20 febbraio 1996, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata in ordine a giudizi espressi dal senatore Elidio De Paoli sul quotidiano «Brescia Oggi».

La Giunta ascolta quindi il senatore De Paoli, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore De Paoli, che si allontana dall'aula, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SENESE, PELLEGRINO, GARATTI, RUSSO, FABRIS ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia il seguito dell'esame.

Doc. IV-ter, n. 4: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco De Notaris, per il reato di cui agli articoli 337, 341 e 651 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale; oltraggio ad un pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale). (R135 000, C21\*, 0031\*)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore De Notaris, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori RUSSO, SENESE e PELLEGRINO.

Congedato il senatore De Notaris, si apre la discussione, nel corso della quale prende la parola il senatore RUSSO che propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta accoglie la proposta di rinvio formulata dal senatore Russo.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>o</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CORASANITI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Caramazza.**La seduta inizia alle ore 10,55.***IN SEDE CONSULTIVA**

**(2561) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione del relatore designato Fierotti: illustra il provvedimento e propone un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

Il senatore PERLINGIERI annuncia la sua astensione.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

**(2562) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

In assenza della relatrice designata Bedoni, introduce l'esame il senatore FONTANINI, che propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, pur rilevando che alcune disposizioni risultano eterogenee all'insieme del decreto.

Il senatore DE MARTINO Guido preannuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

Il senatore PERLINGIERI dichiara la sua astensione.

La Commissione, infine, si pronuncia positivamente circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2515) Conversione in legge del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 37 recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore FONTANINI dà conto dell'emendamento 1.1, già accolto dalla Commissione nell'esame del precedente decreto. Il sottosegretario CARAMAZZA motiva l'avviso contrario del Governo, rilevando l'incongrua formulazione del comma 2, che impropriamente si riferisce alla permanenza in ruolo anche per i magistrati amministrativi e contabili e per gli avvocati dello Stato. Quanto al comma 3, esprime riserve sulla *preferenza accordata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in un contesto di rapporti funzionali e non già organici*, da ricondurre al presupposto che i commissariati del Governo rappresentano lo Stato e non l'Esecutivo. Il relatore FONTANINI osserva che il suo emendamento è coerente alle disposizioni recate in materia dalla legge n. 400 del 1988: quanto al comma 3, si tratta di ridurre l'inopportuna, preponderante presenza del Ministero dell'interno. Il senatore PERLINGIERI considera non persuasiva l'obiezione del rappresentante del Governo riguardo al comma 2 dell'emendamento in esame. In proposito il sottosegretario CARAMAZZA replica che per i magistrati contabili e amministrativi, nonché per gli avvocati dello Stato, vi sarebbe un'alterazione nel sistema di collocamento fuori ruolo, disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Sulla questione intervengono brevemente anche la senatrice BRICCARELLO e il presidente CORASANITI, che fornisce chiarimenti circa la valutazione testè esposta dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.1, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.3 è dato per illustrato dal senatore DIANA. Il RELATORE si dichiara contrario, rilevando che si intende confermare il primato del Ministero dell'interno e dei prefetti, mentre il sottosegretario CARAMAZZA esprime l'avviso favorevole del Governo. Il senatore DIANA conferma l'opportunità dell'emendamento e la senatrice BRICCARELLO non ritiene che tutte le figure professionali indicate nella disposizione di cui si tratta, siano idonee a ricoprire l'incarico. Il senatore PERLINGIERI considera opportuna e necessaria la con-

sultazione del Ministro dell'interno, esclusivamente per quanto riguarda i prefetti.

Il senatore DE MARTINO Guido sottopone alla Commissione l'esigenza di una riflessione sulla prosecuzione dei lavori, considerate le più recenti determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo: osserva, in particolare, che il provvedimento in esame riguarda questioni controverse e non è prevedibile una sua sollecita definizione.

La Commissione, quindi, conviene di sospenderne l'esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, 549: favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C01\*, 0008\*)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra i presupposti normativi dello schema di provvedimento elaborato dal Governo, si sofferma brevemente sul suo contenuto e propone un parere favorevole, integrato da un rilievo critico circa l'indistinta finalizzazione dei contributi destinati ad alcuni enti, che non sono esattamente individuati.

Senza discussione, la Commissione conferisce al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole, con l'osservazione da lui stesso esposta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 12,50.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori nel pomeriggio, dalle ore 15, in attesa dei pareri richiesti alla Commissione bilancio in ordine ad emendamenti concernenti i disegni di legge nn. 2515 e 2524.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 15,25.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2524) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO espone la finalità dell'emendamento 1.8, rivolto ad utilizzare disponibilità finanziarie esistenti, ride-

terminando la composizione dell'organico dei vigili del fuoco, a favore dell'area operativa tecnica. Di conseguenza, viene riformulata la tabella 1, allegata al provvedimento. Considera singolare e immotivato, pertanto, il parere contrario della Commissione bilancio, che a suo avviso non ha tenuto conto della neutralità finanziaria dell'emendamento.

Il sottosegretario CARAMAZZA, in via preliminare, informa la Commissione che in una riunione svoltasi il giorno precedente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali interessate, queste ultime hanno lamentato l'insufficiente incremento di organico per il Corpo dei vigili del fuoco. Il Governo, da parte sua, si è impegnato ad individuare idonea copertura finanziaria per un incremento ulteriore. Allo stato, peraltro, il Governo non può che essere contrario all'emendamento in esame, anche perchè esso altera l'equilibrio tra le varie componenti del Corpo, diminuendone l'efficienza complessiva.

L'emendamento 1.8, posto in votazione, non risulta accolto. Gli emendamenti 1.1, 1.6 e 1.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

Quanto all'emendamento 1.9, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che si tratta di utilizzare le graduatorie degli idonei in un concorso già svolto, producendo un consistente risparmio di spesa. Il senatore FIEROTTI condivide l'emendamento. Il sottosegretario CARAMAZZA considera inusuale la preoccupazione manifestata da organizzazioni sindacali e da membri del Parlamento per le esigenze di risparmio di spesa pubblica, mentre il Governo ha mostrato maggiore sensibilità per l'occupazione giovanile, da promuovere anche con il meccanismo previsto dalla disposizione che si propone di emendare: la graduatoria su base triennale, infatti, determinerebbe una sospensione molto prolungata dei concorsi pubblici. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO replica che il Parlamento ha lo stesso interesse del Governo verso le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Non di meno, ricorda che l'emendamento 1.10 postula nuovi concorsi, per corrispondere anche alle esigenze di nuova occupazione evocate dal rappresentante del Governo. Il sottosegretario CARAMAZZA ribadisce la sua opinione contraria all'emendamento in esame. Il senatore FIEROTTI prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento, prevedendo la validità biennale, anzichè triennale, della graduatoria. Conviene la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, mentre il sottosegretario CARAMAZZA paventa il rischio che in tal modo sia modificato sostanzialmente il provvedimento, anche in riferimento al regime di blocco delle assunzioni. Il senatore FIEROTTI, quindi, propone di omettere l'ultima disposizione contenuta nell'emendamento in esame, relativa alla validità nel tempo della graduatoria. Consente la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che riformula in tal senso l'emendamento (1.9 nuovo testo). Il sottosegretario CARAMAZZA conferma l'avviso contrario del Governo.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.9 nel testo riformulato.

L'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. Quanto all'emendamento 1.10, il sottosegretario CARAMAZZA si

rimette alla Commissione, che accoglie la proposta di modifica. Di conseguenza, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 1.13. L'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. Circa l'emendamento 1.11, il sottosegretario CARAMAZZA si dichiara favorevole, purchè esso sia riformulato come disposizione aggiuntiva, piuttosto che sostitutiva. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda e riformula in tal senso l'emendamento (1.11 nuovo testo), che successivamente viene accolto dalla Commissione.

In assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 1.12, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che l'emendamento comporta entrate erariali, e non già aumenti di spesa o diminuzione di gettito. Il sottosegretario CARAMAZZA osserva che la proposta di modifica incide sul principio di unità del bilancio, prevedendo una destinazione di scopo per l'entrata di cui si tratta.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, in riferimento all'emendamento appena respinto, ricorda che da parte di alcuni parlamentari è stata da tempo presentata una interrogazione circa la mancata applicazione della legge n. 469 del 1961, alla quale non è stata ancora data risposta. Il sottosegretario CARAMAZZA ricorda la competenza del Ministro del tesoro nella materia di cui si tratta.

L'emendamento 1.7 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 2.6 il sottosegretario CARAMAZZA si rimette alla Commissione, che successivamente lo accoglie.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Quanto all'emendamento 3.1, il sottosegretario CARAMAZZA si rimette alla Commissione, che approva la proposta di modifica.

Il PRESIDENTE, quindi, ricorda che sull'emendamento 3.2 la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario, senza peraltro richiamare l'articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l'emendamento, così come, con successiva votazione, l'emendamento 3.3, sul quale il sottosegretario CARAMAZZA aveva espresso il proprio avviso favorevole.

Gli emendamenti 4.2 e 1.0.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione, infine, conferisce alla relatrice l'incarico di riferire all'Assemblea secondo l'esito dell'esame, e di richiedere l'autorizzazione per svolgere una relazione orale.

**(2515) Conversione in legge del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 37 recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI, considerato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere richiesto sull'emendamento da ultimo presentato da parte del Governo, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Commissione, e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2515**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

«1. Fino al termine di completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di dirigente del ruolo di cui alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e nei casi in cui non siano presenti in sede dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla citata tabella C, può essere nominato componente della Commissione di controllo anche un funzionario con qualifica dirigenziale della tabella A della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di altra Amministrazione dello Stato.

2. I componenti della Commissione di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, permangono nei ruoli delle rispettive amministrazioni e ad essi viene conferito l'incarico di componente della predetta Commissione.

3. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono assicurate dal dirigente di grado più elevato del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla tabella C allegata alla legge medesima. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e nei casi in cui nella sede commissariale non siano presenti dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla medesima tabella C, le funzioni vicarie possono essere assicurate dal dirigente con grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

**1.1****IL RELATORE**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso i Commissariati del Governo nei quali esistono carenze di organico, da verificare sulla base delle piante organiche dei Commissariati del Governo che verranno determinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla predetta data può chiedere, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dirigenziale o nelle corrispondenti qualifiche funzionali, entro il limite dei posti di cui alla Tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni».

**1.2****GUERZONI, VILLONE**

*Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:*

«4. Il commissario di Governo, previo concerto con il Ministro dell'interno, è nominato tra i prefetti, tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri di ruolo di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo».

1.3

MANCINO, DIANA

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 568 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata Tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto».

*Conseguentemente, sostituire la tabella 1 con la seguente:***Tabella 1****INCREMENTO DI ORGANICO**

Area operativa tecnica

Profili	Qualifica	n. di unità
Capo reparto	VI	70
Capo squadra	VI	170
Vigile del fuoco	V	328
Totale generale		568

**1.8**VILLONE, GUERZONI, DE MARTINO Guido,  
CASADEI MONTI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «552 unità» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.250 unità, nel profilo professionale di vigile del fuoco, 5 livello, di cui 1.000 a decorrere dal 1996 e 250 a decorrere dal 1997».*

**1.1**

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È vietato il servizio a tempo determinato della durata di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto presso le liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, ad eccezione del servizio svolto, per addestramento ed aggiornamento, nei venti giorni dell'anno, dal personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari».

**1.6**

TAMPONI, BRICCARELLO, DEGAUDENZ, FOLLONI, COSTA, PERLINGIERI, ZANOLETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 nonché dei posti che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997, si provvede per il 25 per cento mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, -4<sup>a</sup> serie speciale - n.55 del 13 luglio 1993. Alla copertura del restante 75 per cento si provvede mediante concorso per titoli da bandire entro e non oltre un mese dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al quale si accede previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi del D.M. 3 maggio 1993, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni. Il concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, è riservato ai vigili del fuoco iscritti nei quadri del personale che, alla data del bando, risultino essere stati richiamati ed aver prestato servizio temporaneo complessivo per almeno 40 giorni, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Il colloquio verterà sulle materie previste per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti. L'adeguamento delle altre qualifiche del Corpo sarà regolamentato previa verifica dei carichi di lavoro e rideterminazione delle piante organiche e in attuazione del riordinamento delle qualifiche previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro».

1.2

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tale fine, detta graduatoria avrà validità triennale».

1.9

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, GUERZONI,  
DE MARTINO Guido

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993».

1.9 (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Potranno partecipare al concorso pubblico per titoli di cui al comma 2 del presente articolo, coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge. Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnica-attitudinale. Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione. Le commissioni disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascuno candidato ai fini della valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale. I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno. I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno. Dalla data della prima assunzione in ruolo dei vincitori di concorso saranno aboliti i richiami temporanei per periodi di venti giorni».

1.3

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli del profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1997. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di 60 giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.

3-bis. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni».

1.10

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, DE MARTINO Guido, CASADEI MONTI

Al comma 3, terzo rigo, dopo la parola: «bandire,», inserire le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

1.13

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.4

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17 comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996».

1.11

VILLONE, GUERZONI, CASADEI MONTI,  
D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996».

1.11 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 5.

1.5

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Dalla data di conversione in legge del presente decreto i contributi a carico delle imprese di assicurazione previsti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, vanno a costituire il «Fondo nazionale per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'industria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento per la determinazione delle modalità del versamento dei predetti contributi».

1.12

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, DE MARTINO Guido, GUERZONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini del trattamento economico, viene equiparato agli altri Corpi militari dello Stato».

1.7

TAMPONI, BRICCARELLO, DEGAUDENZ, FOLLONI, COSTA, PERLINGIERI, ZANOLETTI

## Art. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per garantire l'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la denominazione del capitolo 3143 della rubrica 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è così modificata: «Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - compensi agli insegnanti di educazione fisica ed agli allenatori sportivi. Pagamento quote per affiliazione. Tesseramenti. Iscrizioni a visite mediche. Acquisto premi e manutenzione, riparazione attrezzi e materiale ginnico-sportivo. Acquisto equipaggiamento speciale. Spese per organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero. Spese per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche».

2.6

VILLONE, DE MARTINO Guido, CASADEI MONTI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota e specialista di elicottero da Ministro dell'interno si applicano le disposizioni concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri e di elicotteri dell'Esercito, del Corpo delle guardie di finanza e della Polizia di stato di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 365 e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della predetta legge, verranno riconosciuti totalmente gli anni di servizio prestati presso i reparti di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di sommozzatore, fermo restando il profilo professionale rivestito, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico accessorio spettante al personale delle forze di polizia per l'espletamento dei medesimi compiti».

2.1

MENSORIO, PALOMBI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per garantire l'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il 1996, 1.000 milioni per il 1997 e lire 1.000 milioni per il 1998. La denominazione del capitolo 3143 della rubrica 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è così modificata: «Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; compensi agli insegnanti di educazione fisica e agli allenatori sportivi; pagamento quote per affiliazione, tesseramenti, iscrizioni a visite mediche; acquisto premi; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiale ginnico sportivo; acquisto equipaggiamento speciale; spese per organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero; spesa per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e delle relative sezioni giovanili agonistiche».

2.2

LUBRANO DI RICO, PIERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al personale dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge di fatto le mansioni di elicotterista e di sommozzatore, fermo restando il profilo professionale rivestito, è attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente al periodo di svolgimento delle mansioni, il trattamento economico accessorio spettante al personale delle forze di polizia per l'espletamento dei medesimi compiti».

2.3

LUBRANO DI RICO, PIERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che abbia compiuto ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato, oppure tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari e che non abbia superato i 35 anni di età.

2.4

TAMPONI, BRICCARELLO, DEGAUDENZ, FOLLONI, COSTA, PERLINGIERI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità della prova selettiva riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano compiuto 80 giorni effettivi di servizio a tempo determinato oppure tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari e che non abbiano superato i 35 anni di età. Durante il periodo di prova ogni comando provvede all'addestramento e alla formazione del personale che ha superato le prove previste».

2.5

TAMPONI, BRICCARELLO, DEGAUDENZ, FOLLONI, COSTA, PERLINGIERI, ZANOLETTI

### Art. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al successivo comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente».

3.1

VILLONE, GUERZONI, DE MARTINO Guido,  
D'ALESSANDRO PRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**3.2** D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, GUERZONI,  
CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, punto 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati».

**3.3** VILLONE, DE MARTINO Guido, CASADEI  
MONTI, GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire la parola: diciassettemila» con la seguente: «quarantunomila», la parola: «ventiquattromilanovecento» con la seguente: «cinquantanovemilacento» e la parola: «venticinquemila» con la seguente: «cinquantottomila».*

**4.2** LUBRANO DI RICCO, PIERONI

#### **al disegno di legge di conversione**

#### **Art. 1.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad eliminare la disparità di trattamento pensionistico del personale dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano rispetto al personale di tutti i Corpi dei vigili del fuoco presenti sul territorio nazionale.

**1.0.1** DEGAUDENZ, BRICCARELLO

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

146ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi, per l'interno Rossi e per la grazia e la giustizia Marra.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2022) Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)**

Riferisce il senatore BRUTTI rimandando a quanto da lui già dichiarato il 30 novembre 1995, quale relatore del medesimo disegno di legge in titolo. Si sofferma, invece, sugli emendamenti presentati, dei quali in larga parte condivide lo spirito, ma al fine di snellire i tempi di esame del provvedimento, egli ritira l'emendamento 3.8 ed invita gli altri presentatori a fare altrettanto, auspicando eventualmente una conversione degli emendamenti in ordini del giorno.

Il senatore IMPOSIMATO si associa all'invito del relatore.

Il senatore LUBRANO DI RICCO accoglie l'invito e ritira l'emendamento 3.7.

Il sottosegretario MARRA dichiara di condividere l'esigenza segnalata dal relatore, che aveva sottolineato giustamente l'obiettivo di celerità nella procedura di approvazione. Saggiunge però di rimettersi alla volontà dei rappresentanti dei Dicasteri più direttamente coinvolti dal contenuto dei sei emendamenti governativi.

Concorda con l'idea di recuperare in un appropriato strumento di indirizzo politico il contenuto degli emendamenti governativi.

Il sottosegretario VOZZI si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del relatore, ma ritiene doveroso trasfondere il contenuto dei medesimi in un atto di indirizzo politico che sia preciso e dettagliato.

Il senatore RUSSO aderisce all'iniziativa del relatore, volta a varare uno o più ordini del giorno ed invita a ponderare con attenzione i relativi testi.

La senatrice SCOPELLITI ritiene doveroso approvare in tempi brevi il provvedimento in titolo; tuttavia, si mostra perplessa sul ricorso all'istituto dell'ordine del giorno per tutti gli emendamenti e non soltanto per gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore BRUTTI si associa a quanto dichiarato dalla collega Scopelliti ed ipotizza quindi il travaso in un ordine del giorno del contenuto degli emendamenti relativi alla destinazione ad uso scolastico dei beni immobili confiscati, specie per quelli di cui alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria.

Il senatore BUCCIERO chiede approfondimenti in ordine a quegli emendamenti governativi che già respinti presso la Camera dei deputati, sono stati presentati in Senato.

Il senatore TRIPODI auspica una rapida approvazione senza modificazioni del testo in esame, quale approvato dalla Camera dei deputati. Si dichiara comunque disponibile ad approvare gli ipotizzati ordini del giorno, anche se si mostra dell'avviso di non limitare il raggio d'azione dell'ordine del giorno solo alle tre regioni menzionate.

Il senatore IMPOSIMATO evidenzia gli aspetti positivi insiti nel provvedimento in esame, ed in particolare la volontà di isolare il più possibile ogni forma di contatto dei cittadini con i mafiosi, che si può realizzare proprio anche con la destinazione ad attività di interesse sociale dei beni confiscati.

Il senatore LISI evidenzia la necessità di includere la Puglia fra le regioni da menzionare nell'ordine del giorno che riporterà il contenuto più volte citato dell'emendamento 3.2.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori SCOPELLITI e BELLONI, il presidente GUARRA dispone una breve sospensione dei lavori.

*La seduta sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 11,20.*

Il senatore BRUTTI, in qualità di relatore e a nome di tutta la Commissione, illustra i seguenti ordini del giorno che sono quindi accolti dal Governo:

La Commissione Giustizia considerata l'esigenza di chiarire, in sede di attuazione del provvedimento legislativo in discussione, che le destinazioni dei beni immobili sequestrati e confiscati indicate nelle lettere a) e b) del comma 2 del capoverso 2-undecies del comma 2 dell'articolo

3 del provvedimento stesso non sono elencate in ordine di priorità, ma si pongono in modo alternativo,

considerata altresì l'esigenza, per i beni mantenuti al patrimonio dello Stato, di non escludere la destinazione a finalità ulteriori di analogo rilievo rispetto a quelle indicate dalla citata lettera a),

impegna il Governo a procedere nei sensi sopra indicati.

0/2022/1/2

BRUTTI

La Commissione impegna il Governo a considerare fra i fini sociali a cui destinare i beni immobili anche la destinazione ad uso scolastico degli stessi beni immobili di cui al comma 1 o di parte di essi.

0/2022/2/2

BRUTTI

Si procede quindi a separate votazioni sugli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, che risultano approvati.

Interviene quindi il sottosegretario MARRA per manifestare compiacimento per l'imminente approvazione dell'articolato che correttamente affronta il problema della gestione delle imprese produttive e quello della tutela dei lavoratori delle imprese soggette a sequestro o confisca.

Analogo compiacimento mostra il sottosegretario ROSSI e chiarisce che l'attuale legislazione sui collaboratori della giustizia non prevede la restituzione dei beni sottratti ai mafiosi pentiti, ma quest'ultima ha luogo solo ed esclusivamente al venire meno della vigenza dell'atto giudiziale che aveva disposto il sequestro e non in forza di un provvedimento attivo.

Il senatore BELLONI sottolinea, a nome del Gruppo del Centro Cristiano-Democratico, l'importanza dell'approvazione del testo in votazione; tuttavia mostra profonda preoccupazione per la accennata restituzione di beni precedentemente confiscati e chiede chiarimenti al riguardo. Evidenzia con soddisfazione l'impegno delle istituzioni contro la criminalità organizzata e segnala l'opportunità di dare carattere, non più transitorio, bensì costante alla norma di cui all'articolo 41-bis, che allo stato avrà vigore solo sino al 1999.

Il senatore TRIPODI si mostra soddisfatto per l'imminente approvazione del provvedimento e dichiara di avere molta fiducia per gli strumenti legislativi al suo interno previsti, che isolano ulteriormente i soggetti criminali e che opportunamente tutelano le aspettative dei lavoratori. Pertanto, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, preannuncia un convinto voto favorevole.

Anche il senatore GUALTIERI annuncia il voto favorevole nei confronti di quest'importante legge, che, oltretutto, rafforza la presenza delle forze dell'ordine nelle regioni d'Italia più esposte agli attacchi della criminalità mafiosa. Ricorda da ultimo che da tanto tempo aveva chiesto alla Giustizia informazioni in ordine alle scarcerazioni di detenuti

mafiosi per decorrenza dei termini di custodia cautelare: a tal fine, invita la Presidenza a farsi parte attiva nel sollecitare una risposta.

Il sottosegretario MARRA mette a disposizione della Commissione la Relazione della Procura nazionale antimafia al Consiglio Superiore della Magistratura sulla scarcerazione dei detenuti per reati di criminalità organizzata per decorso dei termini di custodia cautelare.

Il senatore BECCELLI preannuncia il voto favorevole anche del Gruppo di Alleanza nazionale, a conferma della sua coerente opposizione ad ogni forma di criminalità, che lede la serenità di vita dei cittadini. Tuttavia, nota che nel testo articolato si evidenziano alcuni punti deboli e auspica quindi una prossima rimediazione dell'intera normativa.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, che riconosce il carattere di oggettiva urgenza al provvedimento, ma non nasconde la necessità di un prossimo intervento legislativo per ulteriormente migliorarne alcuni aspetti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime piena adesione alla scelta del legislatore di non inasprire il livello sanzionatorio, bensì di modulare in modo più raffinato gli strumenti di repressione che opportunamente opereranno nel sistema economico e finanziario. Annuncia quindi il voto favorevole al provvedimento.

Il senatore PALUMBO dichiara piena adesione al progetto in votazione, che oltretutto, essendo di iniziativa parlamentare, testimonia la grande sensibilità della Camera dei deputati e del Senato verso l'impegno dello Stato contro la mafia e la camorra.

Ciò premesso, esprime il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Da ultimo, prende la parola il relatore BRUTTI, il quale manifesta profondo compiacimento per il largo consenso coagulatosi intorno alla legge in titolo, che spicca per l'originalità delle soluzioni adottate, pur se esse non sono eccentriche rispetto all'asse portante di tutta la legislazione antimafia varata dall'anno 1982 ad oggi.

Il presidente GUARRA comunica che, in attesa dell'emissione del prescritto parere della 5<sup>a</sup> Commissione, la seduta deve essere sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,30.*

Il presidente GUARRA comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso sul testo del disegno di legge, un parere favorevole con osservazione.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge è quindi approvato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani, giovedì 29 febbraio, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2022****Art. 3.**

*Al capoverso 2-decies, comma 1, sostituire dalle parole: «su proposta» fino alla parola: «amministratore» con le seguenti: «su proposta non vincolante del Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal Dirigente dell'ufficio del territorio e dal sindaco del Comune, con la partecipazione dell'amministratore».*

**3.1**

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-decies, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*«2-bis. La proposta può prevedere la destinazione ad uso scolastico dei beni immobili di cui al comma 1 o di parte di essi. In tal caso, sono acquisiti anche i pareri del presidente dell'amministrazione provinciale e del provveditore agli studi interessati. Nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria, il direttore centrale del demanio ed il dirigente del competente ufficio del territorio, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, tengono conto, prioritariamente, delle esigenze connesse ai fabbisogni di edilizia scolastica. Il direttore centrale del demanio, contestualmente alla destinazione ad uso scolastico dei beni confiscati, può disporre che essi siano vincolati provvisoriamente a tali fini. Nel caso di beni immobili non idonei ad essere utilizzati come locali scolastici, il dirigente del competente ufficio del territorio, accertata la loro immediata inutilizzabilità ad altri fini pubblici, può proporre la vendita con destinazione del relativo ricavato ad interventi di edilizia scolastica, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 2-duodecies, comma 2-bis».*

**3.2**

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-decies, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*«2-bis. Nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria, i progetti di cui al comma 1, possono prevedere l'acquisto di immobili da adibire ad uso scolastico e la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. I medesimi progetti possono essere presentati anche dalle province interessate».*

**3.3**

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-undecies, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile» con le seguenti: «per prioritari usi governativi».*

3.4

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-undecies, comma 2, lettere b) e c), dopo la parola: «trasferiti» inserire le seguenti: «a titolo gratuito».*

3.5

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-undecies, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data del provvedimento adottato dal medesimo direttore centrale del demanio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies».

3.6

IL GOVERNO

*Al capoverso 2-duodecies, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

«e) valorizzazione, restauro ed accrescimento del patrimonio bibliografico ed archivistico di istituzioni culturali non aventi fine di lucro, di importanza nazionale il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico».

3.7

LUBRANO DI RICCO

*Al capoverso 2-duodecies, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

«e) valorizzazione, restauro ed accrescimento del patrimonio bibliografico ed archivistico di istituzioni culturali non aventi fine di lucro, di importanza nazionale il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico».

3.8

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

95<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C09<sup>a</sup>, 0009<sup>a</sup>)

Il presidente MIGONE comunica che nel prossimo mese di giugno si terrà ad Istanbul la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul tema degli insediamenti umani. Dà quindi la parola al senatore Riani che ha partecipato ai lavori preparatori di tale conferenza.

Il senatore RIANI riferisce di aver preso parte, assieme ad altri senatori e deputati, all'attività preparatoria della conferenza Habitat II, nell'ambito del gruppo *Global Parliamentarians on Habitat*. Assieme al senatore Campo ha predisposto altresì il rapporto nazionale per i lavori preparatori di tale conferenza, di cui consegna copia alla presidenza della Commissione.

Desidera infine ringraziare la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite per l'assistenza prestata con grande solerzia ai parlamentari italiani.

Il presidente MIGONE ringrazia il senatore Riani per aver voluto consegnare anche alla Commissione esteri una documentazione che potrà essere di sicura utilità nella prossima legislatura.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il relatore BRATINA, nell'illustrare il contenuto dell'accordo stipulato con il Governo della Repubblica di Lettonia, rileva che lo schema si

inserirsi nel quadro della politica dei rapporti che l'Italia va ristabilendo con le singole Repubbliche dell'area dell'Europa dell'Est. Si tratta in particolare, di ristabilire una serie di contatti attraverso la collaborazione tecnica, culturale, economica, per inserire i rapporti bilaterali nei mutamenti dell'economia di mercato. La Repubblica di Lettonia, d'altronde, già partecipa a programmi dell'Unione europea e tale avvicinamento potrà favorevolmente preludere ad un'integrazione dei valori democratici soprattutto in materia di salvaguardia dei diritti delle minoranze che costituiscono parte rilevante della popolazione di questa nuova Repubblica.

Il senatore CUFFARO, premesso di essere favorevole a di questo tipo di accordi avviati dall'Italia con le Repubbliche baltiche, richiamandosi al problema della tutela dei diritti delle minoranze etniche, suggerisce al Governo di fornire un bilancio della prima parte di applicazione dell'accordo, che già dovrebbe permettere di valutare se nei comportamenti posti in essere si sia tenuto conto della particolare situazione creatasi a causa della forte immigrazione di origine russa.

Il presidente MIGONE coglie l'occasione per sottolineare l'importanza dello stabilimento di questi nuovi rapporti, per ragioni storiche e geografiche di vicinanza con il blocco dei paesi nordici aderenti all'Unione europea. Nella recente Conferenza dei presidenti delle Commissioni affari esteri, tenutasi a Roma il 15 febbraio scorso, è stata richiamata l'attenzione sulle Repubbliche baltiche, nel timore che i problemi peculiari di quell'area non siano tenuti nel dovuto conto, nel quadro delle ferite storiche in cui i tre Stati si sono trovati alla fine della seconda guerra mondiale: questo arretrato storico, cui si aggiungono i cinquant'anni di dominio sovietico, e cioè russo, determinano sicuramente l'insorgere di rischi di ritorsione circondati da legittime preoccupazioni di autonomia. In questo contesto dunque il compito dell'Europa è di accelerare il processo di adesione di queste Repubbliche in modo da rafforzare la stabilità politica e il suo substrato economico e sociale. In proposito, per quanto concerne il Governo italiano, sarebbe opportuno che si procedesse all'apertura di una sede diplomatica proprio per ottenere un punto di riferimento e di osservazione della situazione, senza attendere gli esiti della lunghissima riforma della rete diplomatico-consolare che rischia di rinviare ulteriormente la questione.

Il sottosegretario GARDINI, nel concordare con le osservazioni formulate, precisa che dato il recente ingresso della Russia a pieno titolo nell'ambito del Consiglio d'Europa sarà in quel contesto che potranno essere attivate le garanzie e le soluzioni cui ispirarsi per rispettare i diritti in questione. Per quanto riguarda l'apertura di rappresentanze diplomatiche, ricorda che i limiti e le restrizioni dell'attuale bilancio hanno indotto il Ministero degli affari esteri a concentrare in una sola sede la rappresentanza per tutte e tre le Repubbliche.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

**(2470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il relatore BRATINA rinvia a quanto già detto nella relazione al precedente disegno di legge, precisando che nell'ambito dei vari livelli di cooperazione si prevede qui un percorso di maggior saldatura attraverso la formazione di *joint ventures* italo-lituanee, prevedendo un comitato misto di costante verifica e promozione delle misure necessarie allo sviluppo dei programmi.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

**(2471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il senatore ANDREOTTI dopo aver riassunto la genesi dell'accordo di partenariato con la Federazione russa, rileva che lo schema adottato è quello di una collaborazione ampia ed estesa ma non finalizzata all'adesione vera e propria all'Unione europea. Già la Camera dei deputati si è pronunciata quasi all'unanimità sulla ratifica e il Parlamento europeo ha espresso un parere di conformità riconoscendo la reciproca utilità di questo tipo di accordo che, da un lato, aiuta la Russia nel tentativo di sormontare le enormi difficoltà economiche e finanziarie, dall'altro risponde alla necessità per l'Europa di instaurare rapporti chiari soprattutto per ragioni di sicurezza. Si tratta quindi di integrare il cammino intrapreso di aggregazione della Russia in altri organismi collettivi come il Consiglio d'Europa e l'OSCE.

Passando al contenuto dell'accordo se ne possono distinguere sostanzialmente due parti: l'una di carattere politico, che prevede continui contatti ai più alti livelli istituzionali, l'altra di natura economica che ricalca più precisamente schemi conosciuti in materia di cooperazione bilaterale. Al fondo di tutto ciò vi è principalmente la volontà di spingere verso il successo la transizione politica in atto nella Federazione russa per evitare tentazioni di ritorno a un modello certamente non auspicabile.

Il senatore CUFFARO avverte la necessità di una riflessione data l'importanza dell'accordo in esame, del quale rileva criticamente l'eccessiva ideologizzazione sul versante delle riforme dell'economia. Infatti si rischia di dimenticare il peso della storia passata che ha condizionato l'economia sovietica e che rende assai problematica oggi la introduzione *sic et simpliciter* di un'economia di mercato di tipo occidentale: questo processo troppo accelerato e fortemente sostenuto da premesse ideologi-

che non adatte impedisce di analizzare la conseguenza sociale delle riforme attuate, che stanno producendo pesanti risvolti su una popolazione già duramente provata dai passati cinquant'anni. Non a caso si rilevano tentativi e aspirazioni di ritorno al passato da parte degli strati più deboli della popolazione, che si trova ad aver perso tutte le sicurezze sociali dell'antico regime. Per altro verso nel processo di democratizzazione delle istituzioni non si può certo affermare che tutti gli ostacoli siano stati eliminati, in quanto la mentalità non è cambiata molto e si perpetuano sotto aspetti diversi alcuni fattori di totalitarismo sia nelle prerogative del presidente della Repubblica e nei suoi rapporti con l'Esecutivo e il Parlamento sia nella politica interna di repressione contro la Cecenia, che non lascia prevedere alcuna democratizzazione dei rapporti con le minoranze. Malgrado queste osservazioni voterà comunque a favore della ratifica dell'Accordo in quanto si registra pur sempre un tentativo di ricondurre alla casa comune dei valori europei queste nuove società.

Il sottosegretario GARDINI, rinviando a quanto esaurientemente illustrato dal relatore, sollecita l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge in quanto si tratta di formalizzare contenuti che sono già praticamente avviati dalle rispettive diplomazie.

Il senatore ANDREOTTI, rispondendo alle osservazioni formulate dal senatore Cuffaro, riconosce la carenza dell'approccio del mondo occidentale verso la creazione del nuovo modello economico da impiantare sulle ceneri dell'ex impero sovietico: occorre piuttosto appoggiare lo sforzo iniziale di Gorbaciov, incamminato in una direzione di maggior realismo pragmatico più adatto alla situazione storica ed economica della regione. Lo stesso può dirsi per la situazione dei paesi baltici, prima esaminata, la quale ha subito d'un solo colpo il rimescolamento di tutti gli equilibri.

Il presidente MIGONE, nel concordare pienamente con l'invito ad un maggiore pragmatismo nei rapporti tra le potenze occidentali e i nuovi paesi sorti dal disfacimento dell'ex blocco sovietico, sospende l'esame in corso in attesa della trasmissione del prescritto parere della 1ª e della 5ª Commissione.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione il senatore BRATINA, il quale sottolinea l'importanza dell'Accordo con il Kazakistan, paese di grandi potenzialità economiche, ai fini dello sviluppo degli investimenti italiani all'estero. L'Accordo in esame, che ha durata decennale e può essere automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, è sostanzialmente simile ad analoghi accordi già stipulati con molti altri paesi. Particolare rilievo, nel caso di specie, è stato dato alla salvaguardia verso le nazionalizzazioni, nonché alle disposizioni che consentono

il risarcimento per danni o perdite a causa di conflitti - ivi comprese le guerre civili o altri avvenimenti analoghi - al rimpatrio dei capitali e al trasferimento dei profitti all'estero.

Il sottosegretario GARDINI sottolinea la grande importanza che il Governo del Kazakhstan attribuisce alla ratifica dell'Accordo in esame. Le relazioni economiche tra i due paesi, già piuttosto rilevanti in alcuni settori come quelli dei rifornimenti energetici, riceveranno certamente nuovo impulso dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge anche da parte del Senato.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

**(2473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e sospensione)

Il senatore BRATINA, richiamando le considerazioni già svolte nella precedente relazione circa l'importanza economica del Kazakhstan, illustra brevemente i contenuti della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, che ricalca il «modello OCSE», come è avvenuto per numerose convenzioni analoghe. Esprime quindi il suo orientamento favorevole alla ratifica dell'accordo in esame, che recherà sicuri vantaggi per gli operatori economici italiani.

Il sottosegretario GARDINI si associa al relatore.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

**(664-B) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il presidente MIGONE comunica che la 1ª e la 2ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame. Avverte altresì che il senatore Visentin sostituirà il relatore Surian, che non ha potuto prender parte alla seduta odierna.

Il senatore VISENTIN fa presente che l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato consiste nell'introduzione dell'articolo 3 - recante una delega legislativa al Governo per l'emanazione delle norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo in

esame, con i necessari adeguamenti della legislazione interna - e raccomanda alla Commissione un giudizio favorevole su tale modificazione.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2475) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il senatore VISENTIN riferisce alla Commissione sulla Convenzione di Helsinki, adottata nell'ambito delle Nazioni Unite, che costituisce il quadro per accordi bilaterali tra i paesi limitrofi. Convenzioni di tale natura sono state già stipulate dall'Italia con la Francia e la Svizzera; sarebbe auspicabile che analoghe convenzioni siano negoziate anche con gli altri paesi confinanti.

I contenuti principali della Convenzione, prosegue il senatore Visentin, riguardano la prevenzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua e dei laghi, la definizione delle responsabilità per gli scarichi di sostanze inquinanti, la disciplina dello sfruttamento delle risorse idriche, che deve avvenire in un quadro di programmazione concordata tra i paesi interessati.

In conclusione, ritiene opportuna una rapida ratifica della Convenzione in esame.

Il sottosegretario GARDINI concorda con il relatore e raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

**(2474) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il relatore, senatore BONANSEA, sottolinea il carattere pacifico della collaborazione tra Italia e Argentina in materia di difesa e l'opportunità di sviluppare congiuntamente tecnologie suscettibili di impiego sia nel settore militare sia nell'industria civile. L'accordo di cooperazione prevede, in particolare, lo scambio di docenti e di istruttori per l'addestramento e la formazione professionale dei militari dei due paesi. L'onere per l'attuazione dell'accordo, derivante dallo scambio di visite del personale delle Forze Armate, è valutato in lire 252 milioni l'anno.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce l'opinione, da lui già più volte espressa, secondo cui gli oneri derivanti dalle missioni di funzionari all'estero non devono trovare copertura nei disegni di legge che autoriz-

ziano la ratifica di accordi internazionali, ma nei capitoli ordinari di bilancio.

Il presidente MIGONE si associa a tale rilievo e osserva altresì che discutibili ragioni di risparmio ispirano scelte singolari dell'Amministrazione, come quella di costituire, per la seconda volta consecutiva, commissioni per il concorso diplomatico composte esclusivamente da docenti dell'Università di Roma.

Il sottosegretario GARDINI sollecita l'approvazione del disegno di legge, sottolineando l'importanza della collaborazione con l'Argentina nel settore della difesa. Fa poi presente al senatore Andreotti di aver sottoposto le sue osservazioni ai competenti uffici del Ministero. Infine replica al presidente Migone, sottolineando che l'inclusione nelle commissioni concorsuali di docenti universitari non residenti a Roma provoca una dilatazione eccessiva dei tempi di svolgimento dei concorsi.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati ancora trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto sospende il seguito dell'esame.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### ***(2311) Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo***

*(Discussione e sospensione)*

Il relatore, senatore POZZO, premette che il Fondo africano di sviluppo è un'istituzione finanziaria internazionale sorta nel 1972 nell'ambito della Banca africana di sviluppo. L'86 per cento delle sue risorse è stato impiegato nel triennio 1991-1993 in prestiti diretti ai paesi appartenenti alla fascia con il più basso reddito pro-capite. Peraltro l'ammontare dei fondi destinati all'aggiustamento strutturale e settoriale dell'economia dei paesi più poveri, che avrebbe dovuto oscillare tra il 20 e il 25 per cento, si è assestato al 18,4 per cento.

*L'Italia si appresta con grave ritardo a coprire la quota che le compete nell'ambito della sesta ricostituzione delle risorse - che fu deliberata il 9 maggio 1991 - a causa soprattutto dei frequenti scioglimenti anticipati delle Camere. Ciò comporta una grave perdita di credibilità a livello internazionale e, in particolare, nel continente africano: basti pensare che già nel dicembre 1993 l'Italia era il solo paese a non aver approvato la partecipazione alla sesta ricostituzione delle risorse. Ritiene pertanto urgente procedere a una sollecita approvazione del disegno di legge.*

*In conclusione, fa presente che un disegno di legge di tale portata viene esaminato dalla Commissione senza il necessario supporto di documentazione, in quanto il Servizio studi del Senato non è in grado di produrre schede di analisi e di approfondimento, almeno per ciò che riguarda il settore internazionale, a differenza di quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento.*

Il presidente MIGONE si associa a tale rilievo del relatore, osservando che vi è una effettiva disparità tra la Commissione esteri del Se-

nato e quella della Camera dei deputati in ordine al supporto che possono ricevere dai rispettivi Servizi studi. Ciò peraltro dipende dalla carenza di personale di cui soffre tradizionalmente il Servizio studi del Senato, mentre altri comparti della stessa Amministrazione hanno invece un numero esuberante di dipendenti.

Il sottosegretario GARDINI concorda con le conclusioni del relatore circa l'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge. Fa presente inoltre che il Governo avrebbe dovuto essere rappresentato dal Ministero del tesoro, ma ciò avrebbe comportato ulteriori ritardi, precludendo la possibilità di approvare il disegno di legge prima delle elezioni.

Il presidente MIGONE avverte che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della 5<sup>a</sup> Commissione e pertanto sospende il seguito della discussione.

**(2312) Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)**

(Discussione e sospensione)

Il relatore POZZO illustra anzitutto l'attività dell'IDA, che è lo sportello della Banca mondiale per i prestiti ai paesi più poveri; essi usufruiscono ovviamente di un trattamento eccezionalmente favorevole, in quanto l'ammortamento del capitale avviene in periodi di 35 o 40 anni e non è corrisposto alcun interesse. Pertanto beneficiano dei finanziamenti dell'IDA soprattutto i paesi africani e gli stati dell'Asia appartenenti alla più bassa fascia di reddito *pro capite*.

Pur confermando la sua posizione critica sulla cooperazione bilaterale, precisa che non ha riserve verso l'attività svolta dall'IDA. In generale, osserva poi che le spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo, se effettuate con rigore e secondo criteri di efficacia, corrispondono ai più genuini interessi nazionali ed europei, in quanto la cessazione dell'attività di cooperazione comporterebbe gravissimi problemi di politica internazionale e una seria minaccia per gli equilibri demografici e sociali dei paesi più ricchi.

Inoltre vi è una evidente ricaduta degli interventi finanziati dall'IDA a favore delle imprese italiane, che dal 1960 si sono aggiudicati contratti per 1636 milioni di dollari e che, nel 1995, si sono assestate complessivamente al quarto posto nella graduatoria delle commesse per aggregati nazionali, superando così le imprese del Giappone e del Regno Unito.

Il senatore Pozzo ritiene pertanto estremamente opportuna l'approvazione del disegno di legge in discussione, soprattutto in considerazione della drastica riduzione delle risorse che numerosi paesi occidentali destinano all'aiuto pubblico allo sviluppo. Soprattutto per i paesi africani più poveri si profilano scenari assai preoccupanti, se le risorse si ridurranno in misura sostanziale. Infine occorre tener presente che lo sportello dell'IDA sarà impiegato dalla Banca mondiale anche per finanziare la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'altissimo significato morale e politico della partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse

dell'IDA e dichiara di non condividere le riserve contenute nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Peraltro anche il senatore Pozzo sembra aver preso le distanze da tali riserve, poichè ha sottolineato i vantaggi che la partecipazione all'IDA ha comportato per le imprese italiane.

Per quanto riguarda poi l'inadeguata presenza italiana nella dirigenza della Banca mondiale, la fondatezza del rilievo dipende dall'eventuale presentazione di candidature italiane adeguatamente sostenute dal Governo: in caso contrario, qualsiasi critica sarebbe sterile.

Rilevato infine che il Governo ha condizionato al verificarsi di cambiamenti positivi per l'Italia l'ulteriore erogazione di una somma corrispondente a un quarto del precedente impegno politico, il senatore Andreotti conclude dichiarandosi favorevole a una rapida approvazione del disegno di legge senza ulteriori cautele.

Il presidente MIGONE ricorda che il Presidente della Banca mondiale ha recentemente incontrato in una riunione a carattere informale i senatori facenti parte dell'Ufficio di presidenza della Commissione, nonché quelli appartenenti agli Uffici di presidenza della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione, e che in tale occasione ha illustrato in maniera convincente l'attività della Banca e dell'IDA.

Il sottosegretario GARDINI si associa alle considerazioni del relatore e assicura al senatore Andreotti che trasmetterà al Ministro del tesoro le osservazioni da lui formulate.

Il presidente MIGONE sospende la discussione del disegno di legge, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione su tutti i disegni di legge all'ordine del giorno recanti autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali. Si procederà pertanto alle votazioni concernenti il mandato ai relatori.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2469 e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Andreotti di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2474) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992**, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Bonansea di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(2475) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Visentin di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 16,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE****(2311) Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo**

(Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)

Dopo che il presidente MIGONE ha dato lettura del parere inviato dalla 5ª Commissione permanente, il senatore POZZO osserva che è stata sollevata una questione tecnica il cui contenuto non comporta alcun stravolgimento del senso del testo. Pertanto presenta l'emendamento 3.1, suggerito dalla Commissione bilancio.

Dopo che il sottosegretario GARDINI si è rimesso al suggerimento della 5ª Commissione, il presidente MIGONE rileva che sarebbe stato preferibile avere direttamente il rappresentante del Tesoro in Commissione per ottenere forse qualche chiarimento. Pone comunque ai voti l'articolo 1, che risulta approvato, l'articolo 2, che risulta approvato, l'emendamento 3.1 del relatore, che risulta approvato, nonché l'articolo 3 nel testo emendato, che risulta approvato. Pone quindi ai voti nel suo complesso il disegno di legge che risulta approvato all'unanimità.

**(2312) Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell'IDA**  
(Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto l'atteso parere da parte della 5ª Commissione.

Il relatore POZZO rileva che anche in questo caso la modifica proposta è accettabile e pertanto presenta l'emendamento 3.1, che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Dopo che il sottosegretario GARDINI ha espresso parere favorevole, il presidente MIGONE mette ai voti l'articolo 1, che risulta approvato, l'articolo 2, che risulta approvato, l'emendamento 3.1 del relatore, che risulta approvato, nonché l'articolo 3 nel testo emendato, che risulta approvato. Pone quindi ai voti nel suo complesso il disegno di legge che risulta approvato all'unanimità.

Nel congedarsi dalla Commissione il presidente Migone avverte che potranno essere convocate altre sedute in connessione allo svolgimento della Presidenza italiana dell'Unione europea e per eventuali imprevisti di politica internazionale. Ringrazia infine il sottosegretario Gardini per la sempre puntuale collaborazione.

Il sottosegretario GARDINI ringrazia e formula auguri a tutti i senatori.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2311****Art. 3.**

*Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160.000.000.000 per l'anno 1995, lire 169.367.000.000 per l'anno 1996 e lire 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede quanto a lire 160.000.000.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per il medesimo anno, e quanto a lire 169.367.000.000 per l'anno 1996 e lire 101.886.172.000 per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**3.1****IL RELATORE**

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2312****Art. 3.**

*Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 852 miliardi e ripartito in rate costanti di lire 284 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per il medesimo anno, e per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**3.1****IL RELATORE**

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**138ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2562) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore D'ALÌ, ricordando che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni al testo presentato dal Governo, che, rispetto alle precedenti versioni del provvedimento, non contiene le disposizioni in materia di partecipazioni ex EA-GAT, per il quale l'Esecutivo ha predisposto un separato provvedimento d'urgenza.

L'articolo 1 reca disposizioni relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nel quale dovrebbero confluire i proventi derivanti dalle dismissioni delle partecipazioni pubbliche, istituito per consentire una cadenza del rimborso dei titoli in scadenza in modo tale da evitare possibili pressioni sul rialzo dei tassi di interesse.

L'articolo 2 reca invece disposizioni in materia di ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato, mentre l'articolo 3, consente di eliminare una possibile sperequazione tra gli operatori residenti e quelli non residenti ammessi alla trattazione sul mercato telematico. L'articolo 4 prevede, invece, l'impignorabilità del conto di contabilità speciale istituito per la corresponsione delle competenze relative al personale del ministero del tesoro addetto alla vigilanza e al controllo dell'istituto di emissione, relativamente alla fabbricazione della carta filigranata per banconote alla stampa e all'emissione dei biglietti della Banca d'Italia.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 5, l'oratore si sofferma sulla disposizione recata dall'articolo 6, che evita una mera partita di giro nei conti pubblici, eliminando il prelievo alla fonte sugli interessi maturati a favore del Tesoro sui depositi e sui conti intrattenuti presso enti bancari. Di particolare rilievo, inoltre, appaiono le norme relative alle operazioni di «prestito titoli» (articolo 7), volte ad allineare il prelievo fiscale su tali operazioni poste in essere dalle persone fisiche: si estende, infatti, anche a queste operazioni la ritenuta del 12,5 per cento a titolo definitivo.

Il relatore dà poi conto separatamente degli articoli 8, 9 e 10, mentre con riferimento all'articolo 11 fa presente che esso consente al personale dipendente degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza dei ministeri di essere assegnati agli uffici di gabinetto del ministro dello stesso dicastero. L'articolo 12, invece, opportunamente reca una diversa disciplina delle ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica, laddove l'articolo 13 tratta di alcuni fondi di pertinenza delle prefetture.

Dopo avere illustrato il contenuto degli articoli 14 -disciplina della cessione dei beni mobili e strumentali appartenenti all'Ente «Colombo '92» - e dell'articolo 15 -disposizioni per assicurare il funzionamento dell'Anas - il relatore ne auspica la rapida conversione.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VIGEVANI, a giudizio del quale va nella giusta direzione la scelta del Governo di predisporre uno specifico provvedimento d'urgenza recante disposizioni in materia di partecipazioni in aziende appartenenti all'ex EAGAT. Dopo essersi brevemente soffermato sulle norme recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, volte a consentire il «distacco» presso i Gabinetti dei Ministeri del personale dipendente da enti sottoposti alla vigilanza dello stesso dicastero, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore VENTUCCI, ponendo in rilievo l'opportunità delle disposizioni in materia di ammortamento dei titoli di Stato in scadenza, si dichiara a favore del provvedimento.

Interviene per la replica il sottosegretario CALEFFI, il quale auspica la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver dato conto del parere di nulla osta espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, preso atto della volontà unanime della Commissione di non presentare proposte emendative al testo del provvedimento, propone alla Commissione di conferire il mandato a riferire all'Assemblea.

Si dà pertanto mandato al relatore D'ALÌ di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2562, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 febbraio 1996, alle ore 9, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**171ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci, il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2536) Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 febbraio scorso, nella quale si era conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto al sottosegretario Rossi, recentemente nominato, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e questo impedisce di concludere l'esame del testo.

La relatrice PAGANO prospetta l'opportunità di elaborare un nuovo emendamento tenendo conto di quelli già presentati, volto a collocare il periodo di tirocinio all'interno del corso di laurea. Non le pare invece praticabile l'ipotesi di conferire alla laurea anche il valore abilitante, per i problemi di ordine generale che tale soluzione solleverebbe.

Il senatore SERRA, richiamandosi alla vigente normativa comunitaria sulla formazione dei medici, pone un quesito circa la durata minima del tirocinio e la possibilità di collocarlo prima dell'esame di laurea. Egli ha presentato due emendamenti alternativi (1.1 e 1.2) in relazione alle diverse possibilità.

Il senatore MERIGLIANO esprime profondo disagio rispetto all'ipotesi - mai esaminata finora dalla Commissione - di conferire valore abilitante alla laurea in medicina.

Successivamente, ad una sollecitazione del PRESIDENTE, il ministro SALVINI precisa di non essere in grado di rispondere immediatamente ai quesiti posti dal senatore Serra.

Dopo un breve intervento del senatore SERRA, il quale auspica l'introduzione di una disciplina non transitoria, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto per il riparto, relativo al 1996, dei contributi dello Stato agli enti, istituti, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella A della legge 28 dicembre 1995, n. 549**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C07, 0009)

Il PRESIDENTE relatore ricorda quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1996), che ha accorpato in un capitolo di nuova istituzione per ciascun Ministero i contributi previsti da precedenti leggi a favore di enti e istituzioni di vario genere. L'ammontare del capitolo deve essere ripartito annualmente da ciascun Ministro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Dei Ministri sottoposti alla vigilanza della Commissione, quello per i beni culturali e ambientali è il primo ad aver predisposto lo schema di decreto, che la Commissione è ora chiamata ad esaminare. In tale schema il Ministro propone che, stante la riduzione complessivamente apportata ai fondi disponibili sul nuovo capitolo (pari al 20 per cento delle originarie disponibilità, cui si sono aggiunte due ulteriori decurtazioni dell'1 per cento ciascuna) tutte le voci comprese nel capitolo stesso siano ridotte nella medesima proporzione. Tuttavia sembra che i due decreti-legge citati nella relazione illustrativa dello schema di decreto, (recanti le citate decurtazioni dell'1 per cento) facciano salvo il capitolo in questione dalle decurtazioni stesse. In conclusione il Presidente relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul criterio seguito dal Ministro, sottolineando però espressamente come le due decurtazioni dell'1 per cento non debbano essere applicate.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI prospetta l'opportunità di destinare la cifra risultante dal recupero della riduzione erroneamente apportata alle finalità più meritevoli, come il contributo all'Unione italiana ciechi per il libro parlato.

La senatrice BUCCIARELLI stigmatizza in primo luogo l'incertezza circa il quadro giuridico e finanziario su cui si fonda la proposta di ri-

partizione avanzata dal Ministero e la connessa, intollerabile incertezza di prospettive in cui si trovano le istituzioni culturali, poste nell'impossibilità di effettuare qualsiasi programmazione. Rilevato poi come la decurtazione apportata erroneamente e da recuperare ammonti a poco più di un miliardo, prospetta a sua volta l'opportunità che il Ministro non distribuisca tale somma proporzionalmente fra tutte le voci della tabella, ma la destini laddove i problemi sono più gravi, come ad esempio alle istituzioni culturali di cui all'ex capitolo 1605.

Il senatore SERRA si dichiara a favore dell'effettuazione di scelte precise, piuttosto che di una riduzione proporzionale di tutte le voci, ricordando inoltre che alcune fra le istituzioni beneficiate dalla tabella emanata ai sensi della legge n.123 del 1980 (la cosiddetta tabella Amalfitano) rappresentano l'emanazione di precise forze politiche. Si associa infine al giudizio favorevole sull'Unione italiana ciechi.

Il senatore SCAGLIONE giudica invece pericoloso tentare di formulare, in questo momento, una graduatoria di merito fra le istituzioni più meritevoli di contributi: è quindi preferibile affidare al Governo la responsabilità di ripartire le due quote dell'1 per cento recuperate.

Analogamente il senatore MERIGLIANO suggerisce di non dare indicazioni al Ministro circa l'impiego delle eventuali maggiori disponibilità.

Il senatore PRESTI sottolinea l'irragionevolezza del Governo che, con diversi provvedimenti emanati nei medesimi giorni, ha più volte decurtato sempre gli stessi capitoli di bilancio, suscitando grave incertezza. Invita quindi a non modificare nulla rispetto alla proposta del Governo.

Il senatore MASULLO concorda con gli intervenuti, osservando che ogni modificazione alla distribuzione predisposta dal Ministro sarebbe inevitabilmente interpretata in chiave elettorale. Auspica quindi che il Governo, nel predisporre la prossima tabella triennale dei contributi alle istituzioni culturali - la cosiddetta tabella Amalfitano - ricorra a criteri più chiari e trasparenti.

Concluso il dibattito, replica il PRESIDENTE relatore, il quale ricorda in primo luogo che la Commissione sta esaminando il disegno di legge n. 2194, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stato autorizzato il proseguimento dell'iter anche dopo lo scioglimento delle Camere; tale disegno di legge si propone di espungere la voce relativa ai contributi per le istituzioni culturali (già capitolo 1605) dal capitolo unico istituito con il provvedimento collegato (1624). Tornando alla ripartizione in esame, egli ritiene che sia molto difficile, nelle presenti circostanze, fornire al Governo criteri alternativi a quello cui esso si è attenuto. In conclusione propone che la Commissione gli dia mandato di redigere un parere nel quale, previa l'approvazione del criterio di ripartizione del capitolo 1624 adottato dal Governo, si esprima un forte richiamo ad una puntuale verifica su quali siano le decurtazioni effettivamente imposte dalle leggi vigenti.

Dopo che il senatore MERIGLIANO ha ribadito la sua convinzione circa l'opportunità che il Ministro possa assegnare almeno un miliardo alle situazioni più meritevoli, la Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente relatore.

Il ministro PAOLUCCI, preso atto della volontà della Commissione, si impegna a ripartire i fondi contenuti nel capitolo 1624 secondo un criterio rigorosamente proporzionale.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2551) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio scorso.

Il relatore SCAGLIONE si dice convinto dell'opportunità che la Commissione, alla luce delle indicazioni fornite in tale seduta dal Ministro, approvi il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore BISCARDI, rilevata la fondatezza di alcune modifiche emendative presentate al Senato e di altre che potrebbero esserlo - si riferisce ad esempio alle celebrazioni della Repubblica napoletana del 1799 -chiede, nel caso dell'approvazione di emendamenti, in quale testo il decreto verrebbe reiterato.

Il senatore MERIGLIANO, giudicando inopportuno che il Senato si limiti a ratificare gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, di chiaro tenore elettoraleistico, si esprime a favore dell'emendamento 1-bis.0.1, del senatore Stanzani, volto a consentire l'utilizzo di fondi già predisposti nella legge finanziaria 1996 per gli indispensabili restauri all'Arena di Verona.

La senatrice BUCCIARELLI chiarisce che almeno due degli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento fanno seguito a specifici precedenti parlamentari: si riferisce allo svolgimento del congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, per il quale un apposito disegno di legge ottenne alla Camera dei deputati l'unanime consenso di un Comitato ristretto, e del contributo al teatro «Belli» di Spoleto, cui è destinata una quota di fondi della legge finanziaria 1996. Conclude dichiarandosi a sua volta convinta della opportunità di non modificare il testo in esame.

Il relatore SCAGLIONE ribadisce la sua proposta di approvare senza modificazioni il testo e di impegnare il Governo, in un apposito ordine del giorno, a tener conto degli interventi richiesti con gli emendamenti presentati al Senato, cui dare attuazione mediante diversi strumenti.

Il ministro PAOLUCCI ricorda che l'emanazione del decreto-legge in esame si è resa necessaria per poter utilizzare l'accantonamento di spettanza del suo Dicastero contenuto nella legge finanziaria 1995, il cui ammontare è di 94,8 miliardi. Si tratta di risorse assolutamente indispensabili, per cui invita la Commissione ad approvare il disegno di legge di conversione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Quanto alle istanze segnalate dai senatori, egli si impegna ad esaminarle e a soddisfarle -eventualmente ricorrendo ad un altro provvedimento d'urgenza - entro breve tempo, avvalendosi a tal fine anche dei fondi contenuti nella legge finanziaria 1996.

Dopo brevi commenti dei senatori BISCARDI e BUCCIARELLI - i quali ricordano i disegni di legge approvati per le celebrazioni della Repubblica napoletana del 1799 e sulla circolazione dei beni culturali, approvati dal Senato ma non dalla Camera dei deputati - il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

#### 172ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2551) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZECCHINO avverte che gli emendamenti presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Il relatore SCAGLIONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. L'auspicabile tempestiva conversione del decreto non consente infatti di apportare modifiche, salva peraltro la

possibilità di impegnare, con un eventuale ordine del giorno, il Governo a fare fronte a esigenze ulteriori in materia di beni culturali.

Il PRESIDENTE, alla luce della motivazione addotta dal relatore, domanda se sia condiviso dai presentatori l'orientamento di ritirare gli emendamenti presentati, per l'esigenza che si pone, pur con tutte le perplessità emerse nel dibattito, di assicurare immediata copertura agli interventi di tutela previsti, utilizzando, con grave ritardo, i fondi deliberati nella legge finanziaria 1995. Considerata anche la particolare situazione parlamentare, appare percorribile unicamente la via di una conversione senza modifiche del decreto-legge, eventualmente raccogliendo in un ordine del giorno i suggerimenti che la Commissione intenda rivolgere al Governo.

I presentatori degli emendamenti accedono alla proposta del Presidente.

Il senatore BISCARDI illustra il seguente ordine del giorno, di cui propone la trasmissione all'Assemblea:

«Il Senato,

rilevata l'opportunità di una tempestiva conversione del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15;

considerate le modificazioni del disegno di legge di conversione del sopracitato decreto, deliberate dalla Camera dei deputati;

constatata la necessità di estendere l'intervento di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, al fine di far fronte ad ulteriori, specifiche, fondate esigenze;

impegna il Governo:

ad effettuare entro il 1996, eventualmente predisponendo, ove necessario, adeguato strumento normativo, i seguenti interventi: completamento dei lavori di ricostruzione del teatro Le Muse in Ancona; avvio delle celebrazioni relative al bicentenario della Repubblica napoletana del '99; restauro e consolidamento degli edifici storici della piazza del comune di Cremona;

a rendere immediatamente utilizzabili, con lo stesso provvedimento, i fondi previsti nella legge finanziaria 1996 per il finanziamento delle opere di restauro, salvaguardia e consolidamento dell'Anfiteatro Arena di Verona».

0/2551/1/7

BISCARDI

Dopo che il ministro PAOLUCCI ha dichiarato che il Governo si impegna ad esaminare le richieste formulate dalla Commissione, impostando il lavoro perchè sia data loro concreta, rapida realizzazione, la Commissione approva l'ordine del giorno 0/2551/1/7, con l'astensione della senatrice ALBERICI.

Si passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati

Il PRESIDENTE, preso atto del ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei presentatori, pone ai voti la proposta di conferire al relatore mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva, con l'astensione della senatrice ALBERICI.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2194) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio scorso.

Si passa all'esame degli articoli, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente ZECCHINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.1 da lui presentato, nonchè gli emendamenti presentati dal senatore Pinto, che fa propri.

La relatrice BUCCIARELLI chiarisce l'incidenza degli emendamenti presentati sull'impianto normativo del disegno di legge in titolo. In particolare, l'emendamento 9.1 raccorda le disposizioni in esame con la normativa recata dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996, soprattutto per quanto riguarda i profili procedurali e di quantificazione, mentre gli altri emendamenti mirano a far decorrere l'applicazione della nuova normativa dal 1997, secondo una consueta scansione triennale. Il suo parere è pertanto favorevole su tutti gli emendamenti, ad esclusione del subemendamento 9.1/2, su cui del resto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il ministro PAOLUCCI esprime parere uguale a quello della relatrice.

Il PRESIDENTE fornisce a sua volta chiarimenti sulle conseguenze derivanti dalla approvazione degli emendamenti, facendo presente in particolare che, applicandosi la nuova disciplina dal 1997, per il 1996 si dovrà procedere ad una specifica ripartizione dei contributi.

Si passa all'articolo 1: posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, quindi è approvato l'articolo 1, come modificato.

Con separate votazioni sono in seguito approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge.

In sede di esame dell'articolo 9, è approvato il subemendamento 9.1/1. Risulta invece respinto il subemendamento 9.1/2. Ancora, approvato è il subemendamento 9.1/3.

È quindi approvato l'emendamento 9.1, così come modificato, interamente sostitutivo dell'articolo.

Sono infine approvati l'articolo 10, l'emendamento 11.1 e l'articolo 11, come modificato.

Previo conferimento al Presidente del mandato di apportare, ove necessario, modifiche formali e di coordinamento, la Commissione approva quindi senza discussione il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2536) Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non risulta ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge in titolo. Di qui l'impossibilità di riprenderne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2536, relativo alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, sulla scorta del parere della Commissione bilancio, che dovrebbe, entro tale termine, essere pervenuto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2551****al testo del decreto-legge****Art. 1.***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del Palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, nonché per completare l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana e per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.1**

MAFFINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «Rimini», aggiungere le seguenti: «nonchè per il completamento della ricostruzione del Teatro Le Muse di Ancona». Al secondo periodo, sostituire le parole: «94,8 miliardi» con le altre: «105 miliardi».*

**1.2**

MANTOVANI, ANGELONI, BISCARDI

**Art. 1-bis.***Sopprimere l'articolo.***1-bis.1**

MAFFINI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. ....**

1. Al comune di Verona è concesso un contributo di lire tre miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 da destinare al finanziamento delle opere di restauro conservativo, salvaguardia e consolidamento dell'Anfiteatro Arena di Verona.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1-bis.0.1**

STANZANI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. ....**

1. Il contributo annuo di lire 120 milioni, previsto a favore dell'associazione 'Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale', con sede in Milano, dalla legge 12 agosto 1993, n.316, è aumentato, per il triennio 1996-1998, a lire 150 milioni annui.

2. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.

3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte, con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**1-bis.0.2**

RIZ

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. ....**

1. Al comune di Cremona è concesso un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 da destinare al finanziamento

delle opere di prospezione, di restauro conservativo, di salvaguardia e consolidamento degli edifici storici della piazza del comune: Duomo, Battistero e Palazzo del comune.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**1-bis.0.3**

MAFFINI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2194****Art. 1.**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997.».*

**1.1**

PINTO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.2**

PINTO

**Art. 9.**

*All'emendamento 9.1, al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997.».*

**9.1/1**

PINTO

*All'emendamento 9.1, al comma 2, le parole da: «L'importo» a: «provvedimenti legislativi,» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo corrispondente al predetto capitolo, come quantificato per l'esercizio finanziario 1996.».*

**9.1/2**

PINTO

*All'emendamento 9.1, al comma 4, sostituire le parole da: «è utilizzato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono utilizzati gli stanziamenti di cui al titolo I, rubrica 2, categoria V, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e degli esercizi successivi».*

**9.1/3**

PINTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto sul predetto capitolo, come quantificato nella predetta tabella A, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma precedente.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1

ZECCHINO

**Art. 11.**

*Al comma 1, premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997,».*

11.1

PINTO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

151ª seduta

*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente FERRARI ricorda preliminarmente che nella seduta del 21 febbraio la Commissione ha proceduto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che sono stati posti in votazione e respinti. Ricorda altresì che è pervenuto il parere della 1ª Commissione sull'emendamento 2.3, di cui dà lettura.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 2, ricordando che gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 febbraio scorso.

Il relatore SCRIVANI, dati per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 2, precisa che l'emendamento 2.1 riproduce testualmente i commi 3 e 4 dell'emendamento 2.2, sul quale si pronuncia favorevolmente.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si esprime in senso contrario su tale emendamento 2.2, in quanto la normativa vigente già prevede delle provvidenze per le cooperative.

Dopo che il relatore SCRIVANI ha fornito una precisazione su tale emendamento (che, a suo avviso, riguarda materia non regolata altrove), ha nuovamente la parola, per un chiarimento, il sottosegretario PRE-STAMBURGO.

Il senatore CUSIMANO dichiara che, per accelerare l'iter del provvedimento in esame, occorrerebbe approvarlo senza modifiche.

Il senatore BUCCI dichiara di condividere la posizione del senatore Cusimano.

Dopo che il presidente FERRARI ha precisato che su tale emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione non si è espressa in senso contrario, ha la parola il senatore DEGAUDENZ il quale, dichiarato di ritenere condivisibili i commi 3 e 4 dell'emendamento 2.2 (di identico tenore dell'emendamento 2.1) invita il relatore a ritirare l'emendamento 2.2 e a mantenere l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per consentire ulteriori approfondimenti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,10.*

Il relatore SCRIVANI dichiara di ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.0.2.

Favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.1.

Il relatore SCRIVANI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.3, precisando che, ai fini di una migliore formulazione, la parola: «istituiti» è sostituita dalle parole: «di cui all'articolo 10 della legge n. 185 del 1992».

Favorevole anche il rappresentante del Governo, l'emendamento 2.3 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testè accolte, e autorizzandolo a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente.

**(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente FERRARI ricorda che nella seduta del 13 febbraio si era conclusa la discussione generale con le repliche del relatore e del Governo.

Avverte che si passerà, quindi, all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge e al disegno di legge di conversione.

Ricorda, inoltre, che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo del decreto, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero disegno di legge in esame.

Quanto agli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), precisa che la 1<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso un parere di cui dà lettura, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione non si è ancora pronunciata sui profili di copertura degli emendamenti.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO interviene preliminarmente in relazione al parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo del decreto in esame, precisando che le finalità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (cui fa riferimento la clausola di copertura del decreto) sono state nel prosieguo ampliate, fino a ricomprendere l'erogazione di mutui anche per l'acquisto di apparecchiature attinenti anche all'irrigazione; ritiene pertanto che vengano meno le motivazioni, presumibilmente alla base del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, auspicando il riesame del parere già espresso dalla stessa Commissione.

Il relatore BORRONI, ricordate le varie sollecitazioni pervenute dal mondo agricolo, ritiene che possano essere accantonate le preoccupazioni espresse sul merito del decreto, e ciò anche alla luce delle affermazioni testè rese dal sottosegretario Prestamburgo sui profili di copertura del decreto. In considerazione quindi dell'obiettivo di consentire una rapida approvazione del provvedimento e tenuto conto che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, ritenendo che possano essere mantenute solo quelle proposte emendative che, presumibilmente, non presentano problemi di copertura. Auspica altresì che, nella fase di esame del decreto davanti all'Assemblea, possa essere superato il problema di copertura, attraverso un eventuale riesame del parere già reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento.

Il senatore COVIELLO dichiara di concordare con la posizione espressa dal rappresentante del Governo e dal relatore, ritenendo che la 5<sup>a</sup> Commissione sia entrata nel merito del provvedimento, senza limitarsi ad esaminare i soli profili di copertura. Precisa inoltre che in particolare l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia svolge una funzione essenziale per lo sviluppo di quelle zone, occupandosi della gestione di ben otto dighe; auspica, pertanto, un riesame del parere che consenta la celere conclusione dell'iter.

Il senatore CARINI dichiara di ritirare, a nome del Gruppo della Lega Nord, tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dell'emendamento 2.1.

La senatrice D'IPPOLITO VITALE, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.1, che trasforma in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 41 del 1996, recante interventi urgenti nei settori agricoli, tenuto conto dell'esigenza di far fronte agli eventi calamitosi del 25 e 26 gennaio 1996 e seguenti, che hanno causato danni, per oltre 300 miliardi alla regione Calabria, colpendo, in particolare, il settore agricolo,

impegna il Governo:

ad erogare contributi straordinari per l'ammontare di lire 50 miliardi a favore della Regione Calabria per il settore dell'agricoltura, per realizzare interventi urgenti di ripristino e recupero di colture ed aree danneggiate da distribuire su tutto il territorio regionale interessato, con priorità per le province di Catanzaro e Reggio Calabria maggiormente colpite».

(0/2518/1/9)

L'ordine del giorno n. 0/2518/1/9, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, posto ai voti risulta accolto.

Il presidente FERRARI ritira quindi l'emendamento 2.60 e il relatore BORRONI dichiara di ritirare gli emendamenti 3.2, 4.0.2 e 4.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 4.1.

Il RELATORE si esprime favorevolmente su tale emendamento, anche nel presupposto che non presenti problemi di copertura finanziaria.

Favorevole il rappresentante del Governo, tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Il relatore BORRONI si esprime altresì favorevolmente sull'emendamento 4.7, sempre nel presupposto della insussistenza di implicazioni finanziarie dell'emendamento.

Favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 4.7, posto ai voti, risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'emendamento A.1.1, aggiuntivo di un comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il senatore CUSIMANO desidera precisare che tale emendamento (che offre una soluzione alla situazione creatasi per i ricercatori a seguito della decadenza dei vari decreti-legge sull'AIMA), corrisponde ad un emendamento, del quale era prima firmatario, insieme ai senatori

Natali e Moltisanti, presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 518 del 4 dicembre 1995 (A.S. 2495), decreto non convertito nei termini costituzionali e reiterato con il presente decreto.

I senatori Degaudenz, Bucci, Di Maio, Borgia, Carini e D'Ippolito Vitale dichiarano di apporre la propria firma a tale emendamento.

Il relatore **BORRONI**, si esprime favorevolmente sull'emendamento A.1.1, nel presupposto che non implichi problemi di copertura e ribadendo l'auspicio di un riesame del parere della 5ª sul testo del decreto.

L'emendamento A.1.1, favorevole il rappresentante del Governo, posto ai voti, risulta accolto.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, con le modifiche testè accolte, ed autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**

al testo del decreto-legge

**Art. 2.***Sopprimere l'articolo.***2.2** **ROBUSTI***Sopprimere il comma 1.***2.3** **ROBUSTI***Al comma 1, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 5 miliardi».***2.8** **ROBUSTI***Al comma 1, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 10 miliardi».***2.7** **ROBUSTI***Al comma 1, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 15 miliardi».***2.6** **ROBUSTI***Al comma 1, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi».***2.5** **ROBUSTI***Al comma 1, sostituire le parole: «lire 30 miliardi» con le seguenti: «lire 25 miliardi».***2.4** **ROBUSTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 14 miliardi» con le seguenti: «lire 1 miliardo».*

**2.13** **ROBUSTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 14 miliardi» con le seguenti: «lire 2 miliardi».*

**2.12** **ROBUSTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 14 miliardi» con le seguenti: «lire 3 miliardi».*

**2.11** **ROBUSTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 14 miliardi» con le seguenti: «lire 4 miliardi».*

**2.10** **ROBUSTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 14 miliardi» con le seguenti: «lire 5 miliardi».*

**2.9** **ROBUSTI**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere il seguente periodo: «I contributi straordinari di cui al presente comma sono assegnati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dei lavori pubblici».*

**2.14** **ROBUSTI**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere il seguente periodo: «I contributi straordinari di cui al presente comma sono assegnati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente».*

**2.15** **ROBUSTI**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere, in fine, le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente».*

**2.16**

ROBUSTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere, in fine, le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».*

**2.17**

ROBUSTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere, in fine, le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.»*

**2.18**

ROBUSTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere, in fine, le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».*

**2.19**

ROBUSTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ente irriguo umbro-toscano» aggiungere, in fine, le seguenti: «con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».*

**2.20**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei Conti e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate».

**2.21**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.22**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.23**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.24**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.25**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, viene istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione di controllo sulla attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.26**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sull'attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.27**

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sull'attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.28**

**ROBUSTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dei lavori pubblici viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sull'attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.29**

**ROBUSTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sull'attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.30**

**ROBUSTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro viene istituita presso il Ministero del tesoro una commissione di controllo sull'attribuzione dei contributi straordinari e sull'utilizzo degli stessi. Questa commissione è composta da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti».

**2.31**

**ROBUSTI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero del tesoro è istituito un comitato con il compito di verificare la congruità e la efficacia delle assegnazioni.

Tale comitato è composto da un rappresentante dei Ministeri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici, dell'ambiente e da uno, rispettivamente, delle regioni interessate».

**2.32** ROBUSTI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.33** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico degli equini».*

**2.34** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico degli ovini».*

**2.35** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico dei caprini».*

**2.36** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico dei suini».*

**2.37** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico degli animali domestici e da cortile».*

**2.39** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «miglioramento genetico del bestiame» con le seguenti: «miglioramento genetico dei bovini».*

**2.38** ROBUSTI

*Al comma 2, dopo le parole: «miglioramento genetico del bestiame», inserire le seguenti: «con particolare riguardo agli equini».*

**2.40** **ROBUSTI**

*Al comma 2, dopo le parole: «miglioramento genetico del bestiame», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai caprini».*

**2.42** **ROBUSTI**

*Al comma 2, dopo le parole: «miglioramento genetico del bestiame», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai suini».*

**2.41** **ROBUSTI**

*Al comma 2, dopo le parole: «miglioramento genetico del bestiame», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai leporidi».*

**2.43** **ROBUSTI**

*Al comma 2, dopo le parole: «miglioramento genetico del bestiame», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai bovini».*

**2.44** **ROBUSTI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «46 miliardi», con le seguenti: «20 miliardi».*

**2.45** **ROBUSTI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «46 miliardi», con le seguenti: «25 miliardi».*

**2.46** **ROBUSTI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «46 miliardi», con le seguenti: «30 miliardi».*

**2.47** **ROBUSTI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «46 miliardi», con le seguenti: «35 miliardi».*

**2.48** **ROBUSTI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «46 miliardi», con le seguenti: «40 miliardi».*

**2.49** ROBUSTI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «di cui 500 milioni» fino alla fine del periodo.*

**2.50** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

**2.51** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

**2.52** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

**2.53** ROBUSTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

**2.54** ROBUSTI

*Al comma 2, eliminare il periodo che va dalle parole: «di cui 500 milioni» alle parole: «per l'anno 1995» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Una quota parte dallo stanziamento di cui al comma precedente, stabilita in lire 100 milioni è assegnata a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995».*

**2.55** ROBUSTI

*Al comma 2, eliminare il periodo che va dalle parole: «di cui 500 milioni» alle parole: «per l'anno 1995» e aggiungere, in fine, il seguente comma.*

*«2-bis. Una quota parte dallo stanziamento di cui al comma precedente, stabilita in lire 200 milioni è assegnata a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995».*

**2.56** ROBUSTI

*Al comma 2, eliminare il periodo che va dalle parole: «di cui 500 milioni» alle parole: «per l'anno 1995» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Una quota parte dallo stanziamento di cui al comma precedente, stabilita in lire 300 milioni è assegnata a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995».*

**2.57**

ROBUSTI

*Al comma 2, eliminare il periodo che va dalle parole: «di cui 500 milioni» alle parole: «per l'anno 1995» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Una quota parte dallo stanziamento di cui al comma precedente, stabilita in lire 400 milioni è assegnata a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995».*

**2.58**

ROBUSTI

*Al comma 2, eliminare il periodo che va dalle parole: «di cui 500 milioni» alle parole: «per l'anno 1995» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Una quota parte dallo stanziamento di cui al comma precedente, stabilita in lire 500 milioni è assegnata a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995».*

**2.59**

ROBUSTI

*Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. Per far fronte agli eventi calamitosi del 25 e 26 gennaio 1996 e seguenti che hanno causato danni, per oltre 300 miliardi alla regione Calabria, colpendo, in particolare, il settore agricolo, sono attribuiti contributi straordinari nell'importo di lire 50 miliardi da destinarsi alla Regione Calabria, Assessorato all'agricoltura, per interventi urgenti di ripristino e recupero di colture ed aree danneggiate da distribuire su tutto il territorio regionale interessato, con priorità per le province di Catanzaro e Reggio Calabria maggiormente colpite».*

**2.1**

D'IPPOLITO VITALE

*Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. I consumi di energia elettrica utilizzata per il sollevamento delle acque ad uso irriguo e di difesa del suolo sono esenti dal sovrapprezzo termico, dalle addizionali erariali e dalle addizionali enti locali».*

**2.60**

GIBERTONI, FERRARI Francesco

**Art. 3.**

*Al comma 1. sostituire le parole: «lire 90.000 milioni» con le seguenti: «per la somma corrispondente».*

**3.1****ROBUSTI**

*Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti intracomunitari, le importazioni e per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02) e suina (ex 01.03), è stabilita nella misura del 10 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento per gli acquisti intracomunitari, le importazioni e per le cessioni (ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 3) di:

a) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche ed affumicate (vv. dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);

b) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).

3. Per le cessioni di beni di cui al comma 2, effettuate dai commercianti al minuto, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto rimane nella misura del 16 per cento. Il Governo è delegato a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, le misure necessarie al fine di ridurre al 10 per cento anche l'anzidetta aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni di cui al comma 2 effettuate dai commercianti al minuto, nonchè ad attivare ulteriori efficaci misure di lotta all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto negli acquisti intracomunitari. In particolare il Governo provvederà a:

a) stimare l'entità del minor gettito di imposta che potrebbe essere determinato dall'anzidetta riduzione;

b) stimare l'entità dell'imposta che sarà recuperata grazie alle misure di lotta all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto negli acquisti intracomunitari anche in relazione all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2;

c) individuare, ove necessario, gli aumenti di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di altri beni, da applicare al fine di provvedere alla completa copertura del minor gettito di cui alla lettera a);

d) individuare le misure necessarie a garantire che, a seguito della riduzione al 10 per cento dell'aliquota sul valore aggiunto per le cessioni di cui al comma 2 effettuate dai commercianti al minuto, non si registrino aumenti ingiustificati del valore imponibile dei prezzi al consumo.

4. Per l'anno 1996 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

3.2

BORRONI

#### Art. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «5 dicembre».*

4.2

ROBUSTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «10 dicembre».*

4.3

ROBUSTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «15 dicembre».*

4.4

ROBUSTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «20 dicembre».*

4.5

ROBUSTI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

4.6

ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Beneficiano prioritariamente della compensazione, anche nazionale, i produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione

della quota B ai sensi della normativa vigente, nei limiti del quantitativo ridotto.

*b) dopo il comma 12 è inserito il seguente::*

*12-bis.* L'AIMA effettua una preventiva compensazione nazionale sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate dalle associazioni dei produttori, al fine di consentire la restituzione delle somme trattenute dagli acquirenti nel limite dell'80 per cento. Il restante 20 per cento viene trattenuto dagli acquirenti sino al completamento della procedura di compensazione nazionale da effettuarsi comunque entro il 31 agosto di ciascun anno anche in relazione alle dichiarazioni degli acquirenti per i produttori non associati.

**4.1**

FERRARI FRANCESCO, BORRONI, ROBUSTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 deve interpretarsi nel senso che l'autocertificazione concerne la produzione corrispondente alle quantità di prodotto commercializzate nei periodi 1988-89 e 1991-92 e gli ulteriori quantitativi disponibili a seguito di contratti di trasferimento».

**4.7**

BORRONI, FERRARI FRANCESCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-....**

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni».

**4.0.2**

BORRONI, FERRARI FRANCESCO, ROBUSTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1992, è inserito il seguente:

*Art. 10-bis.* 1. La facoltà di trasferire la quota latte senza l'azienda agricola per il produttore che abbia abbandonato la produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio di detta facoltà è sospesa dall'entrata in vigore della presente legge sino alla realizzazione del programma di cui ai successivi commi.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono, anche pluriennale, della produzione lattiera a livello nazionale previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 400 lire per Kg. ed è versato in un'unica rata.

3. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 31 luglio 1996 che confluiscono nella riserva nazionale. L'abbandono totale o parziale della quota A determina la corrispondente perdita della quota B.

4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di 400 lire per Kg., a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, assicurando che il 50 per cento della disponibilità permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi medesimi.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione in base ai seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del citato articolo 2, nei limiti della quota ridotta;

d) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268 (CEE) del Consiglio del 28 aprile 1975.

6. La riassegnazione di cui al precedente comma 5 deve essere a titolo non oneroso per le zone di montagna come definite dall'articolo 3, paragrafo 3 della citata direttiva 75/268/CEE e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole.

7. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire entro il 30 settembre 1996 all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita graduatoria.

8. Sino alla realizzazione del programma di cui al comma 2, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti nella predetta graduatoria, vengono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.

9. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni 1995 e successivi previa delibera CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al precedente comma 4.

10. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 aprile 1997.

11. I produttori che, aderendo al programma di cui al comma 2, hanno avuto riassegnate quote latte non possono trasferire tali quote, per i tre periodi successivi.

12. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del programma di cui al comma 2 le quote A e B sono unificate.

13. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 e al comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, abrogati dal comma 13 dell'articolo 10-bis della legge 26 novembre 1992, n. 468, introdotto dal presente articolo, non si applicano comunque ai contratti di trasferimento delle quote senza azienda agricola stipulati nel periodo 1995-1996.

4.0.1

BORRONI, FERRARI Francesco

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**

al disegno di legge di conversione

**Art. 1.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti giuridici derivanti dagli atti posti in essere dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, dell'articolo 18 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23 e dell'articolo 18 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87».

**A.1.1**

FERRARI Francesco, ROBUSTI, BORRONI,  
CUSIMANO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

192ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 12,15.***IN SEDE REFERENTE**

**(2561) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Il presidente SMURAGLIA dà notizia dell'emissione del parere favorevole sui presupposti di legittimità da parte della Commissione affari costituzionali. In attesa del parere sul merito della stessa Commissione, nonché del parere della Commissione bilancio, dà la parola al relatore.

Riferisce il senatore DE LUCA, rilevando come il decreto-legge provveda al riparto degli oneri derivanti dall'incremento delle aliquote contributive con riguardo alla categoria dei dipendenti statali ed alle altre categorie i cui trattamenti sono a carico dello Stato. Il provvedimento si collega alla vicenda delle cosiddette «pensioni d'annata» alla cui perequazione si è provveduto con il decreto-legge n. 409 del 1990, prevedendo aumenti differenziati e scaglionati nel corso di vari esercizi finanziari. L'ultima quota dei previsti miglioramenti, alla quale si riferisce il decreto-legge in esame e che doveva decorrere dal 1 gennaio 1994, è poi stata oggetto di successive proroghe, fino all'ultima, disposta dall'articolo 17, comma 4 della legge n. 724 del 1994, che ne ha fissato la decorrenza dal 1 ottobre 1995. Il medesimo provvedimento ha anche previsto, a copertura degli oneri, l'incremento delle aliquote contributive, innovando rispetto alla norma originaria che faceva gravare tale copertura per il 60 per cento sull'IVA. Il riparto fra datore di lavoro e lavoratori che viene prospettato dal decreto in esame non è stato possibile per i dipendenti statali fino all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico, che ha istituito una gestione pensionistica separata per i dipendenti dello Stato, prevedendo un obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro. Ne risulta che per il

periodo 1° ottobre-31 dicembre 1995 l'incremento contributivo è restato a totale carico dei pubblici dipendenti. Il relatore si sofferma poi sulla copertura finanziaria del provvedimento che è assicurata attraverso un taglio orizzontale della quinta categoria economica con l'esclusione di alcuni particolari tipi di spesa. Conclude sottolineando come il provvedimento in esame sia da considerare con favore, non solo in quanto ultimo passo del lungo processo perequativo delle «pensioni d'annata», ma anche perchè soddisfa esigenze di equità per i pubblici dipendenti e provvede all'armonizzazione fra la gestione previdenziale di questi ultimi e le altre gestioni pensionistiche, sul piano del riparto degli oneri derivanti dall'aumento dei contributi di cui si è trattato.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente SMURAGLIA, accertato che la 1ª Commissione si è testè espressa sul merito del provvedimento e che anche la 5ª Commissione ha espresso parere di nullao-sta, propone che venga conferito al relatore mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

#### 193ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n.39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 febbraio 1996, dopo che si era chiusa la discussione generale ed era stata svolta la replica del Governo.

Il presidente SMURAGLIA ricorda preliminarmente alla Commissione che al termine della riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi nella giornata di ieri è emerso l'orientamento di limitare le sedute dell'Assemblea all'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge già approvati dall'altro ramo del parlamento. Ove tale orientamento venisse confermato dall'Assemblea del Senato, che riceverà nella seduta già convocata per oggi pomeriggio la relativa comunicazione, sembra improbabile che si possa pervenire alla approvazione del disegno di legge in titolo da parte dell'Aula. Inoltre, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. La concomitanza di tali circostanze lo induce a proporre alla Commissione di limitarsi, nella seduta odierna, alla sola illustrazione degli emendamenti, attendendo di conoscere le determinazioni dell'Assemblea per quanto concerne il programma dei lavori della prossima settimana, nonché l'avviso della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati. Solo alla luce di tali chiarimenti, infatti, sarà possibile, nella seduta già convocata per questa sera, assumere le determinazioni più opportune in ordine alla prosecuzione dell'esame.

Sulla questione si apre un breve dibattito.

Il relatore PELELLA osserva che, essendo assai improbabile che il decreto-legge in titolo giunga all'esame dell'Assemblea, sembrerebbe più opportuno soprassedere ad una illustrazione puntuale dei numerosi emendamenti presentati ed enucleare, nell'ambito delle proposte di modifica avanzate, i temi più rilevanti, incentrando su di essi la discussione. Ciò consentirebbe di definire alcune linee di indirizzo che il Governo potrebbe prendere in considerazione in sede di una probabile reiterazione del decreto-legge in titolo.

Il senatore DE LUCA concorda con la proposta del relatore, ma ritiene preferibile procedere almeno all'illustrazione degli emendamenti che ciascun presentatore ritenga più rilevanti.

Il senatore FLORINO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, ritenendo opportuno concentrare il dibattito sugli emendamenti più rilevanti.

Il PRESIDENTE consente con le osservazioni svolte e ritiene che l'illustrazione degli emendamenti, atteso il gran numero di essi e la particolarità della situazione da lui descritta in apertura di seduta, potrebbe limitarsi alle proposte di modifica più significative, dando per illustrati gli altri emendamenti; i temi più rilevanti emersi dal dibattito potranno quindi essere raccolti in un ordine del giorno, che il relatore potrebbe predisporre e del quale il Governo potrà tenere conto in sede di reiterazione del decreto-legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore FLORINO illustra quindi gli emendamenti 4.1 e 4.2, precisando che entrambi si propongono di far fronte alla situazione sorta

in conseguenza del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 39. Tale disposizione, infatti, determina una situazione di privilegio a favore di un limitato gruppo di disoccupati organizzati napoletani che, avvalendosi di una forte capacità di pressione, esercitata anche sul piano dell'ordine pubblico, hanno di fatto imposto alcune misure a loro favorevoli, che rischiano di tradursi in un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri disoccupati di lunga durata. In particolare, il senatore Florino raccomanda al rappresentante del Governo che particolari precauzioni vengano adottate nei confronti della lista di *ex* detenuti denominata «Civiltà nuova», affinché la condivisibile problematica del reinserimento sociale non divenga un comodo schermo per il radicarsi di situazioni di privilegio. In linea generale, prosegue il senatore Florino, è comunque necessario un impegno del Governo che, specialmente nelle aree di crisi del Mezzogiorno, deve assicurare agli enti locali effettive possibilità di impiegare i disoccupati in lavori socialmente utili, superando alcune incongruenze della vigente normativa. A tale proposito non si può non ricordare che le regioni non hanno tenuto nel dovuto conto le disposizioni recate dal comma 33 dell'articolo 4 del decreto-legge in titolo, non avvalendosi della facoltà ivi conferita di organizzare corsi di formazione professionale per i lavoratori impiegati in attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, dando così luogo a forti tensioni sociali.

Il senatore BELLONI sottolinea l'esigenza di introdurre nell'ordine del giorno proposto dal Presidente un forte riferimento alla necessità di assicurare la continuità dell'impiego per le migliaia di lavoratori attualmente occupati in attività socialmente utili, adottando a tal fine una congrua proroga dei termini previsti dalla legislazione vigente. Dichiarò inoltre di sottoscrivere gli emendamenti 1.11 e 1.35, che dà per illustrati. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.12 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2.

Il senatore TAPPARO, dopo aver rilevato che la gravità delle questioni trattate dal provvedimento in titolo e le aspettative di migliaia di lavoratori e disoccupati richiederebbero una più incisiva risposta da parte del Parlamento, illustra l'emendamento 9.10, volto a dare una risposta in positivo alla situazione di disagio in cui versano quei lavoratori in età avanzata che sono stati collocati in mobilità a seguito di accordi sindacali, nella previsione di poter fruire della pensione di vecchiaia, prima dell'approvazione delle nuove norme in materia che hanno spostato in avanti il termine dell'età pensionabile. L'emendamento propone che i lavoratori in questione continuino a fruire del trattamento di mobilità fino al momento della maturazione del diritto alla pensione secondo le norme vigenti. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 1996 il Senato ha approvato all'unanimità, su tale materia, un ordine del giorno, al quale è auspicabile che il Governo voglia dare al più presto attuazione, eventualmente in sede di reiterazione del decreto-legge n. 39.

Il senatore ALÒ, dopo essersi dichiarato a favore della predisposizione di un ordine del giorno che, includendo le questioni di maggior rilevanza recate dagli emendamenti in discussione, fornisca un chiaro in-

dirizzo al Governo in ordine agli orientamenti prevalenti della Commissione anche in vista di una probabile reiterazione del provvedimento all'esame, segnala l'improcrastinabilità di misure idonee a superare l'attuale emergenza occupazionale, soprattutto nelle aree di crisi. In tale prospettiva, è bene che il Governo si adoperi per eliminare alcune gravi incongruenze come quelle che, in alcune realtà, vedono lo stabilirsi di rapporti di impiego tra lo Stato e i cittadini che hanno le caratteristiche del cosiddetto «lavoro nero», ad esempio per quanto riguarda la mancanza della copertura previdenziale. Illustra quindi l'emendamento 1.14, che modifica l'importo del sussidio di cui al comma 3 dell'articolo 1, e l'emendamento 1.13, che si propone di offrire maggiori garanzie per i soggetti delle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5B del Regolamento CEE n. 2052/88. provenienti dalla liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, attualmente non occupati o che termineranno il periodo d'impiego connesso ai lavori socialmente utili, assicurando la continuità del sussidio e del conseguente trattamento previdenziale fino al 31 dicembre 1998. Il senatore Alò richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5. Tale articolo, infatti, reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, secondo una non condivisibile impostazione di politica salariale che comporta una divaricazione dei livelli retributivi per distinte aree territoriali. È auspicabile che il Governo abbandoni l'idea che tale misura possa costituire la premessa di una ripresa produttiva diffusa, poichè lo smantellamento di diritti acquisiti dei lavoratori, al di fuori, inoltre, di qualsiasi riferimento, nella norma richiamata, a un minimo contrattuale nazionale, comporterebbe soltanto l'avvio di processi difficilmente governabili, senza alcuna crescita dal punto di vista produttivo. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.16, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.1, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.24, 4.37, 4.38, 4.41, 6.0.1 e 9.5.

Il senatore DE LUCA illustra l'emendamento 1.20, che si propone di assicurare una idonea copertura assicurativa per i soggetti che si trovino nelle situazioni previste dai commi 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1. Tale emendamento assorbe l'emendamento 1.38, che dichiara di ritirare. Il senatore De Luca illustra quindi gli emendamenti 4.28 e 4.0.1, soffermandosi brevemente su quest'ultimo che si propone di intensificare la tutela contro la disoccupazione per i lavoratori a domicilio. Illustra quindi gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 6.2, volti ad estendere ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro alcune tutele già previste per i lavoratori subordinati. Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 3.0.2, 4.15, 4.20, 4.25, 4.33, 4.42, 4.43, 4.44, 6.1 e 6.7.

Il senatore SPISANI dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.3 e 9.1. Dichiara di fare propri gli emendamenti 1.1, 2.6, 4.3, 5.0.3 e 9.3 e li dà per illustrati.

Il senatore BASTIANETTO illustra l'emendamento 6.1 che intende agevolare la possibilità per lavoratori e lavoratrici con figli in età fino a 3 anni di usufruire di un orario ridotto di lavoro, individuando nell'accantonamento riservato alla Presidenza del Consiglio nei fondi speciali di parte corrente le risorse necessarie a compensare la riduzione degli oneri previdenziali posti a carico dei datori di lavoro. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.4.

Il senatore **BARRA** dichiara preliminarmente di apporre la propria firma all'emendamento 1.15. Si sofferma quindi sull'emendamento 4.23, teso a garantire la posizione dei lavoratori in mobilità lunga e raccomanda al Governo di valutare con attenzione l'emendamento 4.35, che si propone di porre fine ad una situazione di contenzioso determinatasi tra l'INPS e alcuni lavoratori per l'interpretazione, data dall'ente previdenziale, di alcune disposizioni della legge n. 223 del 1991.

Il senatore **GRUOSSO** illustra l'emendamento 4.26 che proroga il trattamento di cassa integrazione e di mobilità corrisposto ai lavoratori di aziende in zone interessate da accordi di programma stipulati ai sensi della legge n. 64 del 1986, fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre 3 anni dalla scadenza degli accordi medesimi. Fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.13 e 3.11.

Il senatore **BEDIN** dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 1.35, 1.24, 1.1, 2.6, 4.3, 4.0.1 e 9.1. Raccomanda quindi al rappresentante del Governo di tenere in considerazione i contenuti normativi degli emendamenti 1.36, 1.37 e 9.12, richiamando altresì l'attenzione sugli emendamenti 2.5 e 2.15. Dà per illustrati gli emendamenti 2.0.4, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 5.0.4, 5.0.5, 9.2 e 9.13.

Il senatore **GALLO** illustra l'emendamento 4.6 che modifica il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, assicurando la corresponsione integrale dell'indennità spettante ai lavoratori posti in mobilità al 31 dicembre 1992 e con meno di cinque anni per il conseguimento dell'età pensionabile. Dà per illustrati gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il relatore **PELELLA** illustra gli emendamenti 1.27, 2.8, 3.10, 4.27, 4.36, 4.39, 6.4, precisando che si tratta di mere correzioni formali al testo del decreto; dà per illustrati gli emendamenti 1.34, 6.5, 9.11 e 9.14. Passa quindi ad illustrare una serie di emendamenti a firma sua e di altri senatori. Illustra l'emendamento 2.9, di salvaguardia della peculiare posizione degli iscritti all'ENPALS per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative all'elevazione graduale dell'età pensionabile. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.7, che affronta il tema della rivalutazione delle rendite infortunistiche per l'industria e per l'agricoltura da parte dell'INAIL e della definizione dei contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nella misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese a carico dell'Istituto assicuratore. Raccomanda quindi al rappresentante del Governo di valutare con particolare attenzione l'emendamento 1.15, con il quale si pone il problema di assicurare agli enti locali ricadenti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052 del 1988 la possibilità di attivare progetti di lavori socialmente utili destinati a giovani disoccupati e quindi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1. L'emendamento individua la copertura finanziaria nei fondi destinati agli interventi nelle aree depresse e non incide pertanto sulle dotazioni finanziarie di pertinenza del Fondo per l'occupazione. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.31, 1.30, 1.17, 1.33, 1.18, 1.19, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 2.10,

2.11, 2.12, 2.14, 3.6, 3.8, 4.29, 4.31, 4.32, 4.34, 4.40, 4.45, 6.6, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.

Il senatore DE GUIDI si sofferma sull'emendamento 1.24 che pro-  
roga fino a un massimo complessivo di 24 mesi l'impiego in lavori so-  
cialmente utili dei lavoratori indicati al comma 11 dell'articolo 1, ve-  
nendo incontro a situazioni di grave disagio.

Il senatore MULAS dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.

Il sottosegretario GRASSI assicura i senatori intervenuti che il Go-  
verno, in sede di reiterazione del provvedimento in titolo, terrà nella do-  
vuta considerazione le osservazioni e le indicazioni che stanno emer-  
gendo dal dibattito, esprimendo altresì il proprio rammarico per la pro-  
babile mancata conclusione dell'*iter* di un decreto-legge la cui vicenda si  
trascina dal 1994. In sede di reiterazione, comunque, il Governo si tro-  
verà di fronte a scelte difficili, che comporteranno l'esclusione di alcune  
delle problematiche sollevate nel dibattito odierno. È comunque nelle  
intenzioni dell'Esecutivo operare affinché venga avviata una fase di tran-  
sizione che porti ad un superamento dell'attuale emergenza occupazio-  
nale. In questa prospettiva, la possibilità di utilizzare parte delle risorse  
del bilancio pubblico destinate al Mezzogiorno, ove condivisa dal Parla-  
mento, potrebbe costituire un interessante punto di partenza.

Il presidente SMURAGLIA dichiara decaduti per assenza dei propo-  
nenti gli emendamenti 2.0.1 e 5.1; rinvia, quindi, il seguito dell'esame  
alla seduta già convocata per le ore 20, in attesa del parere della Com-  
missione bilancio e della determinazione definitiva dell'Aula in ordine al  
calendario dei lavori per le prossime settimane.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### 194ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-  
ciale GRASSI.*

*La seduta inizia alle ore 20,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n.39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SMURAGLIA comunica che la 5ª Commissione permanente ha rinviato l'emissione del parere sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti alla prossima settimana, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo. Ritiene quindi che la Commissione, non potendo procedere nell'esame degli emendamenti, non possa che rinviare a sua volta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, convocandosi per la prossima settimana dopo l'acquisizione del detto parere.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il presidente SMURAGLIA comunica che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 29 febbraio, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2517**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-... Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data del 1° gennaio 1996 utilizzavano lavoratori in lavori socialmente utili possono adibirli nei progetti fino al 31 dicembre 1996 anche in deroga al limite massimo di dodici mesi purchè la spesa posta a carico del proprio bilancio sia contenuta nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

**1.11**

NAPOLI, BELLONI

*Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

**1.35**

CASTELLANI, BELLONI, BEDIN

*Al comma 3 primo capoverso, sostituire le parole: «non superiore a lire 800.000 mensili» con le parole: «non superiore a lire 900.000 mensili».*

**1.2**

MULAS, MAGLIOCCHETTI, BELLONI

*Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «non superiore a lire 800.000 mensili» con le parole: «non inferiore al 64 per cento calcolato sul livello relativo allo stipendio contrattuale vigente nell'ente in cui svolge l'attività».*

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.14**

ALO, CARCARINO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tutti i soggetti delle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5B del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, attualmente non occupati o che termineranno il periodo di impiego connesso ai lavori socialmente utili è prevista la continuità del sussidio e del conseguente trattamento previdenziale fino al 31 dicembre 1998».*

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.13**

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-... Con priorità per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali ricadenti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 possono predisporre progetti aggiuntivi rispetto ai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge per la effettuazione dei lavori socialmente utili esclusivamente destinati, entro il limite massimo di 10.000 unità relativamente all'anno 1996, ad inoccupati iscritti nelle liste di collocamento e che abbiano l'età prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451. Agli stessi compete, limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili e per un periodo massimo di dodici mesi, un sussidio di ammontare pari a quello di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo agli interventi nelle aree depresse».*

**1.15**PELELLA, GRUOSSO, DE GUIDI, TAPPARO, FLO-  
RINO, BARRA

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «siano cessati al 31 dicembre 1994», inserire le seguenti: «, o in data precedente».*

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.16**

ALÒ, CARCARINO

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 1995» con le parole: «sino al 30 giugno 1996».*

**1.3**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5... Nei confronti dei lavoratori impegnati da oltre sette anni, alla data del 31 dicembre 1995, in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e lavori socialmente utili ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed individuati all'articolo 14, comma 9, lettera f) del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 45, è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in corso alla data del 31 dicembre».

1.12

NAPOLI

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il sussidio di cui alla lettera b) è altresì concesso ai soggetti che non siano utilizzati in lavori socialmente utili fino al 30 giugno 1996».

1.4

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, per i periodi di effettiva frequenza ai corsi di formazione fino alla data del 31 dicembre 1995 viene erogato il sussidio di cui al comma 5 ai lavoratori di cui al medesimo comma. Per i periodi di frequenza ai corsi di formazione finalizzati all'avviamento a progetti di lavori socialmente utili, approvati dal 1° gennaio 1996, viene erogato il sussidio di cui al comma 3 del presente articolo, e tali periodi concorrono a raggiungere il limite di dodici mesi sussidiati per ciascun progetto».

1.18

BARRA, PELELLA

*Al comma 7, sostituire le parole:* «31 dicembre 1995», *con le seguenti:* «30 giugno 1996».

1.5

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Per i sussidi di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati, il riconoscimento d'ufficio di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescin-

dere dalla durata dell'orario mensile di prestazione prevista dal progetto».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 8 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.20**

GRUOSSO, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, DE LUCA, BARRA, TAPPARO

*Al comma 9, sopprimere le parole: «per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995». e sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «per i sussidi» alle parole: «il diritto di pensionamento».*

**1.6**

MULAS, MAGLIOCCHIETTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 13 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.21**

DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, TAPPARO

*Al comma 10, sostituire le parole: «31 agosto 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.22**

PELELLA, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, DANIELE GALDI, BARRA, TAPPARO

*Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «In deroga all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, conver-*

tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, i lavoratori di cui al presente comma possono essere impegnati nell'ambito del progetto anche per periodi superiori ai dodici mesi fino a un massimo complessivo di 24 mesi».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 5 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

1.24

DE GUIDI, BEDIN

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-... Al fine di garantire la continuità delle prestazioni per i soggetti di cui al comma 11 il limite massimo di dodici mesi previsti dai commi 3, 5 e 10 può essere superato qualora impegnati in progetti ancora in corso al raggiungimento dei dodici mesi e per tutta la durata degli stessi. Il predetto limite può altresì essere superato in presenza di richiesta di proroga dell'esecuzione del progetto da parte delle amministrazioni proponenti.».

1.7

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-... Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996 concorrono all'avviamento con i lavoratori di cui al comma 11 i lavoratori con trattamento di mobilità scaduto o in scadenza nel 1996, che abbiano dichiarato la loro disponibilità alle sezioni circoscrizionali per l'impiego nel luogo di residenza. Per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo.».

1.8

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«I limiti di età per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione sono elevati fino al compimento del 45° anno di età.».

1.19

GRUOSSO, DANIELE GALDI, PELELLA, TAPPARO

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«I limiti di età per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione sono elevati di ulteriori 10 anni.».

1.23

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-... I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non godono altrimenti di copertura previdenziale usufruiscono, per un periodo corrispondente alla durata della utilizzazione nei progetti definiti ai sensi del presente articolo, di copertura previdenziale-assicurativa attraverso accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1.38**

DE LUCA, GRUOSSO, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, TAPPARO

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-... Per i lavoratori non titolari di indennità di mobilità sino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, che all'atto della cessazione dell'indennità di mobilità abbiano compiuto 50 anni di età, è consentito, previa dichiarazione di disponibilità resa alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, l'utilizzo nei lavori socialmente utili con il sussidio di cui al comma 3 sino alla maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.».

**1.9**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-... I sindaci dei comuni di residenza che intendono avvalersi delle prestazioni previste al precedente comma ovvero di quelle inerenti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti a predisporre un apposito progetto che dovrà essere presentato per la sua approvazione alla commissione regionale per l'impiego, secondo la procedura prevista al comma 1, lettera d), del presente articolo e nel rispetto delle priorità deliberate dalla commissione medesima.».

**1.25**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-... All'articolo 2, comma 24, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515", sono sostituite dalle seguenti: "possono provvedere ad avviare i lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2 del decreto-legge n. 39 del 1996 e nel rispetto delle priorità deliberate dalle commissioni regionali per l'impiego."».

**1.26**

BARRA, PELELLA

*Al comma 14, sostituire le parole: «non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione», con le seguenti: «non trova altresì applicazione nei confronti degli operai e degli impiegati assunti sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, addetti ai lavori di forestazione».*

**1.1**

DUJANY, BEDIN

*Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «procedure di ripartizione previste nel medesimo articolo 19, comma 5-ter» con le seguenti: «procedure di ripartizione previste dall'articolo 19, comma 5-bis».*

**1.27**

IL RELATORE

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie» con le seguenti: «30 giugno 1996, a lire 9.000 orarie».*

**1.10**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 17, sopprimere le parole: «Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati.».*

**1.28**

BARRA, PELELLA

*Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «eventualmente aumentando in misura proporzionale il numero dei lavoratori utilizzati, dandone in questo caso comunicazione alla commissione regionale per l'impiego».*

**1.29**

BARRA, PELELLA

*Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «ad esse assegnati» inserire le seguenti: «dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego».*

**1.31**

BARRA, PELELLA

*Al comma 18, lettera c), aggiungere in fine le parole: «fermo restando il limite del 30 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».*

**1.30**

BARRA, PELELLA

*Al comma 20, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I lavoratori già impegnati nelle aree di cui al precedente periodo in progetti approvati entro la data del 31 luglio 1995 beneficiari del sussidio di cui al comma 5 del presente articolo, con scadenza antecedente a quella del progetto in cui sono utilizzati, hanno diritto, in deroga al limite di dodici mesi previsto dal comma 5 medesimo e dal comma 7, a percepire il sussidio fino al completamento del progetto».*

**1.17**

BARRA, PELELLA

*Al comma 20, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I lavoratori già impegnati in progetti approvati entro la data del 31 luglio 1995 e beneficiari del sussidio di cui al comma 5 del presente articolo con scadenza in data antecedente a quella del progetto in cui sono utilizzati, hanno diritto, in deroga al limite di dodici mesi previsto dal comma 5 medesimo, a percepire il sussidio fino al completamento del progetto».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 12 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**1.32**DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, DANIELE  
GALDI, PELELLA, TAPPARO

*Al comma 20, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I lavoratori già impegnati nelle aree di cui al precedente periodo in progetti approvati entro la data del 31 luglio 1995 e beneficiari del sussidio di cui al comma 5 del presente articolo, con scadenza antecedente a quella del progetto in cui sono utilizzati, hanno diritto, in deroga al limite di 12 mesi previsto dal comma 5 medesimo e dal comma 7, a percepire il sussidio fino al completamento del progetto».*

**1.36**

BEDIN

*Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «maggior bisogno» con le seguenti: «maggior bisogno, delle professionalità acquisite da parte dei medesimi in precedenti progetti anche nella previsione della loro assunzione in società miste ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in società appositamente costituite da parte di soggetti a prevalente partecipazione pubblica e in forma cooperativa, alle quali vengano affidate attività da parte di Amministrazioni pubbliche».*

**1.37**

BEDIN

*Al comma 20, alla fine del secondo periodo aggiungere le parole:*  
« delle professionalità acquisite da parte dei medesimi in precedenti progetti anche nella previsione della loro assunzione in società miste ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in società appositamente costituite da parte di soggetti a prevalente partecipazione pubblica e in forma cooperativa, alle quali vengano affidate attività da parte di Amministrazioni pubbliche ».

1.33

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20... A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i progetti di lavori socialmente utili destinati ai lavoratori disoccupati, ad eccezione di quelli di cui al comma 13, sono approvabili a condizione che abbiano carattere di straordinarietà.

20... Allo scopo di creare opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 451 del 1994, possono:

a) costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 95 del 1995;

b) stipulare, anche in deroga a norme di legge e di statuto, convenzioni e contratti, aventi ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto di progetti di lavori socialmente utili e per una durata non superiore a trentasei mesi, con società di capitali, anche in forma cooperativa, nelle quali almeno il 60 per cento dei dipendenti o soci sia rappresentato da lavoratori già impegnati nei progetti di lavori socialmente utili ed altro 20 per cento sia rappresentato da lavoratori aventi titolo ad essere impegnati in progetti di lavori socialmente utili».

1.34

IL RELATORE

## Art. 2.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4... La disposizione di cui alla lettera b) del comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 si applica ai lavoratori del settore minerario che raggiungano il requisito contributivo ivi previsto nel corso del 1996 e presentino domanda di pensionamento nel medesimo anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.5

BEDIN

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime, fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano di pensionamento anticipato di cui alle stesse disposizioni».*

**2.13**

CHERCHI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-... Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 20 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**2.10**PELELLA, DE GUIDI, DANIELE GALDI,  
TAPPARO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-... Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative all'elevazione graduale dell'età pensionabile, non si applicano per gli iscritti all'ENPALS».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 10 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**2.9**DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI,  
TAPPARO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-... Ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'INAIL provvede annualmente alla rivalutazione delle rendite infortunistiche per l'industria e per l'agricoltura, indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Con i decreti di rivalutazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce i contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese a carico dell'istituto assicuratore».

**2.7**DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI,  
TAPPARO

*Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 18, comma 2,» con le seguenti: «dall'articolo 18, comma 3».*

**2.8**

**IL RELATORE**

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-... Le prestazioni dell'assicurazione facoltativa di cui al Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218, a partire dal 1996 sono rivalutate entro il limite massimo di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di lire 8 miliardi annui. Eventuali aumenti di detto limite di spesa potranno essere disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

16-... All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma determinato in 8 miliardi di lire annui a partire dall'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando la voce: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" iscritta ai fini del bilancio triennale 1996-1998».

**2.6**

**DUJANY, DELFINO, BEDIN**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**2.11**

**DANIELE GALDI, PELELLA**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... I commi 9 e 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono sostituiti dai seguenti:

"9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni di seguito indicate, relativamente ai soli lavoratori che:

a) siano effettivamente alle dipendenze e non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a

quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle dovute per legge o per contratto.

10. Le predette riduzioni competono qualora il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontaneamente ovvero entro il termine di sessanta giorni assegnato dall'Inps o, in caso di contenzioso amministrativo, decorrente dalla notifica della relativa definizione.

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-ter. L'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è abrogato».

2.1

SPISANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazione in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comprovati comportamenti fraudolenti del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori e indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali elevati dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa.

I funzionari preposti dall'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave”».

2.2

SPISANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fissata in 6 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni».

2.3

SPISANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Al fine di cui al precedente comma 1, la retribuzione dovuta in base ai contratti o accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalla obbligazione, dalle modalità e dai tempi di adempimento così come risultano dalla definizione delle parti stipulanti in sede di contratti o accordi stessi, anche per le clausole sulla non computabilità di emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di istituti contrattuali diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti omnicomprensiva dell'incidenza su ogni istituto retributivo diretto o indiretto. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.”».

**2.4**

SPISANI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

“c) per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in data antecedente al 28 settembre 1994 per i quali, alla fine del periodo di sospensione non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste di mobilità e che abbiano raggiunto il requisito per l'accesso alla pensione di anzianità entro l'8 agosto 1995;

d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994 che abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianità entro l'8 agosto 1995 in costanza di prosecuzione volontaria.”».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 1996 e 1997 ed in lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**2.12**

DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 32, è aggiunto il seguente comma:

“32-bis. I lavoratori che fruiscano anteriormente alla data del 30 dicembre 1992 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in

base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni accedono alla pensione di vecchiaia sulla base delle norme in vigore alla data di accesso al trattamento di mobilità."».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**2.14**

TAPPARO, PELELLA, DE GUIDI, GRUOSSO,  
DANIELE GALDI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-... All'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo capoverso, dopo le parole: 'altri eventi indennizzati' aggiungere le seguenti: 'assenza ingiustificata senza provvedimento disciplinare come previsto dalla lettera a), secondo comma, articolo 86 CCNL Dipendenti da Imprese Artigiane Edili del 15 novembre 1991, i giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e dalla contrattazione collettiva, i giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità delle predette procedure, permessi non retribuiti, mancato godimento delle ferie collettive per mancata maturazione della quota individuale, assistenza a soggetti colpiti da handicap come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mancato accoglimento della richiesta della CIG, sospensione per mancanza di lavoro o maltempo senza richiesta della CIG, permessi brevi non retribuiti, aspettativa non retribuita oltre il periodo di comporta della malattia (art. 28, art. 67 del CCNL artigiani del 15 novembre 1995), cure termali, permessi per lavoratori studenti per importi orari superiori a quanto previsto dall'articolo 84 commi 1, 2 e 3 del CCNL del 15 novembre 1995, permessi per volontari della Protezione Civile, aspettativa per servizio militare, cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti (art. 24 legge n. 300 del 1970), assenze per malattia del bambino fino a 3 anni di età, aspettativa in base alle norme per i tossicodipendenti (art. 83 CCNL del 15 novembre 1991), aspettativa per motivi privati previsti dalla contrattazione collettiva, giorni non retribuiti per effetto della mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottata dall'autorità giudiziaria;'

*b)* al primo capoverso dopo le parole: '... le casse edili' inserire le seguenti: '... Nel caso di appalto in aree geografiche ove non è costituita una Cassa Edile che emana dal contratto a cui l'impresa fa riferimento gli accantonamenti previsti presso la Cassa Edili secondo quanto stabilito dal CCNL possono essere liquidati mensilmente al lavoratore'».

**2.15**

BEDIN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. All'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1935, n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè ai lavoratori che hanno a proprio carico, secondo le norme del testo unico del trattamento di famiglia, un familiare o assimilato, purchè conviventi, portatore di handicap grave a cui viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18,".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per il 1996, lire 150.000 milioni per il 1997, lire 150.000 milioni per il 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**2.0.1**

ABRAMONTE, DI MAIO, CAMPO, CANGELOSI,  
MANCONI, ROCCHI, LUBRANO DI RICCO,  
BRICCARIELLO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad istituto o cassa di previdenza o altre gestioni pensionistiche obbligatorie, o siano titolari di pensione diretta.

2. I soggetti di età inferiore ai sessant'anni che non sono tenuti all'iscrizione in base al comma 1, hanno facoltà di iscriversi ed effettuare i versamenti ad una gestione separata tenuta dall'Istituto o cassa cui sono iscritti o da cui ricevono la pensione. In base alla entità del fondo accumulato, agli stessi soggetti verrà proporzionalmente incrementato l'importo della pensione. Per coloro che sono già pensionati la rivalutazione della pensione verrà effettuata al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. I soggetti che abbiano attivato o attivino la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto a pensione sono esentati dagli obblighi di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1925 ovvero possono cumulare i due benefici, per i quali è ammessa la compatibilità».

**2.0.4**

BEDIN, TAPPARO, BARRA, BASTIANETTO, FARDIN,  
BRICCARIELLO, MATTEJA, ZANOLETTI,  
COVIELLO, CARPENEDO, FAVILLA, LAURIA,  
BACCARINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

*(Condono previdenziale)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché presso le casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 7 per cento annuo nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 30 settembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 30 giugno 1996.

3. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in dieci rate trimestrali di cui la prima entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le rate successive alla prima saranno maggiorate dell'interesse del 5 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

**2.0.2**

BEDIN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. Dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono esclusi:

- a) i pensionati;
- b) i professionisti iscritti a casse di previdenza;

c) coloro che versano contributi volontari alla loro originaria forma assicurativa;

d) i soggetti che, non essendo residenti in Italia, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi».

**2.0.3**

BEDIN, BACCARINI, CARPENEDO, LAURIA

### Art. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: «sino e non oltre il 31 maggio 1995» con le parole: «fino al 31 dicembre 1995».*

**3.2**

ALÒ, CARCARINO

*Sopprimere il comma 2.*

**3.3**

ALÒ, CARCARINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le parole: «31 dicembre 1995».*

**3.4**

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3... Ai lavoratori di cui al comma 3 e al comma 1 non utilizzati in lavori socialmente utili, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino al 31 dicembre 1995. Il diritto alla corresponsione di detto trattamento decade ove il lavoratore rifiuti l'utilizzazione nei lavori socialmente utili o in altra occupazione».

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**3.5**

ALÒ, CARCARINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo anche per i periodi di prestazione in progetti approvati dopo la data del 31 luglio 1995 ovvero di quelli richiamati al comma 20 del medesimo articolo. Il sussidio verrà erogato nella misura prevista dall'articolo 1, comma 5, anche per i casi previsti dal comma 6 del presente articolo. I sussidi ivi previsti non sono dovuti per i periodi per i quali ai predetti soggetti spetta l'indennità di mobilità».

**3.6**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-... Ad integrazione del Piano triennale 1994-96 di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono ammessi al trattamento di pensionamento anticipato, a far data dal 1° gennaio 1995, con i benefici indicati dal medesimo comma. I lavoratori non inclusi negli elenchi dei soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 del decreto interministeriale di attuazione della citata legge n. 451 del 1994 emesso in data 7 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1994), i quali dipendenti alla data del 1° gennaio 1993 dalle imprese indicate dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto n. 299 del 1994 siano stati successivamente licenziati dalle stesse e collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, abbiano inoltrato domanda di pensionamento nei termini previsti dal comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto n. 299 del 1994 e non abbiano fatto richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.7

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-... Con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo e al successivo articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3, 4 e 5, i periodi di frequenza di corsi di riqualificazione professionale attivati in base a progetti presentati dalla GEPI e approvati dai competenti Ministeri e/o organismi regionali, sono equiparati ai lavori socialmente utili, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della presente legge.

In caso di successivo utilizzo in lavori socialmente utili la durata di questi ultimi non potrà essere superiore a dodici mesi. Le stesse disposizioni si applicano a tutti i soggetti i cui trattamenti di CIGS o di mobilità hanno scadenza entro il 31 dicembre 1993».

3.9

ALÒ, CARCARINO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti, per i medesimi anni, sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

3.10

IL RELATORE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 113 miliardi per il 1995, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti, per i medesimi anni, sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

3.1

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in tempi rapidi ad assicurare una definitiva soluzione ai gravi problemi occupazionali del settore, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, nell'ambito di una organica programmazione effettuata sul territorio nazionale dalla stessa Amministrazione avvalendosi dei propri organi centrali e periferici, è autorizzato a procedere alla stipula di contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per una durata non superiore ai 36 mesi, con società ovvero cooperative costituite prevalentemente all'uopo dai soggetti già impegnati in progetti socialmente utili presso l'Amministrazione competente ai sensi della convenzione quadro stipulata con la GEPI spa in data 7 luglio 1995. Le società ovvero le cooperative di cui al precedente periodo, anche in deroga alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, verranno costituite per la gestione dei seguenti servizi:

- a) manutenzione ordinaria degli edifici sedi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- b) manutenzione e pulizia dei giardini e aree archeologiche;
- c) amministrativi e contabili;
- d) archiviazione, inventariazione e catalogazione anche automatizzata dei beni artistici, storici, archeologici, archivistici e bibliotecari;
- e) attività museali, espositive e di valorizzazione dei beni culturali;
- f) vigilanza interna ed esterna e degli altri servizi la cui erogazione è ritenuta necessaria dall'amministrazione per la realizzazione degli obiettivi, nel rispetto della normativa vigente.

La GEPI ovvero società collegate, quale soggetto tecnico, svolgerà attività di coordinamento e supervisione dei programmi e delle attività delle società ovvero cooperative a tal fine costituite; la stessa GEPI, ove se ne ravvisi l'opportunità, è autorizzata a partecipare alle suddette società, se costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della normativa che ne disciplina l'attività, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

Al termine di efficacia dei contratti di cui al primo periodo, data la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi resi, l'amministrazione procederà all'aggiudicazione degli appalti a trattativa privata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per es-

sere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali e destinati in misura non inferiore al 20 per cento alle società di provenienza.

Gli atti costitutivi delle società ovvero delle cooperative di cui al primo periodo del presente comma stipulati fino alla data del 31 dicembre 1998 e gli aumenti di capitale deliberati fino alla stessa data, per un ammontare complessivamente non superiore ad un miliardo di lire, sono esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489, in deroga alle condizioni ivi previste, si applica anche alle società e cooperative di cui al primo periodo del presente comma per gli anni 1996, 1997 e 1998 e sostituisce, altresì, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Gli onorari notarili sono ridotti di un quarto.».

**3.8**

**BARRA, PELELLA**

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-... In coerenza con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1993, n. 33, nonché con i nuovi compiti assegnati alla società dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 236, e dal decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le azioni della Società iniziative Sardegna (IN.SAR), Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, detenute attualmente dall'ENIRISORSE spa, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI spa), dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) in liquidazione, sono attribuite al Ministero del tesoro.

13-... L'attribuzione è attuata con riferimento al valore della partecipazione IN.SAR così come iscritto nell'attivo patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato di ENIRISORSE spa, IRI spa ed EFIM in liquidazione mediante l'utilizzo dei conferimenti di fondi statali attuati ai sensi delle leggi 21 aprile 1983, n. 130, e 9 marzo 1985, n. 110, nonché dei successivi provvedimenti normativi con cui sono stati disposti aumenti di capitale della IN.SAR spa.

13-... Relativamente alle azioni attribuite ai sensi del comma 1, i diritti dell'azionista saranno esercitati dal Ministero del tesoro».

**3.11**

**CHERCHI**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-....**

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in tempi rapidi ad assicurare una definitiva soluzione ai

gravi problemi occupazionali del settore, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, nell'ambito di un'organica programmazione effettuata sul territorio nazionale dalla stessa amministrazione avvalendosi dei propri organi centrali e periferici, è autorizzato a procedere alla stipula di contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per una durata non superiore ai trentasei mesi, con società o cooperative costituite prevalentemente all'uopo dai soggetti già impegnati in progetti socialmente utili presso l'amministrazione competente ai sensi della convenzione quadro stipulata con la GEPI spa in data 7 luglio 1995.

2. Le società o le cooperative di cui al primo comma, anche in deroga alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, verranno costituite per la gestione dei seguenti servizi:

- a) manutenzione ordinaria degli edifici sedi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) manutenzione e pulizia dei giardini e/o aree archeologiche;
- c) amministrativi e contabili;
- d) archiviazione, inventariazione e catalogazione anche automatizzata dei beni artistici, storici, archeologici, archivisti e bibliotecari;
- e) attività museali, espositive e di valorizzazione dei beni culturali;
- f) vigilanza interna ed esterna;
- g) altri servizi la cui erogazione è ritenuta necessaria dalla amministrazione per la realizzazione degli obiettivi, nel rispetto della normativa vigente.

3. La GEPI spa, o le società collegate, quale soggetto tecnico, svolgeranno attività di coordinamento e supervisione dei programmi e delle attività delle società ovvero delle cooperative a tale fine costituite; la stessa GEPI, ove se ne ravvisi l'opportunità, è autorizzata a partecipare alle suddette società, se costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della normativa che ne disciplina l'attività, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Al termine dell'efficacia dei contratti di cui al comma 1, data la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi resi, l'amministrazione procederà all'aggiudicazione degli appalti a trattativa privata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali e destinati in misura non inferiore al 60 per cento alle società di provenienza.

6. Gli atti costitutivi delle società ovvero delle cooperative di cui al comma 1 del presente articolo stipulati fino alla data del 31 dicembre 1998 e gli aumenti di capitale deliberati fino alla stessa data, per un ammontare complessivamente non superiore ad un miliardo di lire, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Il regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 489, in deroga alle condizioni ivi previste, si applica anche alle società e cooperative di cui al comma 1 del presente articolo per gli

anni 1996, 1997 e 1998 e sostituisce, altresì, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Gli onorari notarili sono ridotti di un quarto.».

**3.0.2**

PELELLA, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, DANIELE GALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-....**

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che dall'iscrizione e dai versamenti alla gestione separata sono esclusi tutti coloro che già sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad istituti o cassa di previdenza o altre gestioni pensionistiche obbligatorie, o siano titolari di pensione diretta.

2. I soggetti di età inferiore ai sessant'anni che non sono tenuti all'iscrizione in base al comma 1, hanno facoltà di iscriversi ed effettuare i versamenti ad una gestione separata tenuta dall'Istituto o cassa cui sono iscritti o da cui ricevono la pensione. In base alle entità del fondo accumulato, agli stessi soggetti verrà proporzionalmente incrementato l'importo della pensione. Per coloro che sono già pensionati la rivalutazione della pensione verrà effettuata al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. I soggetti che abbiano attivato o attivino la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto a pensione sono esenti dagli obblighi di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ovvero possono cumulare i due benefici, per i quali è ammessa la compatibilità.».

**3.0.1**

BEDIN, TAPPARO, BARRA, BASTIANETTO, ZANNETTI, FARDIN, BRICCARELLO, MATTEJA, ZANOLETTI, COVIELLO, CARPENEDO, FAVILLA, BACCARINI, LAURIA

**Art. 4.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 1995» nonché le parole: «21,5 miliardi» con le seguenti: «28,5 miliardi».*

**4.14**

ALÒ, CARCARINO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in scadenza entro l'anno 1994» con le seguenti: «in scadenza entro il 31 dicembre 1995» e le pa-*

role: «fino al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 1995».

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, valutato in lire 12 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.15** GRUOSSO, DE LUCA, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, TAPPARO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1994» con le parole: «fino al 31 dicembre 1995».*

**4.16** ALÒ, CARCARINO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1994» con le parole: «fino al 31 dicembre 1995».*

**4.17** ALÒ, CARCARINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» con le parole: «fino al 31 dicembre 1995».*

**4.18** ALÒ, CARCARINO

*Sopprimere il comma 2.*

**4.19** ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-... Il comma 16 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1993, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura ed al trattamento ordinario di integrazione salariale per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo».

2-.... Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

2-... Ai maggiori oneri relativi alle disposizioni di cui ai due precedenti commi provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

4.4

GALLO, ROSSI, SERRI

*Al comma 3, dopo le parole: «20 luglio 1993» inserire le seguenti: «nonchè delle aree di crisi o di declino industriale».*

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, valutato in lire 20 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

4.20

PELELLA, DE GUIDI, GRUOSSO, DE LUCA, DANIELE GALDI, TAPPARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le parole: «fino al 31 dicembre 1995».*

4.21

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-... All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "I lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7"».

4.5

GALLO, ROSSI, SERRI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-... All'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento" sono soppresse.

3-... Dopo il comma 7, dell'articolo 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La misura dell'indennità spettante ai lavoratori di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i periodi successivi a quelli previsti nella lettera a) dei commi 1 e 2".

3-... Ai maggiori oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

4.6

GALLO, ROSSI, SERRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-... Al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende commissariate, il cui piano di ripresa produttiva sia stato approvato dal Ministero dell'industria, a favore dei lavoratori metalmeccanici sospesi dall'attività produttiva a seguito della ristrutturazione del settore ferroviario e le cui imprese operano in aree in crisi ricadenti nell'ambito dei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 della CEE, il trattamento di integrazione salariale, in deroga dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene prorogato per la durata del periodo antecedente il commissariamento. Il suddetto periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comporta la pari diminuzione della durata dei trattamenti di mobilità previsti dalla vigente normativa».

4.22

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-... All'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento" sono soppresse, e dopo il comma 7 dello stesso articolo, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La misura dell'indennità spettante ai lavoratori di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i periodi successivi a quelli previsti nella lettera a) dei commi 1 e 2".

3-... Ai maggiori oneri relativi alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

4.23

BARRA, PELELLA

*Al comma 5, sostituire le parole: «prorogato al 31 dicembre 1995» con le seguenti: «prorogato al 30 giugno 1996».*

4.7

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-... La mancata attivazione, da parte del datore di lavoro della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non comporta la perdita da parte dei lavoratori interessati del diritto a percepire l'indennità di mobilità. Tale procedura potrà essere attivata presso gli uffici provinciali del lavoro, direttamente su domanda dei lavoratori interessati, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali».

**4.24**

ALÒ, CARCARINO

*Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1994, si intendono applicate le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i contratti di solidarietà stipulati tra il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1995 l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è fissata nella misura del 60 per cento».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.25**

DE LUCA, GUOSSO, DANIELE GALDI, PELELLA,  
DE GUIDI, TAPPARO

*Al comma 10, sostituire la data: «31 dicembre 1995», ovunque compaia, con la data: «30 giugno 1996».*

**4.8**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. Ai lavoratori posti in CIGS ed in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso e della successiva rifasatura, il trattamento di CIGS e di mobilità di cui all'articolo 7 ed all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991».

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.26** GRUOSSO, PELELLA, SICA, MICELE, MONTELEONE, COVIELLO, VOZZI

*Sopprimere il comma 14*

**4.1** FLORINO

*Sostituire il comma 14, con il seguente:*

«14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata.

Per la individuazione degli aventi diritto, fa testo la graduatoria delle liste di disoccupazione della commissione dell'impiego e della massima occupazione di Napoli».

**4.2** FLORINO, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «della citata legge n. 236 del 1993» con le seguenti: «del citato decreto-legge n. 148 del 1993».*

**4.27** IL RELATORE

*Al comma 16, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**4.29** BARRA, PELELLA

*Al comma 16, aggiungere le seguenti parole: «e dal 1° gennaio 1996 al 40 per cento».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 180 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.28** DE LUCA, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, GRUOSSO, TAPPARO

*Al comma 19, sostituire le parole: «1.800 unità» con le parole: «2.000 unità» e le parole: «1.100 unità» con le parole: «1.250 unità».*

4.9

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto».*

4.31

PELELLA, GRUOSSO, SICA, DONISE

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1996» con le seguenti: «31 luglio 1996».*

*All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 5 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

4.33

DE LUCA, GRUOSSO, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, BAREA, TAPPARO

*Al comma 21, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e di imprese collegate al medesimo gruppo industriale, anche se per queste ultime non ha trovato applicazione l'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di integrazione salariale in atto alla data di emanazione del presente decreto, sono prorogati d'ufficio con decreto del Ministro del lavoro per una durata non superiore a 12 mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.*

4.32

BARRA, PELELLA

*Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

*«Per gli interventi di cui al presente comma si provvede:*

*a) nei limiti delle somme previste per tali finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;*

b) gli eventuali maggiori oneri, rispetto alla copertura garantita dalle somme previste alla precedente lettera a), derivanti dall'applicazione del presente comma, saranno posti a carico del capitolo di spesa per la copertura degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

**4.34**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-... Le prestazioni spettanti saranno concesse subordinatamente alla presentazione, da parte di ciascun interessato ed entro il termine decadenziale di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di specifica domanda da avanzare direttamente all'ufficio INPS territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Le prestazioni avranno decorrenza dall'ottavo giorno successivo a quello da cui ha avuto effetto il licenziamento a suo tempo disposto. In deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti dei lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima dell'11 agosto 1991 ed abbia avuto una decorrenza successiva al 10 agosto 1991 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della citata legge n. 223 del 1991, limitatamente a coloro che siano stati licenziati da imprese operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni con un tasso di disoccupazione che, alla data del licenziamento, risultava superiore a quello medio nazionale».

*Conseguentemente, al comma 37, primo periodo, lettera b), sostituire le parole: «748 miliardi» con le seguenti: «758 miliardi».*

**4.35**

BARRA, PELELLA

*Al comma 23, terzo periodo, sostituire le parole: «nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» con le seguenti: «nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».*

**4.36**

IL RELATORE

*Al comma 26, sostituire la data: «31 dicembre 1994» con la data: «31 dicembre 1995» e le parole: «8.000 unità» con le parole: «10.000 unità».*

**4.10**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

«26-... Fanno eccezione nel limite massimo numerico previsto dal presente comma e senza nessun onere suppletivo, i lavoratori di imprese siderurgiche ILVA in liquidazione che abbiano il solo requisito contributivo previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e perciò i lavoratori interessati saranno collocati in lista di mobilità successivamente ai lavoratori in possesso di entrambi i requisiti previsti dal precedente comma».

4.3

DUJANY, BEDIN

*Al comma 27, sostituire la data: «15 settembre 1995» con la data: «15 aprile 1996», la data: «15 ottobre 1995» con la data: «15 maggio 1996», le parole: «8.000 unità» con le parole: «10.000 unità» e la data: «15 marzo 1996» con la data: «30 giugno 1996».*

4.11

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-... Per i lavoratori collocati in mobilità in base a procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, iniziata in data precedente quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'età pensionabile è quella prevista dalla normativa in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità.

28-... All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"c) per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in base alle procedure di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i quali alla fine del periodo di sospensione non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste di mobilità;

d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994"».

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

4.37

ALDÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-... All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6", sono sostituite dalle parole: «i lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7».

«28-... All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Ai lavoratori di cui al presente comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale"».

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.38**

ALÒ, CARCARINO

*Al comma 29, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1995» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996», le parole: «entro il 30 giugno 1996» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996», le parole: «entro il 31 luglio 1996» con le altre: «entro il 31 gennaio 1997», le parole: «entro il 15 febbraio 1996» con le altre: «entro il 15 gennaio 1997», e le parole: «lire 15 miliardi», con le altre: «lire 30 miliardi».*

**4.12**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 29, sostituire le parole: «nella tabella F allegata alla citata legge», con le seguenti: «nella tabella F allegata al citato decreto-legge».*

**4.39**

IL RELATORE

*Al comma 30, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle aziende del gruppo ENI che versino in stato di crisi economica ed occupazionale, da individuare con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».*

**4.13**

MULAS, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-... La norma per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della medesima legge, per la concessione delle successive proroghe di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e per la concessione dell'ulteriore proroga prevista al comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che il numero di dipendenti da rilevare deve essere quello risultante alla data di emanazione della sentenza di fallimento, del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione dell'impresa all'Amministrazione straordinaria limitatamente al caso in cui non sia stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ovvero sia cessato.».

**4.40**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-... Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano di pensionamento anticipato di cui alle stesse disposizioni».

*All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».*

**4.41**

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-... La norma per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della medesima legge, per la concessione delle successive proroghe di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e per la concessione dell'ulteriore proroga prevista al comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che il numero di dipendenti da rilevare deve essere quello risultante alla data di emanazione della sentenza di fallimento, del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione dell'impresa all'Amministrazione straordinaria limitatamente al caso in cui non sia stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ovvero sia cessato.».

**4.42**

DE LUCA, DANIELE GALDI, PELELLA, DE GUIDI, GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-... I lavoratori, che non abbiano potuto beneficiare dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto il titolare dell'azienda non ha adempiuto ad avviare le procedure per la dichiarazione di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, possono essere inseriti nelle liste su iniziativa degli Uffici provinciali del lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali e successiva verifica delle commissioni regionali per l'impiego».

**4.43**

DE GUIDI, GRUOSSO, DE LUCA, DANIELE GALDI, PELELLA, TAPPARO

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-... All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo rigo la frase: "fino al 31 dicembre 1994" è soppressa; al quarto rigo, dopo le parole: "o cooperativa di produzione e lavoro" sono aggiunte le seguenti ", nonché da datori di lavoro non imprenditori"».

**4.44**

DE LUCA, DE GUIDI, PELELLA, TAPPARO

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-... I Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio provvedimento, autorizzare l'INPS alla diretta erogazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori destinatari, nel caso in cui l'azienda interessata a cui sia stato concesso il trattamento non sia in grado di provvedere alla corresponsione dell'anticipazione per l'indennità di cassa integrazione straordinaria, previa valutazione della natura degli impedimenti al pagamento dell'anticipazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**4.45**

PELELLA, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-....**

1. I periodi che intercorrono tra una commessa e l'altra di lavoro a domicilio e che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, si considerano periodi di effettiva mancanza di lavoro e sono quindi equiparati ai periodi di disoccupazione a tutti gli effetti, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni.

2. I suddetti periodi devono essere dichiarati dal datore di lavoro alle sedi competenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

*All'onere derivante dal presente comma valutato in lire 7 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**4.0.1**

DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, DANIELE  
GALDI, PELELLA, TAPPARO, BEDIN

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-... Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire, in futuro, la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese che hanno un bilancio in perdita da almeno tre anni e sono state costrette ad utilizzare l'articolo 2412 del codice civile ed hanno provveduto alla ricapitalizzazione e che hanno debito con l'Inps o con il fisco, le imprese stesse possono mettersi in regola, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, pagando soltanto le somme dovute più gli interessi legali senza aggiunta di sovrattasse e sanzioni.

La proroga delle agevolazioni fiscali che scade in data 31 dicembre 1996 ha valore, per le imprese - tra quelle che ne hanno diritto - che usufruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria per il 1996 o che hanno avuto bilanci in perdita nel 1994-1995».

**5.1**

PERLINGIERI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-...**

*(Tutela dei soci lavoratori in caso di insolvenza  
delle cooperative di produzione e lavoro)*

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano, in quanto non derogate ai sensi del comma 2, anche per il pagamento a carico del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati da soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, possono, in relazione ai crediti di cui al comma precedente, essere stabiliti:

a) particolari modalità di funzionamento, gestione e tenuta di una contabilità separata per il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

b) aliquote diverse dei contributi di finanziamento a carico delle cooperative di produzione e lavoro ed in favore dei soci lavoratori».

**5.0.1**

DE LUCA, DE GUIDI, DANIELE GALDI,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-...»**

*(Tutela dei soci lavoratori in caso di insolvenza  
delle cooperative di produzione e lavoro)*

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati da soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative».

**5.0.2**

DE LUCA, DE GUIDI, DANIELE GALDI,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-...»**

*(Condono previdenziale)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonchè presso le casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 7 per cento annuo nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o paganti tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 30 settembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 30 giugno 1996.

3. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in dieci rate trimestrali di cui la prima entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le rate successive alla prima saranno maggiorate dell'interesse del 5 per cento per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

**5.0.3**

DELFINO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-...**

*(Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

1. All'articolo 14, comma 1, nell'alea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali".

2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.

3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 7 e 9, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi».

**5.0.4**

BEDIN

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-...»**

*(Piccola società cooperativa)*

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile».

**5.0.5**

BEDIN

**Art. 6.**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... Le disposizioni di cui al primo periodo del comma precedente si applicano anche ai datori di lavoro che concederanno il *part-time* alle lavoratrici e ai lavoratori che, in presenza di figli di età compresa entro il terzo anno, lo richiederanno. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del seguente comma si provvede con lo stanziamento previsto nella tabella A, rubrica "Presidenza del Consiglio dei ministri", approvato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1996)».

**6.1**

BASTIANETTO, BEDIN, DE LUCA, CARNOVALI,  
SPISANI, FONTANINI, DELFINO, DE GUIDI

*Al comma 5, dopo le parole: «comma 5,» inserire le seguenti: «ultimo periodo.».*

**6.4**

IL RELATORE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56» con le seguenti: «sulla base di accordi collettivi.».*

**6.5**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-... Le cooperative di produzione e lavoro possono avviare procedure di mobilità, ai sensi delle norme del capo II, titolo I, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, anche nei confronti dei soci lavoratori.

7-... Il programma di mobilità, qualora indichi profili professionali che coinvolgano soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, deve essere approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, prima di procedere alla comunicazione preventiva per iscritto, di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche nei confronti dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

7-... L'onere derivante dall'applicazione dei commi 7-bis e 7-ter, valutato in lire venti miliardi per l'anno 1996, è posto a carico del capitolo 6556 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

**6.2**DE LUCA, DE GUIDI, DANIELE GALDI,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-... Il termine dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato al 31 dicembre 1997.».

**6.6**

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-... Gli interventi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estesi alle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b dei programmi definiti dal regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993.».

**6.3**

LASAGNA, SPISANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«Il termine dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è prorogato al 31 dicembre 1997».

All'onere di cui alla presente norma, valutato in lire 25 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.».

**6.7**

GRUOSSO, DE LUCA, DANIELE GALDI,  
PELELLA, DE GUIDI, TAPPARO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-...»**

1. Per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 25 convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, giuste le previsioni del comma 10-ter dell'articolo della legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del trattamento di cassa integrazione speciale dovrà essere disposto, in deroga a quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutto il periodo di autorizzazione alla continuità dell'esercizio di impresa, con corrispondente riduzione del trattamento di mobilità per i periodi eccedenti le previsioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 223 del 1991.».

**6.0.1**

ALÒ, CARCARINO

**Art. 9.**

*Al comma 1, sopprimere l'ultima parte del primo periodo, dalle parole: «all'articolo 18, comma 1,» fino alle parole: «sono soppresse».*

**9.4**

PERRUZZOTTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-... I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpretano nel senso che ai corsi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995 e che siano titolari di un contratto a tempo di insegnamento, per supplenza annuale, per l'anno scolastico 1995-1996.

1-... Nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro gli stessi termini stabiliti dal comma 27 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce e disciplina corsi di formazione per insegnanti elementari e per insegnanti tecnico pratici (I.T.P.). Tali corsi saranno utili anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.».

9.1

CAMPUS, SPISANI, BEDIN

*Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 1995», aggiungere le parole: «I dipendenti che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento, istituito presso i rispettivi Ministeri vigilanti, e successivamente trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche disciplinate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in strutture operative di amministrazioni pubbliche, situate nel comune di residenza del dipendente che eserciti il diritto, o nel comune ove ha sede l'Ente privatizzato di provenienza.*

Le modalità di trasferimento sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Deve comunque essere acquisito il consenso del dipendente».

9.5

ALÒ, CARCARINO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-... Il numero dei dipendenti di ruolo e quello dei dipendenti a contratto della Commissione nazionale per le società o la borsa - CONSOB, previsti dall'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificato ed integrato, sono rispettivamente aumentati a quattrocentocinquantacinque unità e ridotti a venti unità. Con regolamento della CONSOB, reso esecutivo con la procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, saranno stabilite le modalità con le quali la CONSOB dovrà procedere alla distribuzione del proprio personale, in attuazione di quanto precede e secondo principi contenuti all'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 95 del 1974.».

9.2

BEDIN, COVIELLO, TAPPARO

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1996».*

9.6

BARRA, PEIELLA

*Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 novembre 1996 le commissioni regionali per l'impiego che hanno disposto l'innalzamento dell'età trasmettono al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione centrale per l'impiego una dettagliata relazione sugli effetti quantitativi e qualitativi dell'innalzamento stesso, sulla base di un questionario formulato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale stessa.».*

9.7

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-... Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e negli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche ai soci di cooperative di lavoro, i quali abbiano maturato nei confronti delle medesime cooperative crediti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro svolte, compresi quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero di istituti aventi finalità analoghe».

9.12

BEDIN

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-... Le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e negli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche ai soci di cooperative di lavoro, i quali abbiano maturato nei confronti delle medesime cooperative crediti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro svolte, compresi quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero di istituti aventi finalità analoghe».

9.3

DELFINO

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-... In analogia a quanto previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, della finanza pubblica, saranno istituiti corsi riservati agli insegnanti di scuola elementare, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 28 del medesimo articolo».

9.13

BEDIN, ZACCAGNA, COVELLO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-... Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, il medesimo aumento, con le stesse modalità, si applica al limite di cui all'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33."».

9.8

BARRA, PELELLA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-... Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è così sostituito:

“3. L'indennità di mobilità, nonché quella di disoccupazione speciale di cui all'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno in misura pari all'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”».

**9.9**

**BARRA, PELELLA**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-... Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità nelle aree in cui non trovavano ancora applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della predetta legge, i quali non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, ovvero che siano stati collocati in mobilità in conseguenza della cessazione del trattamento di CIGS precedentemente prorogato per legge essendo in possesso dei requisiti soggettivi per l'applicazione dei predetti commi 6 o 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, è nuovamente attribuita l'indennità di mobilità dall'entrata in vigore della presente legge sino al momento della maturazione del diritto alla pensione. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare apposita domanda ai competenti istituti previdenziali, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4».

**9.10**

**TAPPARO, BARRA, PELELLA**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-... La durata dei contratti a termine del personale utilizzato presso le agenzie per l'impiego scadenti nel corso dell'anno 1996 è promulgata di dodici mesi».

**9.11**

**IL RELATORE**

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-... Nel decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, articolo 1, comma 3, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: “A tal fine, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, rice-

vuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perchè questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni".

19-... Nel decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo l'articolo 1, comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Su richiesta di una delle parti interessate all'esame congiunto di cui all'articolo 5, secondo comma, delle legge 20 maggio 1975, n. 164, possono essere attivati gli interventi di cui all'articolo 4, commi 7 e 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzati alla promozione di un accordo relativo alle misure da prevedere per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale del programma che l'impresa intende attuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991".

19-... Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 4, comma 4, viene inserita, dopo le parole "e della massima occupazione" la seguente frase: "o all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, quando l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione"; all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "e della massima occupazione" vanno inserite le parole "ovvero, nei casi di cui al comma 4, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione"; all'articolo 24, comma 1, dopo le parole "da 2 a 12" vanno inserite le parole "e 15".

19-... Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, convocano le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove tali proposte riguardino attività di reimpiego o di formazione professionale, il direttore informa immediatamente l'Assessore regionale che svolge funzioni di vicepresidente della Commissione regionale per l'impiego, il quale può convocare le parti, avvalendosi, per la predisposizione delle proposte e la successiva eventuale attuazione delle stesse, dell'agenzia per l'impiego e dei competenti servizi regionali. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale o regionale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6".

19-... Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 4, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Nel caso in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ove siano necessarie attività di reimpiego o di formazione professionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale consulta tempestivamente le Regioni competenti per territorio e si avvale delle agenzie per l'impiego. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 vanno inviate alla Direzione

generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".».

9.14

IL RELATORE

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**138ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****(2467) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio 1996.

Il relatore, senatrice PIETRA LENZI, fa presente che l'odierna convocazione era stata decisa nel tentativo di approvare, almeno in Senato, il decreto-legge in conversione, rendendo così possibile l'accoglimento, in sede di reiterazione, delle indicazioni di questo ramo del Parlamento.

Ad un più attento esame, però, appare a suo parere evidente l'impossibilità di approvare il disegno di legge di conversione, stante il calendario dei lavori dell'Assemblea, stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Peraltro, anche se il decreto-legge fosse inviato in Assemblea senza modifiche, è assai poco probabile che esso possa essere convertito, dato il parere contrario della 5ª Commissione sul comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento d'urgenza.

Concorda il senatore LAVAGNINI, il quale esprime perplessità anche su taluni aspetti di merito.

Il senatore MONTELEONE, nel prendere atto dell'impossibilità di convertire il decreto-legge in titolo, esprime rammarico per il parere formulato dalla 5ª Commissione permanente, parere che egli non condivide, ed osserva che la Commissione bilancio si è assunta in tal modo una grave responsabilità, in quanto la conversione del decreto-legge n. 21 poteva rappresentare l'occasione per soddisfare le legittime aspettative di tanti operatori dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone quindi di non proseguire l'esame.

La Commissione conviene.

Il senatore SIGNORELLI rivolge un saluto ed un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, osservando che l'impegno da essi profuso in questa legislatura testimonia come, al contrario di quanto si afferma demagogicamente, gli ostacoli alla risoluzione dei problemi della Nazione nascano spesso all'esterno del Parlamento.

Si associano il senatore ANDREOLI, il quale auspica che il prossimo Parlamento iscriva tra i suoi impegni primari l'approvazione della legge sulla donazione degli organi, e il presidente ALBERTI CASELLATI, che sottolinea come in questa legislatura si sia costruito tra i membri della Commissione un clima di collaborazione e di reciproca stima che ha superato anche le divisioni politiche.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**223ª Seduta***Presidenza del Presidente***BRAMBILLA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga e per i lavori pubblici Testa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente BRAMBILLA ricorda che gli emendamenti presentati sono stati già illustrati e che su di essi il relatore Carcarino ha già espresso il proprio parere. Avverte poi che l'emendamento 1.0.11 è stato riformulato dai proponenti e che sul nuovo testo la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta. La Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo anche sugli altri emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.12 e 1.0.12, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda il testo del decreto-legge, la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta a condizione che sia escluso che dal comma 4 dell'articolo 1 derivino oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, il Presidente ricorda che il relatore Carcarino, in virtù dell'analogo parere già espresso dalla 5ª Commissione in sede di esame del precedente decreto-legge, ha già presentato l'emendamento 1.10, che recepisce la condizione di che trattasi.

Il senatore FLORINO dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11. Ritira poi gli emendamenti 1.2 e 1.9.

Il relatore CARCARINO ritira gli emendamenti 1.4 e 1.0.12.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 1.12; dichiara poi di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.11 (nuovo testo).

Il sottosegretario CARZANIGA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.10, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.7, 1.11 e 1.0.11 (nuovo testo).

Posti ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.0.11 (nuovo testo).

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Carcarino di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, con le modifiche testè accolte, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI  
PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2479**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire le parole da: «, e sulla base di uno specifico piano di risanamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «e sulla base di un protocollo tecnico sugli standard del risanamento predisposto dal Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995».*

**1.1**

CARCARINO, VELTRI, FLORINO

*Al comma 1 in fine, aggiungere il seguente periodo:*

«Per la bonifica dell'arenile e del mare si provvederà con i fondi ricavati dalla confisca dei beni della camorra e dei politici condannati per reati contro la pubblica amministrazione.»

**1.2**

FLORINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto approvato in sede CIPE il 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonchè il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da opportuna documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli. Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione».

**1.3**

CARCARINO, BERTONI, FLORINO

*Al comma 3, sostituire l'alea con il seguente: «In ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attenzione del comma 1 è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI o a società interamente controllate dall'IRI, da questa indicate, dei seguenti importi, per i quali è prevista l'esclusione dall'IVA:».*

1.4

IL RELATORE

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di una Commissione» sostituire le parole: «di esperti» con le seguenti: «costituita da cinque membri, esperti».*

1.6

CARCARINO, DONISE

*Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Onde consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la Commissione per il controllo ed il monitoraggio provvede a realizzare e a diffondere, periodicamente, materiale informativo di facile comprensione al fine di accogliere e/o esprimersi sulle istanze che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste sociali e locali».*

1.7

CARCARINO, LUBRANO DI RICCO, FLORINO

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove occorra opportunamente integrato,».*

1.8

CARCARINO, LUBRANO DI RICCO, FLORINO

*Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Comitato di coordinamento sarà affiancato da due magistrati della Direzione distrettuale antimafia e da un funzionario della Direzione investigativa antimafia, che svolgeranno funzioni di osservatorio anticriminalità.».*

1.9

FLORINO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non conseguono oneri a carico del bilancio dello Stato.».*

1.10

CARCARINO, FLORINO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. In caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche*

eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. A tal fine l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e/o le società del gruppo, nonché le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, che intendano procedere ad alienazione a terzi delle aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo di vendita.

*5-ter.* Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici territoriali entro sei mesi dall'avvenuta notifica possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica, ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

*5-quater.* In mancanza della notificazione il comune di Napoli e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi precedenti.

*5-quinquies.* In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli o di altro ente pubblico operante nella regione, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

*5-sexies.* Quanto previsto dai precedenti commi costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici territoriali per quanto concerne il diritto di prelazione in favore dello Stato per il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

*5-septies.* Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte di appello competente per territorio.

*5-opties.* Le aree acquisite al comune di Napoli e/o agli altri enti pubblici territoriali fanno parte del loro patrimonio indisponibile».

**1.11**

CARCARINO, VELTRI, BRUNO GANERI, SICA,  
LUBRANO DI RICCO, DONISE, FLORINO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis.* Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1996, predisponesse un piano di disinquinamento ambientale e marino per la bonifica ed il risanamento di tutte le aree demaniali, compresi gli arenili ed i fondali del comprensorio di Bagnoli, nonché del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli. In tale piano dovranno essere individuate le modalità necessarie per il reperimento dei finanziamenti a livello nazionale e comunitario.».

**1.12**

LUBRANO DI RICCO, CARCARINO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare i provvedimenti per la riqualificazione ed il risanamento ambientale delle altre aree dismesse connesse all'attività siderurgica di grande superficie, inserite in un contesto fortemente urbanizzato e con presenza di particolare tensione sociale connessa alla forte incidenza della disoccupazione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 fissano le priorità ed i criteri, tra i quali vanno previste:

- a) quote minime dell'area che dovrà essere ceduta, come *standards* di destinazione a verde pubblico;
- b) localizzazione dell'area che dovrà essere ceduta in prossimità del contesto maggiormente urbanizzato;
- c) pianificazione della bonifica da iniziarsi nelle aree a *standards*;
- d) obbligo di prevedere il conferimento al patrimonio indisponibile comunale».

**1.0.12**

PEDRAZZINI, CARCARINO, DONISE, MATTEJA,  
SPECCHIA, LASAGNA, PINTO, GIOVANELLI,  
TERZI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni (*ex* stabilimento Falk) ed a tal fine, a seguito di approvazione da parte del Comitato interministeriale della programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, l'amministrazione comunale ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, dell'importo di lire 25 miliardi per la progettazione, pianificazione e prima fase della bonifica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 305 del 1989, così come determinata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

**1.0.11** (nuovo testo)

PEDRAZZINI, CARCARINO, DONISE, MATTEJA,  
SPECCHIA, LASAGNA, PINTO, GIOVANELLI,  
TERZI, LARIZZA, LUBRANO DI RICCO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

*Presidenza del Presidente*

Marco TARADASH

*Intervengono il Presidente della RAI, dottoressa Letizia Bricchetto Moratti, il Consigliere Franco Cardini, il Vice direttore generale della RAI, dottor Aldo Materia, il Coordinatore Unità di garanzia della RAI, dottor Jader Jacobelli, il Direttore palinsesti RAI, dottor Franco Iseppi, il Direttore ed il Vice direttore delle «Tribune, Accesso e servizi parlamentari» della RAI, dottori Nuccio Fava e Nuccio Puleo.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60\*, 0062)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte, altresì, che della seduta sarà redatto il resconto stenografico.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI*  
(R047 000, B60\*, 0027)

Dopo un intervento del presidente Marco TARADASH, il Presidente della RAI, dottoressa Letizia BRICHETTO MORATTI, svolge una relazione.

Intervengono successivamente i deputati Fabrizio DEL NOCE, Rosy BINDI, Francesco STORACE, Mauro PAISSAN, Luciano GALLIANI, i senatori Cesare DUJANY, Antonio FALOMI, Maria Rosaria MANIERI, Gian Guido FOLLONI, Piergiorgio BERGONZI, Giulio Mario TERRACINI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Stefano PASSIGLI, il presidente Marco TARADASH, la presidente della RAI, Letizia, BRICHETTO MORATTI, il coordinatore Unità di garanzia, Jader JACOBELLI, il direttore palinsesti, Franco ISEPPI. Il presidente Marco TARADASH dà

quindi conto di una lettera da lui indirizzata al direttore della Rete Due.

*DELIBERAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 19, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE*

*DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ ED AL CALENDARIO DELLE TRIBUNE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 (R050 001, B60, 0013)*

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione congiunta sui due punti all'ordine del giorno, e dà conto di due ipotesi di lavoro, che potrebbero essere formalizzate in proposte per la Commissione.

Dopo interventi del senatore Stefano PASSIGLI, per un chiarimento, e dei deputati Mauro PAISSAN, Francesco STORACE e Rosario OLIVO, sull'ordine dei lavori, il presidente Marco TARADASH rinvia il seguito della discussione in titolo alla seduta di domani, 29 febbraio, alle ore 12,30.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

71° Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BRUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**RELAZIONE CONCLUSIVA SU ATTIVITÀ SVOLTE**

(Discussione)

(R050 001, B65°, 0005°)

Precisato preliminarmente che le notizie apparse di recente sulla stampa non hanno alcun riferimento al contenuto e allo sviluppo argomentativo del documento elaborato in vista dell'odierno dibattito, il presidente Brutti illustra la relazione conclusiva su attività svolte dal Comitato prima della anticipata interruzione della legislatura. Nella relazione si affrontano taluni argomenti - le informazioni raccolte su magistrati, l'attività della cosiddetta fonte «Achille», la documentazione sequestrata dall'Autorità giudiziaria al generale Cogliandro - riconducibili al tema generale della definizione dei limiti entro i quali i Servizi devono acquisire informazioni riguardanti attività istituzionali o la sfera privata di singoli cittadini. Inoltre - prosegue il presidente Brutti - il documento dà conto dell'attività di controllo, ai sensi della legge n. 121 del 1981, sul Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, avviata dal Comitato nella XII legislatura e ricorda le iniziative del Comitato e le conseguenti decisioni del Governo in ordine all'operazione di riduzione degli organici del SISDE alla fine del 1993.

Esaurita l'esposizione del Presidente, si apre una discussione nella quale intervengono, per proporre modifiche ed integrazioni al testo, i deputati Neri, Lazzati e Soda e i senatori Marchetti e Boso. Il deputato Di Muccio, dichiarato di dissentire dall'impostazione del documento elaborato dal Presidente, preannuncia fin d'ora che esprimerà un voto contrario.

A conclusione del dibattito, il Presidente, dichiarato che è sua intenzione, raccolti gli orientamenti e le indicazioni emersi nell'odierna seduta, rielaborare talune parti del testo proposto, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 febbraio 1996, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito della discussione della relazione.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sull'attuazione della politica di cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PROVERA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 001, B33, 0019)*

Il Presidente PROVERA annuncia di aver contattato più volte il senatore Brutti, presidente del Comitato di controllo sui Servizi di informazione, per ottenere un incontro informale allo scopo di discutere questioni di comune interesse delle due Commissioni. L'incontro è stato finalmente fissato per la giornata di domani ed ovviamente tutti i commissari sono invitati a partecipare.

Annuncia poi di aver ricevuto una lettera della Presidente PIVETTI, di cui dà lettura:

«Gentile Presidente,

rispondo, anche a nome del Presidente del Senato, alla Sua lettera relativa alla possibilità che la Commissione d'inchiesta sulla politica della cooperazione svolga alcune attività anche dopo l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Come Lei sa, il regime di prorogatio esclude che le Commissioni d'inchiesta possano continuare a svolgere in tale periodo attività di carattere inquirente ovvero di indagine o che comunque abbiano rilevanza esterna. Sono consentite attività di carattere esclusivamente interno quali la sistemazione degli atti e la relativa delibera sul regime di pubblicazione, nonché la predisposizione ed approvazione della relazione conclusiva, attraverso la quale si realizza il compito assegnato alla Commissione di riferire al Parlamento, non potendosi dare corso a relazioni diverse ed autonome. Come ho già avuto modo di precisare ad altra Commissione d'inchiesta, le risultanze del lavoro svolto, che non abbiano già portato a relazioni approvate dalla Commissione, dovrebbero pertanto confluire nella relazione conclusiva.

Ritengo pertanto che la Commissione da Lei presieduta, ove non vi siano opposizioni dei Gruppi, possa riunirsi per l'esame della relazione

conclusiva, esame che naturalmente potrà anche iniziare separatamente per le parti che si riferiscono a diverse aree di indagini. Sarà possibile anche perfezionare, con la comunicazione alla Commissione, la nomina del consulente da Lei indicato, in quanto strettamente finalizzata alla predisposizione del documento finale.

Ritengo infine, per le ragioni sopra ricordate, di non poter consentire lo svolgimento di audizioni, che costituirebbero ulteriori attività di indagine in questa fase precluse.

Desidero infine richiamare la sua attenzione sull'esigenza che l'esame della relazione conclusiva si svolga con la massima sollecitudine e si concluda nei tempi più brevi.».

Il presidente **PROVERA** propone poi di perfezionare, nella seduta in corso, la nomina a consulente della Commissione del dottor Calandra e di invitarlo a prestare giuramento.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre il dibattito.

Il senatore **FALQUI** ritiene che la lettera della presidente Pivetti costituisca un fiero colpo per le aspettative della Commissione. Infatti sarebbe possibile procedere solo alla approvazione della relazione conclusiva, per la quale è però necessaria la presenza di 21 componenti della Commissione, presenza che ben difficilmente si riuscirà ad ottenere. Sarebbe invece vietato procedere alla approvazione delle relazioni sulle due missioni già effettuate in America Latina e in Somalia, relazioni per le quali il numero legale previsto è molto inferiore, di soli 14 componenti. Sorprende poi il divieto assoluto di nuove audizioni, anche ove esse siano consequenziali ad audizioni già effettuate in precedenza, per chiarire contraddizioni emerse. In tali condizioni diventa difficile anche ipotizzare che si riesca ad approvare la relazione conclusiva e quindi l'opportunità della nomina di un nuovo consulente viene a mancare.

Il senatore **FALQUI** deplora in definitiva che per la Commissione sia così difficile giungere ad una conclusione positiva dei suoi lavori.

L'onorevole **GRITTA GRAINER** concorda con il senatore Falqui e si rammarica che dal regime di prorogatio venga fatto derivare un blocco quasi assoluto delle attività ispettive del Parlamento. Si è oggi saputo che in questo periodo ai deputati viene addirittura impedito di presentare ogni genere di interrogazioni, mentre i senatori continuano ad avere la possibilità di presentare interrogazioni a risposta scritta. Nei termini proposti dai Presidenti delle due Camere la Commissione non arriverà neanche alla relazione finale e quindi diventa inutile a questo punto perfezionare la nomina del dottor Calandra. È veramente deplorabile che alla Commissione sia impedito di procedere a nuove audizioni ed anche di richiamare persone già ascoltate: in questo modo di fatto i lavori vengono bloccati e risulta impossibile trarre le conclusioni di tutta l'imponente opera di indagine che è stata già svolta.

L'onorevole **BRUNETTI** concorda nel ritenere inutile il perfezionamento della nomina del dottor Calandra, poichè nelle attuali condizioni la Commissione di fatto non è più in grado di lavorare. La presa di posi-

zione dei Presidenti delle Camere impone una interruzione dei lavori, con un atteggiamento peraltro contraddittorio e che desta viva preoccupazione. Comunque l'onorevole BRUNETTI chiede che venga data la massima pubblicità ai documenti ed alle informazioni che la Commissione ha raccolto.

Il presidente PROVERA sottolinea che i Presidenti delle due Camere autorizzano la relazione conclusiva.

L'onorevole GRITTA GRAINER obietta che sono però vietate le relazioni autonome sulle missioni svolte, per le quali il numero legale sarebbe inferiore.

Il senatore POZZO esprime la più viva disapprovazione per l'editto congiunto dei due Presidenti delle Camere, che costituisce un vero atto di sopraffazione nei confronti della Commissione, la quale viene trattata come una scolaresca alla quale dare lezioni di diritto parlamentare. È assurdo che in regime di prorogatio vengano ancora consentite sedute di Commissione in sede deliberante - come è accaduto oggi per la Commissione esteri del Senato - e contemporaneamente si proibisca la prosecuzione dei lavori di una Commissione d'inchiesta. L'ultimatum dei Presidenti delle due Camere costituisce solo l'ultimo di una lunga serie di ostacoli che sono stati volontariamente posti alla attività della Commissione d'inchiesta sulla cooperazione.

Il senatore PERIN ricorda che la Commissione è sempre stata vista con sfavore dall'apparato burocratico di molte amministrazioni pubbliche. L'acquisizione delle informazioni è sempre stata molto difficile e si è dovuto faticare molto anche per vedersi assegnare i fondi necessari per l'espletamento delle missioni all'estero. Peraltro ben di rado le due Camere hanno discusso i risultati delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sì da far ritenere che esse siano sostanzialmente inutili.

L'onorevole CANESI dichiara di valutare molto negativamente la lettera dei Presidenti delle due Camere ed esorta la Commissione ad approvare un documento finale che permetta di rendere pubblici i lavori svolti, indicando al Parlamento ed al paese non solo le deviazioni che si sono verificate ma anche le procedure da seguire per riformare la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore GREGORELLI invita a rifuggire da un atteggiamento di autodenigrazione, poichè la Commissione ha lavorato molto e positivamente, anche con spirito unitario. Ora è necessario pubblicare tutti i documenti raccolti ed arrivare ad una valutazione politica globale, possibilmente senza artificiose contrapposizioni interne. Non risponde neanche a verità che il Parlamento dia poca importanza ai risultati dei lavori svolti dalle Commissioni d'inchiesta, poichè, ad esempio, la relazione finale della Commissione d'inchiesta sul terremoto in Irpinia è stata discussa in Aula. Certo la lettera dei Presidenti delle due Camere comporta quasi un esproprio della Commissione. Egli aveva previsto che non sarebbero state permesse ulteriori audizioni, anche se sarebbero state molto utili, molto più del preannunciato incontro informale con il

senatore Brutti, ma sperava che si potesse procedere alla discussione delle relazioni sulle due missioni in America Latina e in Somalia. Particolarmente per quanto concerne quest'ultima si erano registrate delle dissonanze, che potevano essere ricomposte in sede di relazione parziale, per poi procedere con maggiore unità d'intenti alla relazione finale. Nè si può rimproverare alla Commissione di aver perso tempo, anche perchè essa ha dovuto registrare delle difficoltà al suo interno, ad esempio quelle collegate alla vicenda poi conclusasi con l'elezione del presidente Provera.

Anche l'onorevole POZZA TASCA esprime il suo disappunto per la lettera della presidente Pivetti e constata l'inopportunità di procedere in tale situazione al perfezionamento della nomina a consulente del dottor Calandra. Deplora poi che, in regime di prorogatio, l'attività dei deputati conosca limiti persino più severi di quella dei senatori e si chiede se sarà possibile raggiungere il numero legale necessario per l'approvazione della relazione finale. Il documento che il presidente Provera presenterà, ove non venisse approvato, avrebbe solo il valore di un atto interno, uno tra i tanti che la Commissione ha elaborato e raccolto.

L'onorevole AGNALETTI, rimarcato che tutta la Commissione si rammarica per le gravi limitazioni poste alla sua attività, invita a ricercare una conclusione dignitosa dei lavori, giungendo ad approvare unitariamente una relazione finale. Non si nasconde però che sarà alquanto difficile raggiungere il numero legale necessario.

Il senatore FALQUI invita il presidente Provera a chiedere un colloquio con i Presidenti delle due Camere, per dare conto delle richieste della Commissione. Se però i Presidenti delle due Camere dovessero confermare le decisioni già comunicate, è evidente che i commissari non si riterrebbero più vincolati al segreto istruttorio sui documenti già acquisiti.

Concorda con quest'ultima valutazione l'onorevole BRUNETTI, il quale nota che, nell'ipotesi prospettata, i temi dell'indagine svolta dalla Commissione diventerebbero argomenti della campagna elettorale, poichè i parlamentari devono rendere conto del loro operato anzitutto ai loro elettori. Osserva poi che la decisione comunicata con la lettera della presidente Pivetti al presidente Provera risulta tanto più inaccettabile se si pensa che poche ore fa il Governo ha emanato un decreto-legge con il quale opera di fatto una riforma della cooperazione, senza aspettare - come invece sarebbe stato suo dovere, ai sensi della legge istitutiva della Commissione - che terminasse l'inchiesta parlamentare sulla cooperazione, con l'indicazione delle modifiche legislative ritenute necessarie.

Il presidente PROVERA rende noto di aver chiesto al dottor Paraggio di leggere attentamente i resoconti della Commissione, per individuare le notizie di possibile interesse per la magistratura. Constata poi l'unanime volontà della Commissione di procedere alla più ampia pubblicazione degli atti e dei documenti raccolti, lasciando riservati solo gli atti giudiziari dei procedimenti non ancora giunti alla fase dibattimen-

tale e le audizioni per le quali la Commissione si era già impegnata, con le persone ascoltate, a mantenere il segreto. Assicurare la massima trasparenza è un dovere democratico al quale la Commissione non può sottrarsi. Dichiarò quindi di ritenere improprio e scorretto il decreto-legge con cui il Governo interviene in materia di cooperazione, senza rispettare il ruolo della Commissione. Quanto alla lettera della presidente Pivetti, essa desta in lui forti perplessità ed egli si farà interprete del disagio della Commissione, ma non può sottacere che la presidente Pivetti non ha fatto altro che adeguarsi alla tradizionale prassi in materia di limitazioni poste alla attività delle Commissioni di inchiesta dopo lo scioglimento delle Camere.

Il presidente PROVERA ricorda inoltre che tutti i commissari si sono espressi a favore della ipotesi di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sulla cooperazione e ritiene doveroso tentare di arrivare ad una relazione finale. La Commissione ha quasi sempre lavorato con un forte spirito unitario - solo nell'ultimo periodo sono sorte alcune polemiche su un singolo caso - ed ora c'è il pericolo di deprezzare tutto il lavoro svolto se non si riesce ad arrivare ad una relazione conclusiva, che si limiterà a dar conto delle indagini effettuate e delle informazioni raccolte. Dichiarò infine che darà conto ai commissari del risultato del suo colloquio con i Presidenti delle Camere.

L'onorevole GRITTA GRAINER dichiara innanzi tutto di ritenere utile il preannunciato incontro con il senatore Brutti. Ribadisce poi di considerare una forzatura la lettera dei Presidenti Pivetti e Scognamiglio, poichè essa non tiene conto che la Commissione è comunque prossima alla scadenza, sì da non far ritenere possibile che il nuovo Parlamento faccia in tempo a ricostituire la Commissione. In tale situazione la Commissione doveva eventualmente essere invitata ad accelerare i suoi lavori, non ad interromperli. Va peraltro ammesso per onestà intellettuale che vi è un elemento di debolezza anche nella posizione della Commissione, la quale ha molte difficoltà a raggiungere il numero legale previsto dal Regolamento per l'approvazione della relazione conclusiva. Purtroppo anche alcune assenze nella seduta di oggi sono molto significative. Certo è che, se vengono mantenuti i criteri enunciati dalla presidente Pivetti nella sua lettera, tutte le attività risultano bloccate. Sarebbe molto grave se per una serie di circostanze divenisse di fatto impossibile concludere i lavori della Commissione, con grande soddisfazione di tutti coloro che non l'hanno mai vista di buon occhio.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'azienda di Stato per gli interventi**  
**nel mercato agricolo**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

9ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ROBUSTI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B27, 0002)

Il Presidente Robusti, in apertura di seduta, legge il comunicato dei Presidenti del Senato e della Camera che riguarda il prosieguo dei lavori durante il periodo di scioglimento del Parlamento.

Nel comunicato è scritto tra l'altro che «le Commissioni di inchiesta si asterranno da qualsiasi attività di carattere inquirente o che comunque debba riflettersi all'esterno (quali ispezioni, sopralluoghi, invii di questionari, audizioni) e potranno tenere riunioni al solo fine di precisare e rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento».

Informa quindi di una posizione emersa in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione, proclive ad una interpretazione piuttosto restrittiva della prassi vigente, nel senso cioè di limitarsi alla mera conservazione (inventario) degli atti già raccolti, escludendo la acquisizione di ulteriori documenti ancorchè richiesti dalla Commissione prima dello scioglimento delle Camere.

Il Presidente ROBUSTI ritiene invece che una posizione del genere, qualora fosse condivisa dalla Commissione, equivarrebbe a formulare un messaggio inteso in sostanza a disconoscere la validità ulteriore, anche con riferimento alla prossima legislatura, delle indagini avviate dalla Commissione di Inchiesta nonchè alla statuizione di un vincolo nuovo che non pare corretto, da parte della Commissione, prevedere autonomamente per le funzioni definite dalla legge.

Chiede inoltre se sia opportuno acquisire, insieme agli atti, una relazione di accompagnamento - una specie di scheda di lettura - redatta da parte dei consulenti della Commissione.

Chiede infine se sia opportuno inviare a nome della Commissione una lettera ai Presidenti delle due Camere dalla quale emerga il concetto

che l'attività svolta finora è servita a rafforzare le motivazioni in base alle quali il Parlamento aveva con legge deciso di istituire una Commissione di Inchiesta.

Il Deputato VIVIANI ritiene che occorre prendere atto della situazione che comporta obiettivamente inibizione ad un'ulteriore attività di indagine in questa legislatura.

Ritiene perciò che non vi siano le condizioni per approvare un documento conclusivo anche se - come ha giustamente detto il Presidente - gli elementi acquisiti finora sono sufficienti a confermare la giustezza della scelta legislativa che ha istituito la Commissione Inchiesta. Manca cioè la possibilità di offrire alle Camere un quadro esaustivo della situazione in cui versa l'AIMA, tenuto conto che i gruppi di lavoro non hanno potuto effettuare il necessario approfondimento per settori, e d'altra parte la Commissione ha dovuto muoversi sotto la spinta di informazioni ancora frutto di inevitabili atteggiamenti emozionali o conflittuali.

Concorda con il Presidente sulla opportunità di acquisire le schede dei consulenti, e di raccogliere l'ulteriore documentazione, qualora sia stata già formalmente richiesta prima dello scioglimento delle Camere.

Il Vice presidente NARDONE concorda con il Presidente, sottolineando anche lui come l'attività svolta finora sia servita ad aggiungere ulteriori motivazioni che irrobustiscono il senso e l'importanza di istituire per legge una Commissione di Inchiesta e invita il Presidente a trasmettere ai Presidenti delle Camere una nota in tal senso ai fini della proposta di prosecuzione dell'attività della Commissione anche nella XIII legislatura.

I deputati DOZZO e GERBAUDO concordano anche loro con le parole del Presidente.

Il senatore GANDINI si dice anche lui d'accordo sull'opportunità di inviare una lettera ai Presidenti delle due Camere, mettendo in evidenza come il lavoro svolto abbia aperto già breccie importanti, su cui la futura legislatura sarà chiamata ad interrogarsi.

Il Presidente ROBUSTI chiede di adottare una decisione sul regime di pubblicità da riservare agli atti fin qui raccolti dalla Commissione, con particolare riferimento alla relazione svolta dal Prof. ARE.

Il deputato VIVIANI ritiene che ragioni di serietà militano a favore della conferma del segreto, onde evitare possibili speculazioni e condizionamenti.

Il deputato DOZZO non vorrebbe che la segretezza servisse a coprire una fascia di problemi i quali sono oggettivamente molto importanti e delicati. Sarebbe pertanto dell'idea che il Presidente debba, nella sua lettera ai Presidenti delle due Camere, mettere in rilievo l'importanza dell'audizione del Prof. ARE ai fini di acquisire una maggiore consapevolezza dei problemi su cui verte la inchiesta parlamentare.

Il Presidente ROBUSTI conclude dicendosi assai soddisfatto del clima concorde che ha caratterizzato questa seduta ed invita tutti i componenti della Commissione - cui porge un sincero augurio per il prosieguo della loro attività politica - a preservare un comportamento di serietà e nettezza nel corso della campagna elettorale.

Ringrazia della collaborazione tutti i membri della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

**87° Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PERLINGIERI

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**(2469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2471) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2474) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2475) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole.

**(2561) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2562) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

**(2194) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore **DE MARTINO** Guido illustra il disegno di legge, sul quale non formula obiezioni di merito, ma esprime una riserva circa la sua congruenza alla recente innovazione normativa introdotta in materia con la legge n. 549 del 1995, all'articolo 1, commi 40 e seguenti. In proposito reputa opportuno contemperare l'esigenza di delegificazione con quella di una disciplina organica dei contributi agli enti del settore.

Concorda il senatore **FIEROTTI**.

Il presidente **PERLINGIERI** osserva che i criteri e i requisiti per l'individuazione degli enti destinatari dei contributi, rispondono a un principio di conservazione e consolidamento delle realtà esistenti, piuttosto che all'esigenza, parimenti avvertita, di promuovere la costituzione e la crescita di nuovi enti e iniziative, soprattutto nelle regioni meridionali.

Il **RELATORE** condivide tale rilievo, pur osservando che le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10, opportunamente integrate, potrebbero corrispondere positivamente alla preoccupazione espressa dal Presidente. Rileva, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) dovrebbe essere riformulato in modo da rendere inequivoca la prescrizione disgiunta di ciascuna delle tipologie ivi indicate.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate dal Relatore e dal Presidente.

**(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli**

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore **FIEROTTI** ritiene che sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, ad eccezione di quelli che prevedono concert e intese tra più amministrazioni. In tali casi, infatti, sarebbe preferibile ricorrere alla conferenza dei servizi, di cui alla legge n. 241 del 1990, per assicurare il sostanziale rispetto del principio di buon andamento, disposto dall'articolo 97 della Costituzione.

Con tale osservazione, la Commissione si pronuncia in senso non ostativo sugli emendamenti in esame.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

96° Seduta

*Presidenza del senatore*  
MORANDO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli**  
(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato sul testo e in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce il senatore CHERCHI, precisando che si tratta della reiterazione del decreto-legge che dispone il risanamento dell'area di Bagnoli, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 28 novembre 1995 parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia escluso che dal comma 4 dell'articolo 1 (che prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento e di una commissione di esperti) derivino oneri per il bilancio dello Stato. Tale condizione può essere riproposta anche per l'attuale versione del decreto, sostanzialmente identica alla precedente.

Pervengono altresì alcuni emendamenti, che comportano tutti problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento 1.2 non appare infatti fornito di un'idonea forma di copertura, limitandosi a fare rinvio ai fondi ricavati dalla confisca dei beni della camorra.

L'emendamento 1.4 comporta minori entrate, in quanto prevede l'esclusione dall'IVA delle somme destinate all'esecuzione degli interventi.

L'emendamento 1.12 prevede uno specifico piano di disinquinamento da adottarsi dal Ministro dell'ambiente e demanda a un decreto ministeriale il reperimento dei finanziamenti, per cui non si ha alcuna forma di copertura.

L'emendamento 1.0.11 fa riferimento per la copertura finanziaria ad un capitolo ordinario di bilancio, il che non è consentito nel primo semestre dell'esercizio finanziario. Di tale emendamento è pervenuta altresì una nuova formulazione, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla riduzione di un'autorizzazione legislativa di spesa (quella di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.305 del 1989, così come determinata nella Tabella C della legge finanziaria per il 1996). Tale modalità di copertura appare formalmente corretta, ma si tratta di verificare - ottenendo chiarimenti in proposito dal Tesoro - se sul relativo capitolo di spesa sussistano le necessarie disponibilità.

Infine l'emendamento 1.0.12 conferisce una delega al Governo per interventi di risanamento ambientale, ma nulla dispone circa la copertura finanziaria di tali interventi.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che le disponibilità di cui all'emendamento 1.0.11 sono effettivamente sussistenti e dichiara di concordare con i rilievi formulati dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul decreto-legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia escluso che dal comma 4 dell'articolo 1 derivino oneri per il bilancio dello Stato. Quanto agli emendamenti trasmessi, formula parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 1.2, 1.4, 1.12 e 1.0.12, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2524) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n.47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto**

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MANTOVANI ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta a condizione che sia precisato che l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 opera nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.549 del 1995.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano quelli 1.8, 1.7, 2.2, 2.4, Tab.1 e 1.0.1 (quest'ultimo al disegno di legge di conversione) dai quali sembrano discendere nuovi o maggiori oneri non coperti.

Quanto agli emendamenti 2.6, 2.1 e 2.3, su di essi sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle implicazioni finanziarie derivanti dalla loro approvazione. Per gli emendamenti 1.12 e 3.2 si pone invece un problema di compatibilità con il principio di unità del bilancio che consiglierebbe una loro diversa formulazione.

L'emendamento 1.1, infine, va considerato in collegamento all'emendamento 4.2., che incrementa la copertura finanziaria prevista all'articolo 4. Si pone in ogni caso il problema della verifica della corretta quantificazione dei maggiori oneri.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le osservazioni del relatore ed esprime, in particolare, parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.1 e 2.3.

La Sottocommissione, infine, formula parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 1.8, 1.7, 2.2, 2.4, Tab.1, 1.0.1, 2.1, 2.3, 1.12 e 1.0.1 (al disegno di legge di conversione), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime anche parere contrario sull'emendamento 3.2.

**(2551) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo del decreto-legge e in parte favorevole e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore FARDIN fa presente che in data 21 febbraio la Sottocommissione ha richiesto un parere sull'utilizzo in difformità alla 1ª Commissione permanente. Tale parere è stato espresso in senso favorevole dalla stessa nella medesima giornata.

Sono stati successivamente trasmessi alcuni emendamenti tra i quali si segnala quello 1.2 che incrementa l'onere gravante sul fondo speciale di parte capitale per il 1995. Tale procedura non è ammissibile, in quanto lo slittamento riguarda esclusivamente lo stanziamento di 94,8 miliardi di lire. La copertura dell'onere dovrebbe quindi essere riferita al 1996.

Quanto all'emendamento 1-bis.0.2, occorrerebbe riportare la copertura di cui al comma 4 al maggior onere previsto dal comma 1 (30 milioni di lire) e farla decorrere dal 1996.

Il sottosegretario GIARDA propone una nuova formulazione dell'emendamento 1-bis.0.2 e dichiara di concordare con le valutazioni del relatore sugli altri emendamenti.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti trasmessi, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.2 sia riferita al 1996 e che l'emendamento 1-bis.0.2 sia riformulato nel senso proposto dal rappresentante del Tesoro.

**(2561) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FARDIN, rilevando che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge n.574 del 1995 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i dipendenti statali si proceda al riparto dei contributi previdenziali (riferiti alle pensioni d'annata) tra datore di lavoro e lavoratore.

L'onere che ne consegue è stato valutato in 240 miliardi di lire, al netto dei maggiori introiti di carattere fiscale.

Su indicazione della Commissione bilancio della Camera la copertura è stata modificata portando dall'1 al 3 per cento la riduzione degli stanziamenti del bilancio 1996 relativi alla V categoria economica (ferme restando le esclusioni già previste nel decreto-legge). Non sembra si pongano ulteriori problemi per quanto di competenza, dato che la copertura è effettuata attraverso riduzioni delle autorizzazioni di spesa e propone quindi la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2194) Emendamenti al disegno di legge: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MANTOVANI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 gennaio, condizionando il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'articolo 9, recante la clausola di copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, si intendeva coordinare la disciplina dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali prevista nel provvedimento in esame con quanto disposto in tale materia dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996.

Perviene ora l'emendamento 9.1, sostitutivo dell'articolo 9, che non viene però riformulato nei termini dettati nella condizione di cui al suddetto parere. Si prevede infatti un diverso regime per l'erogazione dei contributi di cui rispettivamente all'articolo 1 e agli articoli 7 e 8, sottraendo i primi alla disciplina prevista appunto dalla legge collegata, che disponeva l'afflusso di tutte le risorse destinate all'erogazione di contributi alle istituzioni culturali in un unico capitolo di bilancio. Poiché però vengono fatti salvi i risparmi di spesa disposti dalla legge collegata, nonché quelli adottati con successivi provvedimenti legislativi per il completamento della manovra finanziaria, l'emendamento non pone problemi di copertura. La Sottocommissione dovrà valutare se la riformulazione dell'articolo 9 proposta, pur non coincidendo con quella espressamente dettata, possa ugualmente soddisfare la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti, che non sembrano comportare problemi per quanto di competenza ad eccezione del subemendamento 9.1/2 che comporterebbe una modifica del comma 2 dell'emendamento 9.1 tale da rendere maggiore le perplessità sull'adempimento alla condizione dettata sul testo del decreto-legge.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul subemendamento 9.1/2,

per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2022) Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri: Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sugli emendamenti)**

Il senatore MANTOVANI precisa che il provvedimento, già approvato dalla Camera, contiene disposizioni per la gestione e la destinazione di beni sequestrati o confiscati. La Commissione bilancio della Camera aveva espresso un parere favorevole a condizione che fossero introdotte modifiche all'articolo 2 (intervento straordinario di integrazione salariale), all'articolo 2-duodecies (istituzione di fondi per la utilizzazione delle somme versate) e all'articolo 4 (copertura finanziaria). Tali modifiche risultano recepite nel testo poi approvato. Va precisato al riguardo che la deroga per un periodo di tre anni all'articolo 3 della legge n. 492 del 1993 si giustifica in ragione delle particolari finalità della norma.

Quanto alla norma di copertura, occorrerebbe prevedere lo spostamento sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del triennio 1996-1998.

Sono stati successivamente trasmessi alcuni emendamenti sui quali non si segnalano problemi per quanto di competenza.

Il presidente MORANDO concorda con il rilievo concernente lo spostamento della copertura finanziaria sul fondo speciale relativo al triennio 1996-1998, ma osserva che, formulando una condizione in tal senso si otterrebbe un ulteriore rallentamento dell'esame del provvedimento. Considerando che l'operatività delle norme in esso contenute non potrà che aver luogo a partire dal 1996 si potrebbe, pertanto, accedere ad un parere favorevole nel quale sia formulata tale osservazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

**(2311) Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FARDIN, precisando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa che autorizza la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo. Per quanto di competenza, si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi, in quanto il provvedimento in esame rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n.468 del 1978.

Il sottosegretario GIARDA propone di riformulare la norma di copertura del provvedimento distinguendo gli stanziamenti per il 1995, da quelli per gli anni successivi.

La Sottocommissione accoglie tale suggerimento del rappresentante del Governo e formula un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione della modifica proposta.

**(2312) Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FARDIN, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa che autorizza la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'IDA, (associazione internazionale appartenente al Gruppo della Banca Mondiale). Per quanto di competenza, si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi, in quanto il provvedimento in esame rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n.468 del 1978.

Il sottosegretario GIARDA propone di riformulare la norma di copertura del provvedimento distinguendo gli stanziamenti relativi al 1995 e 1997, da quello concernente il 1996.

La Sottocommissione accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo e formula un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento di tale proposta.

**(2469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FARDIN, precisando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Lettonia in materia di cooperazione economica. Per quanto di competenza si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi in quanto il disegno di legge soddisfa i requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978 per lo «slittamento». Poichè peraltro tale disegno di legge non risulta tra quelli inseriti nell'apposito elenco trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi della citata norma, potrebbe essere opportuno acquisire sul punto un chiarimento da parte del Tesoro. Si fa presente peraltro che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole, invitando il Governo ad adoperarsi affinché le spese recate dal provvedimento siano ulteriormente contenute rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica, le cui stime possono rivelarsi sovradimensionate.

Propone di formulare un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FARDIN, il quale precisa che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica lituana in materia di cooperazione economica. Per quanto di competenza si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi in quanto il disegno di legge soddisfa i requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 per lo «slittamento». Poichè peraltro tale disegno di legge non risulta tra quelli inseriti nell'apposito elenco trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi della citata norma, potrebbe essere opportuno acquisire sul punto un chiarimento da parte del Tesoro. Si fa presente peraltro che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole, invitando il Governo ad adoperarsi affinché le spese recate dal provvedimento siano ulteriormente contenute rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica, le cui stime possono rivelarsi sovradimensionate.

Propone di formulare un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI precisa che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Federazione russa. Per quanto di competenza si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi in quanto il disegno di legge soddisfa i requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 per lo «slittamento». Poichè peraltro tale disegno di legge non risulta tra quelli inseriti nell'apposito elenco trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi della citata norma, potrebbe essere opportuno acquisire sul punto un chiarimento da parte del Tesoro. Si fa presente peraltro che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Propone di formulare un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione e gli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MANTOVANI, facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan per la promozione degli investimenti.

Non essendovi rilievi di carattere finanziario, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore FARDIN fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan in materia di imposte sul reddito. Per quanto di competenza, non vi sono problemi da segnalare, dato che dall'accordo internazionale in questione non derivano oneri finanziari e propone pertanto di formulare un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2474) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore FARDIN fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina in materia di difesa. Per quanto di competenza si segnala che la clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, ma ciò non determina problemi in quanto il disegno di legge soddisfa i requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978 per lo «slittamento». Si fa presente infine che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole, invitando peraltro il Governo ad adoperarsi affinché le spese recate dal provvedimento siano ulteriormente contenute rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica, le cui stime possono rivelarsi sovradimensionate.

Propone di formulare un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(2475) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore FARDIN rileva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri. Per quanto di competenza, non vi sono problemi da segnalare, dato che dall'accordo internazionale in questione non derivano oneri finanziari e pertanto propone di esprimere un parere di nulla osta.

Convieni la Sottocommissione.

**(2518) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FARDIN, ricordando che la Sottocommissione ha esaminato il testo del decreto-legge nella seduta del 13 febbraio, esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento nel suo complesso.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali quelli 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.1, 2.60, comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti. Va segnalato inoltre l'emendamento 3.2 che rimodula le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto su alcune operazioni, con possibili effetti sul gettito in ordine ai quali occorrerebbe acquisire il parere delle Finanze. Si segnala ancora l'emendamento 4.1, che modifica la legge n. 468 del 1992: in proposito sarebbe opportuno acquisire il parere del Tesoro. Per quanto riguarda infine l'emendamento 4.0.1, esso modifica la disciplina vigente in materia di quote-latte. Anche su questo emendamento si sollecita l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le osservazioni del relatore ed esprime avviso contrario, in particolare, sull'emendamento 4.1 che potrebbe determinare oneri finanziari per l'AIMA. Prospetta, al riguardo, la possibilità di suggerire la modificazione delle percentuali delle somme trattenute dagli acquirenti, portandole rispettivamente dall'80 al 60 per cento e dal 20 al 40 per cento.

Il PRESIDENTE condivide le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo.

Il senatore DUJANY si dichiara contrario all'articolo 2, comma 2, del provvedimento, che conferma l'impostazione centralistica della legislazione sull'agricoltura.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO descrive il funzionamento del meccanismo della compensazione e sottolinea come da esso ben difficilmente possano derivare oneri aggiuntivi per l'AIMA.

Concordano con tale opinione i senatori FARDIN e CHERCHI.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.1, 2.60 e 3.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 16.*

**(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore FARDIN fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione di un decreto-legge che contiene disposizioni assai eterogenee concernenti il Tesoro e la Tesoreria, su una cui precedente versione la Sottocommissione si esprime nella seduta del 23 maggio 1995, esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su una norma poi confluita in un altro provvedimento d'urgenza.

Va rilevato preliminarmente che il provvedimento in esame non risulta corredato da relazione tecnica, nonostante esso contenga numerose disposizioni suscettibili di provocare riflessi finanziari per il bilancio dello Stato, come si evince dallo stesso tenore testuale delle norme. In particolare, l'articolo 10 stabilisce l'integrazione di alcune commissioni interministeriali e rinvia, per la copertura dell'onere, ai risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8, ma in assenza di relazione tecnica è impossibile valutare la congruità della copertura.

Va segnalato inoltre che l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 7, comma 2, prevedono agevolazioni fiscali in merito alle quali appare indispensabile disporre di elementi di quantificazione per verificare gli effetti sul gettito.

Il provvedimento contiene inoltre una disposizione nuova, l'articolo 15, concernente il funzionamento dell'ANAS, nella quale si prevede tra l'altro la possibilità di trasferire personale della Ragioneria generale dello Stato (in servizio presso la ragioneria centrale operante presso l'Azienda) nei ruoli dell'ANAS, con conservazione del trattamento economico in godimento. Anche su tale norma sarebbe opportuno un chiarimento circa i possibili effetti finanziari.

Il sottosegretario GIARDA precisa che la copertura delle spese derivanti dall'articolo 10 appare corretta in quanto si attinge a disponibilità effettive e assolutamente sufficienti.

Esclude poi che dal comma 5 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 7 possa derivare una perdita di gettito, poichè la stima delle entrate, a legislazione vigente, è pari a zero e l'articolo 7, comma 2 prevede una riduzione delle aliquote da cui non possono derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Tale orientamento è condiviso anche dall'Amministrazione finanziaria.

Quanto, infine, alla disposizione contenuta all'articolo 15, precisa che essa non può in ogni caso dar luogo ad oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La Sottocommissione, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, esprime parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

**(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli**

(Parere all'Assemblea: contrario)

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fa presente che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla 9<sup>a</sup> Commissione e trasmesso all'Assemblea con relazione favorevole. Su di esso la Sottocommissione, in una precedente seduta, aveva formulato però un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ragione dell'utilizzo improprio degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Al riguardo precisa che la legislazione vigente consente tale tipo di utilizzazione e che, pertanto, sarebbe opportuno che il parere fosse modificato al fine di non pregiudicare il prosieguo dell'esame del decreto-legge da parte del Senato.

Il presidente MORANDO pur ribadendo le proprie forti perplessità sul contenuto del decreto-legge, ritiene che la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo sia accoglibile in considerazione della possibilità che la legge consente di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura anche per finalità diverse. Propone, pertanto, di formulare un parere all'Assemblea di segno negativo senza richiamare però l'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

**(2515) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore senatore CHERCHI ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e parere in parte favorevole in parte contrario su un primo gruppo di emendamenti trasmessi.

Pervengono ora ulteriori tre emendamenti concernenti il personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione. In particolare, l'emendamento 2.3 è finalizzato a prevedere l'inserimento di detto personale nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri con conseguente corresponsione della indennità e delle competenze aggiuntive previste. Gli emendamenti 2.Tab.1 e 2.Tab.2 ridefiniscono l'organico della Presidenza in relazione a quanto indicato dall'emendamento 2.3.

Va precisato che gli emendamenti non contengono alcuna disposizione di copertura finanziaria e che la relazione tecnica trasmessa in al-

legato, oltre a quantificare gli oneri, precisa che essi graveranno sul capitolo 1266 relativo al fondo per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione e che esso presenta la necessaria disponibilità.

Ritiene, tuttavia, che l'onere finanziario aggiuntivo derivante dagli emendamenti, considerato anche il suo carattere permanente, dovrebbe essere coperto in modo diverso, dato che non si può far riferimento ad un capitolo ordinario, i cui stanziamenti dovrebbero essere utilizzati per il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Propone pertanto di formulare sugli emendamenti trasmessi un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

**(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale**

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Riferisce il senatore CHERCHI il quale precisa che il decreto-legge contiene disposizioni varie in materia di lavori socialmente utili, misure di carattere previdenziale e contributivo, disposizioni per le società della GEPI e dell'INSAR, in materia di interventi a sostegno del reddito, di contratti di riallineamento retributivo, di integrazione salariale, nonché di contratti di solidarietà e di incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, sui patronati e per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis. Vi sono poi ulteriori disposizioni finali contenute all'articolo 9.

Va segnalato, per quanto di competenza, che molte delle disposizioni citate hanno esaurito i loro effetti entro il 1995 e quindi la copertura dei relativi oneri è affidata a capitoli ordinari concernenti finanziamenti già utilizzati. Per ciò che riguarda i lavori socialmente utili (articolo 1), occorre precisare che gli oneri previsti vengono riferiti al fondo per l'occupazione, il quale viene appositamente incrementato attraverso l'accantonamento del Ministero del lavoro del fondo speciale di parte corrente.

Al riguardo, si segnala che per gli interventi di cui all'articolo 1 e per quelli contenuti in altre disposizioni del decreto-legge viene prevista complessivamente una spesa gravante sul suddetto accantonamento pari a 1.090 miliardi per il 1996. La disponibilità dell'accantonamento (sempre per il 1996) è però attualmente di poco superiore ai 790 miliardi, tenendo conto del taglio orizzontale che è stato mantenuto su tutti gli accantonamenti di parte corrente del fondo speciale anche dopo il provvedimento finanziario di fine anno e che, per ciò che concerne la rubrica del Ministero del lavoro, è pari a quasi 359 miliardi. Di conseguenza l'accantonamento stesso risulta non essere capiente per quasi 300 miliardi.

Con riferimento alle singole disposizioni del provvedimento, va segnalato che all'articolo 2 sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Tesoro sulle conseguenze finanziarie delle disposizioni relative a diversi enti del settore pubblico allargato. All'articolo 5, occorrerebbe una preci-

sazione in ordine ai possibili effetti di riduzione del gettito contributivo derivanti dalle disposizioni in esso contenute. All'articolo 6, comma 4, si rileva una contraddizione tra il riconoscimento di un diritto ai datori di lavoro indicati ed una limitazione dello stesso alle disponibilità del fondo per l'occupazione. Chiarimenti sarebbero opportuni anche con riferimento all'articolo 7, nella parte in cui si prevede la riutilizzazione dei contributi da recuperare ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 752 del 1982. Per quanto concerne infine l'articolo 9, si segnala la disposizione contenuta al comma 2, relativa al personale degli enti previdenziali privatizzati, quella al comma 4, che introduce deroghe al regime generale dei residui, quella al comma 8, che trasferisce al comune di Genova il personale già dipendente dell'ente «Colombo '92» (la relazione tecnica precisa che il costo sarà compensato dagli introiti derivanti dalla utilizzazione del complesso espositivo già trasferito al comune e nella cui gestione sarà impiegato il personale oggetto della disposizione), quella al comma 10, che pone a carico di un capitolo ordinario la spesa per i gettoni di presenza (che sembrerebbe essere nuova) dei componenti della Commissione tecnica prevista dalla legge n. 56 del 1987 ed, infine, quella al comma 18, che differisce il termine per la dichiarazione all'INPS da parte dei contribuenti soggetti al contributo previdenziale del 10 per cento.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnalano quelli 1.14, 1.13, 1.15, 1.4, 1.6, 1.17, 1.36, 2.0.4, 2.0.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.0.1, 3.0.2, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.4, 4.21, 4.29, 4.32, 4.34, 4.10, 4.11, 5.0.4, 6.6, 6.0.1, 9.1, 9.12, 9.3, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11 che sembrano comportare maggiori oneri finanziari non coperti.

Si precisa, inoltre, che gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.24-bis, 1.32, 2.5, 2.10, 2.9, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14, 2.0.1, 3.5, 4.15, 4.20, 4.6, 4.23, 4.25, 4.26, 4.28, 4.33, 4.37, 4.38, 4.41, 4.0.1, 6.2 e 6.7 utilizzano come copertura l'accantonamento del Ministero del lavoro del fondo speciale di parte corrente. Per essi vale quindi il problema già evidenziato in relazione al testo del decreto-legge. Va anche segnalata per tali emendamenti l'esigenza di una verifica della quantificazione proposta.

Sarebbe, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulle implicazioni finanziarie derivanti dagli emendamenti 1.28, 2.1, 2.4, 2.15, 3.6, 3.9, 4.35, 5.1, 5.0.2, 6.1 e 9.2.

Con riferimento alla presenza mineraria dell'ENI in Sardegna, infine, segnala che al disimpegno che si è registrato dovrebbe corrispondere la restituzione da parte dell'ente petrolifero dei contributi di esercizio che erano stati corrisposti dallo Stato sulla base di una specifica disposizione di legge. Si tratta di una questione con evidenti implicazioni finanziarie dato che l'azione di recupero, che dovrebbe essere avviata, è relativa ad un ammontare di circa 450 miliardi che sarebbero riassegnati al bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA assicura che fornirà elementi di risposta alle questioni poste dal relatore ed in particolare a quella da ultimo sollevata. Chiede, a tal fine, il rinvio dell'esame del provvedimento.

La richiesta del rappresentante del Governo viene accolta ed il seguito dell'esame è rinviato.

**(2536) Conversione in legge, del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce il senatore FARDIN che precisa trattarsi di un provvedimento d'urgenza che prevede l'indizione di una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e l'assegnazione di posti soprannumerari in scuole di specializzazione anche a soggetti sprovvisti di abilitazione. Per quanto di competenza va segnalato che all'onere si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, che secondo la relazione tecnica assicurano piena copertura senza pregiudicare i livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale.

Pervengono altresì alcuni emendamenti, tra i quali appaiono suscettibili di provocare oneri aggiuntivi quelli 1.1, 1.4 e 1.5. Il primo prevede infatti una disciplina a regime del tirocinio post-laurea, senza quantificare né coprire gli oneri, mentre quelli 1.4 e 1.5, di identico contenuto, sopprimono il riassorbimento dei posti assegnati previsto dal testo del decreto-legge. In ogni caso è opportuno acquisire il parere del Tesoro su tutti gli emendamenti trasmessi. Chiarimenti appaiono necessari anche con riferimento all'emendamento 1.7.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto legge e degli emendamenti, ad eccezione di quelli 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## **FINANZE E TESORO (6°)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 11ª Commissione:*

**(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale: parere contrario.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **ISTRUZIONE (7\*)**

*Giovedì 29 febbraio 1996, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione (2536).

---

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE** **per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 29 febbraio 1996, ore 12,30*

Seguito dell'esame e deliberazioni relative agli adempimenti previsti dal decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Seguito dell'esame e deliberazioni relative alle modalità ed al calendario delle Tribune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Giovedì 29 febbraio 1996, ore 9,30*

Seguito della discussione della relazione conclusiva su attività svolte.

---